

RAGIONI

D E L

Munistero de' Settangeli della
Città di Palermo

C O L

Collegio de' PP. Gesuiti .





N tempo che le Monache del Munistero de' Serran-
geli della Città di Palermo stavano ansiose aspettan-
do la Real providenza sulle riverenti lor suppliche,
umiliate alla Maestà del nostro amabilissimo Sovra-
no, perch'è si fusse compiaciuto benignamente con-
fermare i Capitoli formati dal Re Vittorio Amedeo
di Savoia nel 1714., allorchè signoreggiava la Sici-
lia, con sua Sovrana determinazione e decreto, con

cui pose fine alla differenza, che si era agitata ne' Tribunali di quel
Regno co' PP. Gesuiti, intorno alla fabbrica di quel Collegio massi-
mo; sono elle rimaste fuor d'ogni credenza sconsolate, in sentendo
la festa e l'allegrezza han fatto ivi essi PP. a cagion dell'avviso di quì
avuto da un di loro, d'esser si precedente Consulta di questa Suprema
Giunta di quel Regno, già aboliti gli accennati Capitoli, e ridotti
ad jus & justitiam, con rimettersi alla cognizione di quel Tribunale
del Concistoro di Coscienza.

All'afflizione si è aggiunto lo stupor grande, perocchè non solo non ve-
nia ciò avvisato da' difensori del Munistero; ma erano elle assicurate,
che la Suprema Giunta, a cui le suppliche erano state rimesse, non
aveva ancor sottoscritta la Consulta: tantochè il Menante dovette aver
lo spirito profetico, per darne un tal preventivo avviso, e farne im-
maturamente cantare con tanta pubblicità il trionfo.

Ad una tale novità son rimaste in modo sorprese *quelle Spose* di Gesù
Cristo, che giunte all'orlo della disperazione, erano presso che a dare
in qualche scandalo; se non fusse occorso a tempo il Pretore, il Se-
nato, e'l Capitano della Città, promettendo loro ogni possibile aju-
to, con ricorrerne alla Maestà del Re Nostro Signore, siccome glie-
n' hanno avanzate le suppliche per mezzo di quel Signor Vicerè,
dandogli parte dell'occorso.

In fatti essendo in questo stato di cose toccato a noi in sorte di prender
la difesa di questa causa per parte del Munistero, datoci l'onore di
esporre con ogni ossequio alla Real Clemenza, tra'gravissimi incon-
venienti, che ne trae seco la domanda de' PP. Gesuiti, di aver si a
rimettere al Tribunal del Concistoro la validità o nullità de' riferiti
Capitoli del Re Vittorio Amedeo; quello di venirne lesa la Sovra-
na Podestà, pe'motivi che nel preseguimento andremo esaminando;
si è ella degnata trall'altro di rescrivere alla Suprema Giunta: Me

ha mandado decir a V. E. que la dicha Junta, con el intervento tambien del Consejero D. Domingo Bruno, examine nuevamente si los Capitanos formados y dispuestos de orden del difunto Rey Amodeo con su suprema potestad Economica, remitiendose ahora a la conñcion del Juez Ecclesiastico con el voto del Tribunal del Conchistorio para la validad o nulidad de ellos, segun propone la Junta, es o no de perjuycio al Sovrano derecho de la Potestad Economica: como si el Soberano quando estima expediente terminar una dependencia con la potestad Economica, pueden despues las partes interessadas antes el Juez ordinario pedir la conñcion de su validad o nulidad. De cuja duda se haga cargo la Junta, y considerandola con toda la matura reflexion, &c. Rimettendole parimente i memoriali formati per parte del Munistero, in cui riverentemente si propone al nostro Sovrano la maniera più propria da praticarsi, e senza pregiudicio della sua Sovrana Podestà, qualora, pria di passare a confermare i Capitoli, sia portato ad esaminare, s'e' sieno ragionevoli, e da sopraffina real prudenza formati.

Quindi convenevol cosa abbiain riputato, dar fuori questa scrittura, per dimostrare non meno il sodo fondamento del savio dubbio entrato nell' alta mente di S. M. intorno al pregiudizio del Sovrano dritto, che la somma giustizia assiste al Munistero, e seguentemente l'insufficienza delle pretenzioni de' Gesuiti. Darem pertanto incominciamento dal fatto.

ERa già decorso lo spazio niente minore di quarant'anni, quanti per appunto sen'annoverano dal 1673. per infino al 1713., senza che avesse potuto aver fine il fier litigio, improprio allo spirito di persone religiose, che con varia fortuna agitato si era ne' Tribunali di di quel Regno tra contesti luoghi pii, intorno alla fabbrica di quel Collegio massimo, colla quale veniva il Munistero de' Settangeli infinitamente pregiudicato da infestissime servitù, intollerabili, non che a religiose donzelle di sangue illustre e della prima nobiltà della Sicilia di cui ei si compone, che a qualunque rea donna, che condannata per gravissimi falli a perpetuamente abitarvi ella si fusse; allor quando pervenutane la notizia al Re Vittorio Amedeo; in tempo che in Palermo dimorava, non poté e' sofferire, che quelle Religiose gemessero più sotto l'oppressione de' PP. Gesuiti: perciocchè quel savio Principe informato dello stato della controversia, e commessane l'oculare ispezione a due suoi eccellenti Architetti de' migliori del suo esercito, de' quali e' non ne andava scarso, secondochè di bravi maestri in tutte le arti è stato sempre mai il suo Dominio fornito; con suo Sovrano decreto e determinazione contenuta in venti Capitoli diè fine egli alle fastidiose differenze, che

che tralle due religiose case vertivano: i quali Capitoli di suo real ordine, insieme col disegno o sia pianta per maggiore loro spiegazione, furono rimessi al Signor Principe di Valdina Prototario del Regno e suo Luogotenente, perchè notificati alle Parti, si fussero registrati, per poterne far uso nell'occorrenze.

Accettarono ambe le Parti la Sovrana determinazione, quandochè ne furono notificate: anzi i Gesuiti, oltre dell'accettazione, non sene richiamarono in conto niuno, nè sene fecero il menomo atto di riserba o protesta; passando in seguito ad eseguire perappuntino quanto ne' reali ordini veniva disposto: disortechè il reale stabilimento del Re Vittorio ebbe l'intero suo effetto ed esecuzione, e diè la pace compiuta ad ambedui contesti pii luoghi: e divantaggio durante il rimanente del Governo Savojardo, e per altri sei anni fussequenti in tempo del Governo Alemanno, che vuol dire pel tratto di dieci anni; i Gesuiti non si sognarono di profferirvi menoma parola in contrario.

Soltanto nel 1723. intrapresero i Padri la briga di più vantaggiosa interpretazione del XIV. Capitolo, in di cui vigore pretendevano di poter alzare il terzo piano del braccio parallelo allo stenditore, con volerlo allargare quanto il secondo: per contrario le Monache sostenevano, dover essere più stretto: la qual controversia fu dal Vicere delegata al Presidente Cavallaris, e agl' Inquisitori Luzan ed Oloriz. Ma odorando le Monache, esser questo un bel ritrovato de' Gesuiti, per interpretare a lor modo il vero senso della reale determinazione; stimarono elle di averne ricorso alla Corte di Vienna, non ad altro fine, senon se (son parole del memoriale) *perche fussero appuntino e ad unguem offervati li sopradetti Capitoli, e che fusse demolito tutto ciò, che contro la loro disposizione fusse stato fabbricato: e se mai in avvenire arrivasse controversia alcuna circa l'interpretazione de' suddetti Capitoli, come che una tal quistione è più propria da definirsi dagl' Ingegneri, che da' Giuriconsulti, il Vicere dovesse far venire da fuori Regno un Ingegniero.* Il Signor Imperadore con suo rescritto de' 22. di Aprile del 1724. non solo non abolì i Capitoli, ma volle che si avesse loro la dovuta attenzione. Procurando *que en ello se tenga toda la atencion devida a lo ya ajustado entre el enunciado Monasterio y Padres Jesuitas, y se observe el que dichas religiosas experimenten el consuelo de que le haze dignas su estado, y que solicitan de mi Cesarea justificación.* Ma intorno al punto della ricerca dell' Architetto, egli ordinò che il Tribunale a cui spettava avesse fatto complimento di giustizia.

Si avvalsero i Gesuiti di questa occasione, e come il Sig. Imperadore, senza esser preoccupato per loro parte, avea ordinato quanto nel

riferito rescritto si conteneva, che non potea ricevere altro sentimento che a pro del Munistero; così e' meditarono di prevenire in modo la Corte di Vienna, che ne potessero staccare un favorevol rescritto. S'incontrava per lor vantaggio, l'essere entrato Ministro Cesareo in Roma il Cardinal Censuogio; appoggiarono pertanto la condotta di questo affare a un tanto Porporato, il quale e' co' maneggi che avea in quella Corte, e coll'aperto impegno qual Gesuita, si adoperò in modo, che avendo i Padri domandato con loro memoriale, che si vedesse il merito della causa per via di giustizia ne' Tribunali juxta ritum e da' Giudici competenti, e facendosi lecito di esporre il fatto con una orrezione insanabile: Che il Principe avea rimessa la differenza ad uno delli suoi Ministri, il quale sentendo di accordare le Parti, formò alcuni Capitoli col nome di Capitoli D' ACCORDO, ma in realtà d'un grande deformamento di questo Collegio Imperiale, e gravissimo pregiudizio; ottennero il rescritto in data de' 6. di Dicembre del medesimo anno 1724. : *He venido en ordenar y mandar (como lo hago) distribuyays las ordenes convenientes y mas efficaces, para que por el Tribunal donde tocara se haga entero cumplimiento de justicia sobre todos los puntos y circunstancias, que se incluyen en el premisierto memorial.* Questo rescritto però con tanto impegno ottenuto non partoriva l'effetto da' Gesuiti desiderato: conciossiachè, quantunque egli avessero impresso di essersi virtualmente aboliti i Capitoli del Re Vittorio Amedeo, per aver largo campo di ripigliar da capo la causa con maggior empito nel Tribunale del Concistoro di Coscienza, Giudice Ecclesiastico; per parte del Munistero si sosteneva il contrario con maggior fondamento di ragione, e che non potesse entrar litigio, se non in quello ch'era in giudizio dedotto avanti de' Giudici delegati Cavallaris, Luzan, ed Oloriz per la mera esecuzione ed osservanza de' reali Capitoli: anzi che avendo i Gesuiti abbracciata la reale determinazione, eseguita, e vissutone in pace per lo corso di dieci anni, ed essi medesimi avendo mosso un nuovo giudizio soltanto per la più vantaggiosa interpretazione del Capitolo XIV., e delegatafene la cognizione a tre Giudici delegati; e' non poteano ritornar da capo a rinvangare tutta la causa principale.

Fu questo punto dibattuto nella Giunta de' Presidenti e Consultore, i quali fecero parità di voti: essendo stato il Presidente Longo e Loredano di sentimento, che non potesse tal causa in niun conto appartenere al Tribunale del Concistoro, ma benvero a' Ministri delegati; il Presidente Cavallaris e il Consultore Riforma tuttavia inclinarono, che il Giudice competente ne fosse il Tribunale del Concistoro. Per laqualcosa convenne la parità dirimersi dalla Corte di Vienna.

Vienna, la quale con rescritto de' 23. di Marzo del 1726. prendendo una strada di mezzo, ordinò che questa dipendenza si vedesse dal Tribunale a chi toccava, dove pure dovesse esaminarsi la validità o invalidità della pretesa convenzione. Eccone le parole:

Haviendose maduramente considerado por este mi Supremo Consejo de España el contenido de las dos enunciadas consultas, que remitis con vuestra citada carta, y hecha toda la reflexion sobre sus contenidos y razones que en una y otra se aducen; He tenido a bien declarar (como por el presente declaro) que mi Cesarea determinada voluntad expressada en los dos ya citados despachos sus datas 22. de Abril y 6. de Diciembre dell' año pasado, fue la que esta dependencia dispusiesseis se viesse en el Tribunal que tocasse, en donde hayan de examinarse tambien por los terminos de justicia la validad o nulidad del pretendido convenido, y todas las pretensiones y expresiones que se propusiesse por ambas partes, a cuyo fin y en consecuencia de lo mandado, nuevamente os ordeno y mando deis las ordenes convenientes para que por el Tribunal donde tocara se administre a estas partes entero cumplimiento de justicia sobre todo lo que advertieren y alegaren, tanto por lo que mira al punto de la concordia, quanto por lo demas que incluye o puede incluyr esta litigiosa dependencia.

Il contenuto di tal rescritto non risolveva la controversia, nè veniva a dirimere la parità: inoltre sembrava non essere stata all' Imperadore esposta fedelmente la verità de' fatti. Imperocchè e' non abolì punto i Capitoli del Re Vittorio Amedeo, nè dimostrò aver avuta cognizione di essere stata sua reale determinazione presa per la via Superiore del Governo per mezzo della Podestà Economica, accettata dalle parti, eseguita, e di cui non si richiamarono punto niuna di esse per lo corso di dieci anni: tantochè se fossero stati que' Capitoli non già una risoluzione di un Sovrano di tal fatta, ma un decreto di Giudice minore e ordinario; neppure avrebbero potuto meritare di esser soggetti all'esame di Giudice Ecclesiastico. E in questa ipotesi l'Imperadore se il suo rescritto, in cui ripetendo quanto aveva ordinato co' precedenti de' 22. di Aprile e de' 6. di Dicembre del 1724., rimise l'affare al Tribunale a cui toccava: lontano però di voler rimetter la causa al Tribunale del Concistoro.

Pongham nondimeno, senza pregiudizio del vero, che si fusse fedelmente esposto all'Imperadore quanto si richiedeva, e ch'egli avesse rimesso al Tribunale donde tocava non già el pretendido convenido; ma la sovrana determinazione del Re Vittorio Amedeo; neppure ne sarebbe stato competente il Tribunale del Concistoro, come Giudice Ecclesiastico, altrimenti ne sarebbe stata di molto lesa la Sovrana Podestà: per laqualcosa ravvisando la Corte di Vienna il pregiudizio che potea risultare al reale dritto, se in dirimendo la parità

parità, avesse voluto rimetter la causa al Tribunale ecclesiastico, quale è quello del Concistoro, in cambio di fare un rescritto di due righe, con approvare il sentimento di Cavallaris e Rifos, riprovando quello di Longo e Loredano; non volle spiegare qual si fusse il Tribunale a cui ne toccava la cognizione, ma si contenne in parole generali, ripetendo soltanto i due primi rescritti de' 22. di Aprile e de' 5. di Dicembre, tra' quali era quello a pro delle Monache, che contenea l'osservanza de' Capitoli come uniformi e confacenti al loro stato religioso, e dati fuori da un Principe, la dicui chiara memoria non sarà giammai oscurata da' cavilli de' Gesuiti, che gli van decantando con titolo di violenza e di eccesso. E perciò il Re nostro Signore colla sua alta e Sovrana mente, geloso de' suoi sovrani dritti, ha fatto ben argine alla domanda de' Gesuiti, e col suo ultimo Real dispaccio ha promosso il dubbio: *Si los Capítulos formados y dispuestos de orden del difuncto Rey Amodeo con su suprema potestad Economica, remitiéndose ahora a la coñicion del Juez Ecclesiastico con el voto del Tribunal del Concistorio para la validad o nulidad de ellos; es o no de perjuycio al Sovrano derecho de la potestad economica &c.* incaricando alla suprema Giunta di farsi tutto il carico di questo dubbio, e di considerarlo con ogni matura riflessione: il giusto fondamento del quale, per quanto la debolezza delle nostre forze sarà per somministrarne nel breve spazio che ci è stato concesso di scrivere; andremo in seguito a sostenere. Da quanto abbiain detto su di questo proposito, potrà ogni uomo di sano intendimento comprendere, di qual valore si fusse stato il biglietto del Vicere de' 16. di Maggio susseguente, col quale fu rimessa la causa al Tribunale del Concistoro: giacchè non facendosi ei carico alcuno de' motivi accennati, non con altra ragione di questo passo, senonchè: *hallandose informado el Bailo mi Señor de que esta causa está radicada ante el Juez Ecclesiastico con el voto de esse Tribunal, &c. ha resuelto . . . que el expresado litigio se tracte ante dicho Juez ecclesiastico sin embargo a quales quiera otras ordenes o delegaciones que se hayan emanado en contrario &c.* In tal guisa si fu la causa rimessa al Tribunale del Concistoro, comeche non abbia ivi avuto altro corso, che semplicemente di esservi dati i Giudici aggiunti, per infino all' anno 1736., tempo in cui le Monache han supplicato S.M. acciò si degnasse ordinare con suo decreto, che si dovessero puntualmente esguire ed osservare da qualunque Giudice e Magistrato i Capitoli del Re Vittorio, come se fussero da S.M. emanati. Sulle quali suppliche ne pende la rea provvidenza.

Dopo di aver narrata l'istoria de' Capitoli del Re Vittorio, la sorte incontrata nella Corte di Vienna, e l'esecuzione de' rescritti Ce-

Cesarei datafi in Sicilia; riputiamo necessario premettere alcuni fatti sostanziali, riguardanti lo stato di questa causa pria della promulgazione de' Capitoli del Re Vittorio; per indi passare alla difesa delle ragioni, che militano per la nostra parte,

Non potrà porsi in dubbio, che il Munistero de' Settangeli era già compiuto, anzi da antichissimo tempo fondato, quando i Padri Gesuiti, non contenti di aver molte case in Palermo, che ora giungono al numero di cinque, avendo fatto l'acquisto di una chiesa che corrisponde alla strada detta di Gambina poco distante dal Munistero; saltò loro in pensiero di ergere nello stesso luogo il lor Collegio massimo, facendone un disegno sì ampio e maestoso che piuttosto a Sovrana Regia, che a casa di religiosi mendicanti (a) si paragonasse. N'innalzarono essi le superbe mura per tre lati, perinsino che avendo incominciato a fabbricare la quarta linea dirimpetto al Munistero, e propriamente lungo la strada di Gambino, non più distante che dodici palmi dalla Clausura di quello; si avvidero le Monache di venirne talmente infestate coll' altezza della muraglia, che ne restavano rinchiusi in modo che non solo si soggettavano ad intollerabili servitù, ma sotto sì altra mole divenute sarebbero, pria che morte, sepolte: e quel ch'è più, che prive de' solari raggi e de' venti salutari, siccome per la suffocazione dell'aere; si sarebbe lor cagionata certa e irreparabil morte. Aggiugnendosi, che vivendo elle sotto la regola di S. Francesco di Paola, che ha per istituto il quarto voto di perpetua vita quaresimale, oltre di esser nate nobili dame; viapiù che ad altra qualità di persone facea lor mestieri ne' tempi proprj il beneficio de' solari raggi, dell'aria, e de' venti salutari, che lor veniva a esser tolto dall'immensa fabbrica del nuovo Collegio.

Non aspettaron le Monache, che piombasse sul di lor capo sì gran ruina, che in tutto le opprimesse; ma n'ebbero tosto ricorso a' Giudici Pretoriani, a' quali per municipale Consuetudine giammai non interrotta, e che anche di presente è nella sua piena osservanza, si appartiene in prima istanza la cognizione di simili cause di servitù urbane, sia tra Laici sia tra Ecclesiastici la controversia. I Giudici della Corte Pretoriana di quel tempo, fatto l'accesso sulla faccia,

B del

(a) Pio V. per Bullam, quæ incipit: *Dum indefessa* 132. in Bull. rom. Religionem Clericorum Regularium Societatis Jesu esse vere de Ordinibus Mendicantibus declaravit. Tum quia, ait, ipsa Societas mendicans existit, quippe quæ ex ejus instituto & constitutionibus a Sede Apostolica confirmatis bona stabilia possidere nequit, sed incertis elemosynis, fideliumque largitionibus & subventionibus vivit: tum quia &c. Van-Espen. p. 1. tit. 12. de voto paupertatis, n. 17.

del luogo, la diedero contro alle Monache, e con decreto de' 21. di Luglio del 1673. decisero: *quod utique parietes possint extolli ad libitum, & fenestra fieri & aperiri prout opus fuerit, itaque in eis apponantur cancelli, ne possint habere prospectum ad Monasterium.*

Se ne portò per parte del Munistero l'appellazione al Giudice delle prime appellazioni, il quale a guisa de' primi, non diletlandosi di molte eccezioni alla regola d'innalzar le muraglia perinsino alle stelle; e' fu contento di proibir soltanto l'apertura delle finestre, con interporre il suo decreto a' 25. di Settembre dello stesso anno: *quod utique parietes possint extolli ad libitum, ita quod non fiant fenestrae, ex quibus possint habere prospectum intus Monasterium.*

Mal sodisfatte le Monache di questo secondo decreto, ne portarono nuovo richiamo alla Regia Gran Corte, Tribunale che si compone de' migliori soggetti di quel Regno, meno attaccati alle semplici regole, senza farsi carico delle eccezioni che sono sovente di quelle distruttive, e che peravventura non erano scolari di Gesuiti usciti di fresco dalle loro scuole a giudicare: al qual Tribunale spettava per ogni dritto la cognizione della causa per via di appellazione da' decreti de' Giudici Pretoriani e delle prime appellazioni, avanti de' quali si era agitata senza contradizione alcuna de' PP. Gesuiti: tra per essere stati cotesti Giudici Laici, come ancora perchè altro Tribunale non incontravasi in quel Regno, ove si sarebbe potuto conoscere del certo gravame co' primi decreti al Munistero irrogato.

Ma non tantosto incominciò a procedere la Regia Gran Corte, che ravvisando i Gesuiti, malagevolmente poter far uso de' lor maneggi in quel Tribunale, secondochè era loro riuscito agevole nelle altre Corti inferiori; suscitando una controversia giuridizionale, diedero opera di declinarlo, con fare *surdo aure* rimettere da quel Vicerè la cognizione di questa causa al Conservadore del Collegio, ch'era il Giantro o sia Cantore Severino persona ecclesiastica, siccome n'ottennero il rescritto a 22. di Maggio del 1674. *El Juez Conservador del Colegio, a quien toca, haga el viso loco*; non facendosi alcun carico della Consuetudine di Palermo, e dell'osservanza inveterata per le cause di servitù urbane anche tra persone ecclesiastiche, il di cui Giudice competente si è la Corte Pretoriana, e poi in grado di appellazione la R.G.C.

In virtù di tale decreto (son parole della relazione fatta a S.M. dal Tribunale del Concistoro) Il Monastero diede al Collegio il comodo di proseguir la fabbrica per sino alla perfezione del primo piano: cominciarono a fabbricare nella parte corrispondente al Cortile, in luogo dove non erano governi dal Munistero, e fabbricarono le camere. Quando poi le Monache

che s'accorsero, che i PP. Gesuiti voleano fabbricare il muro esteriore del corridore di esso secondo piano corrispondente alla strada di Gambino; ricorsero al Giudice Conservadore del Collegio, e fecero inhibire al Padre Rettore sotto li 7. Settembre 1701. colle seguenti parole: „ *Habeat, velit, & debeat, ut dicitur, demolire ed aver demolito la fabbrica sen muro nuovamente edificato, nè seguitare a fabbricare in frontispizio di detto Venerabile Monastero, esistente detta nuova fabbrica dalla parte della Chiesa di detto Venerabile Collegio all'incontro di detto Venerabile Monastero, incominciando dove lascia l'ordine superiore della fabbrica vecchia, e va a terminare al campanaro della Chiesa di detto Venerabile Collegio, alias &c.*

Faceano tanto conto i Gesuiti dell'autorità del lor Giudice Conservadore, e ubbidivano a' di lui ordini, quanto noi ubbidiremmo a' decreti del Gran Mogol: mentrechè in cambio di ubbidire all'inibizione loro ingiunta, non solo continuarono a fabbricare; ma riconvennero avanti di lui le Monache a dover demolire tutte le fabbriche, lastrichi, solane, ed aperture fatte nel Munistero dal 1675. perinsino allora: tantochè fu d'uopo, ancorchè invano, interporvi persone autorevoli tra'l Munistero e'l Collegio, per poterli far venire a qualche ragionevole aggiustamento; ma intanto i Gesuiti non cessavano d'innalzare le lor superbe mura, tenendo fiso nell'animo i dolci accenti del decreto della Corte Pretoriana, di poterle estollere a lor libito: laonde disprezzando l'inibizione del Conservadore, e nulla curando l'autorità delle leggi, che la demolazione della fabbrica, dopo la dinunzia della nuova opera, stabiliscono; nel 1701. coprirono le camere, e in seguito nel 1702. posero mano alla fabbrica del muro del Corridore del secondo piano, appellato *de' lanternini*, per le quali fabbriche tutte era pendente la controversia.

Veggendo le Monache, che i Gesuiti imperiosamente contro ogni dritto tiravano innanzi la nuova opera, tuttochè l'avessero dinunziata al Giudice eletto dagli stessi Gesuiti, e n'avessero ottenuta la inibizione, per cui doveva in ogni conto demolirsi: e crescendo sempre più la tempesta lor mossa da' medesimi, in modo da restarne già sommerse, destitute d'ogni ajuto, nè sapendo a chi più ricorrere; si posero elle a gridare, e a sonar le campane, appunto come da' luoghi religiosi si costuma, per rompere i turbini e le procellose tempeste dell'irato aere, implorando con ciò il soccorso del Cielo e della Terra, giacche il gran Giudice Conservadore non si risentiva punto nè per la giustizia assisteva al Munistero, nè pel disprezzo dell'inibizione, a prendere gli espedienti propri, per arrestare i passi troppo avanzati de' Padri. Ma o gran virtù del benedetto

istrumento ; armonioso in vero per quelle afflitte religiose ! al tocco delle campane accorsero il Vicario generale , il Pretore e il Capitano della Città : onde per timore di qualche sconcerto o scandalo ; convenne a' Padri levar mano dalla fabbrica , ben persuasi che oltre il titolo di clandestina , non poteano sostenerla dopo l'inibizione lor fatta dallo stesso lor Giudice Conservadore .

Il fatto cagionò non leggier rumore nella Città , che giunto all'orecchie del Cardinal del Giudice in quel tempo Vicerè , avvisandosi quel Porporato ; questa dipendenza non esser della specie di cause da esser conosciute da un Prete Conservadore del Collegio ; e come quella che potea portare delle cattive conseguenze , anzi riguardava la ragion pubblica , stimò bene di rimetterla alla Giunta de' Presidenti e Consultore , Tribunale il più sublime del Regno , e che potea far uso , occorrendo , anche della podestà economica : rilasciando pertanto rescritto a' 9. di Maggio del 1702. *la Junta de Presidentes y Consultor provea , y en lugar del Presidente Fernandez intervenga el Juez de la Monarchia .*

Neppur cessarono intanto i Padri di continuar la fabbrica , e propriamente il terzo ordine , che inoggi è co' suoi archetti di sopra nell'altro braccio dentro il cortile del Collegio : tantochè furono obbligate le Monache averne ricorso al Vicerè , perchè fusse inibita tal fabbrica , e a' 2. di Luglio dello stesso anno ottennero il rescritto . *La Junta de Presidentes y Consultor deputada en la otra , provea en esta ,*

Si applicò la Giunta alla decisione della controversia , ma con tanta cognizione di causa , precedente il parere di esperti periti non meno in geometria che in medicina , che non sapremmo mai abbastanza spiegare (comechè crediamo che a molto poco si riducesse la conoscenza della troppo chiara ragione del Munistero) ; perinsino che a' 13. di Settembre fu profferito il seguente decreto . *Stante ista commissione E. S. , ac stante quod partes fuerunt vocatae & audita , & stante accessione super loco ; procedat injunctio , & incartamentum cum visa nostra stet penes acta .* Colla qual sentenza restò dichiarata giustissima , quale ella è in vero , l'inibizione a' Gesuiti di poter più innalzare la loro eccelsa mole in pregiudizio del Munistero .

Non è da passar sotto silenzio la stravaganza del Giudice della Monarchia D. Ignazio Truxillo . Ei , che non interveniva nella Giunta , se non per sorrogato in vece del Presidente Fernandez ; volle far da se solo , ed arrogarsi tutta l'autorità di quell'intero Tribunale che punto non avea : dacchè in cambio di sottoscrivere per *concursum* la riferita sentenza , tuttochè ei solo vi fusse stato di contrario parere ; non che potè indurfi in conto veruno a sottoscriverla , ma ne die fuori

un'altra tutta contraria . *Stante commissione E. S. , & ex quo partes fuerunt vocatae , & audita , & stante accessu super loco ; non procedat injunctio , & iste Rev. P. Rector Ven. Collegii Soc. Jesu , vulgo del Cassaro h. v. possit & libere valeat proseguire fabricam , de qua agitur , usque ad perfectionem curritorii jam incepti ; ita quod non possit devenire ad aliam superiorem fabricam alterius curritorii in frontispitio Monasterii Septem Angelorum , & incartamentum hujus cause cum visa nostra stet penes acta .*

Nè fu contento di praticarlo per una sol volta : poichè essendosi per parte del Munistero fatto un nuovo ricorso al Vicerè in questi termini : cioè Che pretendendo il Collegio gettare a terra certo altro muro col cornicione di sopra già perfetto , dove sono molte stanze del dormitorio nuovo del primo , secondo , terzo , e quarto ordine , che donadetto muro nel Claustro di detto Collegio , dove vi è la giarra dell'acqua , e da parte di fuori dona alla parte del Censo e della Guilla ; si degni Vostra Eminenza restar servita commettere quest'altra causa alla detta Giunta con loro dipendenti , emergenti , annessi e connessi , e con ordinare , che pendente detta causa si dovesse soprasedere dalla fabbrica . Rimessosi alla medesima Giunta , ed interposti il seguente decreto : *Stante ista commissione E. S. & ex quo partes fuerunt vocatae & audita , ac stante accessu super loco , iste Rev. P. Rector Ven. Collegii Soc. Jesu in Cassaro h. v. possit proseguire edificium inceptum , de quo agitur , usque ad angulum cortilis ejusdem Collegii tantum & dumtaxat , & non supra dormitorium ; il Giudice della Monarchia Truxillo nè anche volendo concorrervi , se stendere altro suo contrario decreto . Stante ista commissione E. S. & ex quo partes fuerunt vocatae & audita , & stante accessu super loco , iste Rev. P. Rector Ven. Collegii Soc. Jesu in Cassaro h. v. possit perficere edificium inceptum de quo agitur , & supra dormitorium in frontispitio viae publicae marmorariorum , ita quod in dicto edificio incepto & perficiendo possint aperiri fenestrae aptae ad recipiendum lumen , non vero ad prospiciendum seu ad habendum prospectum intus Monasterium Septem Angelorum , & aliter aperta claudantur &c.* Senza farsi coscienza , che lo stante ista commissione E. S. non era a lui solo indirizzato , ma a tutta la Giunta de' Presidenti e Consultore , ed a lui come sorrogato in luogo di un altro che non poteva intervenire .

Passarono iriferiti decreti della Giunta in cosa giudicata , mal grado il disparere del Giudice Truxillo , sì perchè furono providenze economiche prese per la via superiore del Governo , sì ancora perchè contro a' decreti di un Tribunale supremo , che escono sotto nome del Principe , è irregolare l'accordarsi richiamo senza espressa di lui grazia , & *executo decreto* . In fatti non lascia il Tribunale del Concistoro di rappresentare , che il Collegio con replicati memo-

viali domandò al Cardinale l'appellazione al Tribunale superiore; a questi ricorsi non volle il Cardinale dare orecchio; perciò il Collegio ricorse alla Maestà Cattolica del Re Filippo V. da cui con suo dispaccio Reale de' 18. Gennaro 1703. venne ricercata la ragione, perchè la causa tra gli Ecclesiastici fosse data in mano a' Laici, e si ordinò che frattanto non si facesse novità.

Non sappiamo però nascondere la nostra maraviglia, come siesi potuto con accerto della verità darfi per assoluto nella relazione, che il Collegio con replicati memoriali avesse domandato al Cardinal Vicerè l'appellazione al Tribunal superiore; e che per non essergli dato orecchio, il Collegio ne ricorse alla Corte di Madrid. Crediamo certamente, che i Gesuiti avessero dato ogni stimolo al Cardinale, perchè desse loro qualche scampo dalle sentenze della Giunta, e che fosse stato lor negato come domanda impertinente, qual si era appunto quella di averfi a concedere appellazione a Tribunale superiore dalla Giunta de' Presidenti e Consultore: Tribunale, che non ha altro Superiore in Sicilia, siccome è a tutti palese, di non minore autorità ch'era in Napoli il Consiglio Collaterale, sopra di cui non era altro superiore, secondochè non l'avea lo stesso Principe; e soltanto si accordavano i rimedj esstraordinarj, come a dire nullità o reclamazione, de' quali non si fa parola nella relazione, ma di semplice appellazione. Ma non per tanto, senza mostrarsi inclinazione a' Gesuiti, ha potuto riferirsi a S.M. per motivo del loro ricorso alla Corte di Madrid, l'esserli lor negata dal Vicerè l'appellazione. Potè esser ella un'intrapresa de' Padri, i quali ben poterono asserire ciocchè lor piacque alla Maestà del Re Filippo, qualora neppur per ombra furono intese le Monache: le quali se avessero avuta la sorte di poter rappresentare a quel piissimo Monarca la lor ragione, non avrebbero certamente i Gesuiti ottenuto il secondo rescritto; ma non giusto motivo di lor ricorso.

Passa più innanzi la relazione. E perchè a questo dispaccio reale non fu data sollecita risposta, pertanto il Re Cattolico Filippo V. con altro suo real dispaccio a' 14. Gennaro 1704. ordinò, che non ostante l'aver domandato mesi sono, e quasi un anno l'informe della controversia vertente tra il Collegio e il Monastero delli Sette Angeli, perchè altronde era pienamente informato; dichiarò che non avendo potuto commettere a persone laiche, trattandosi affare tra persone ecclesiastiche, fusse la causa riconosciuta dal Giudice Conservadore del Collegio: e quando si avesse a passare, si passasse nel Tribunale della Monarchia, giusta il costume delle cause ecclesiastiche, delegando in luogo di Monsignor Truxillo sospetto al Monastero a D. Francesco Miranda allora Inquisitore in questo Regno.

Quan-

Quanta venerazione abbiamo per questi regj rescritti, altrettanto però crediamo, che niuno ostacolo apportino alla chiara ragione del Munistero, nè possano in nulla inficiare la susseguente real determinazione del Re Vittorio, pe' motivi che tra poco siamo per riverentemente rappresentare alla Suprema Giunta.

Del resto chi non resterà persuaso del gran maneggio dovettero fare alla Corte di Madrid i Gesuiti, e che tai rescritti fossero stati rilasciati dalla Maestà di quel glorioso Monarca, non già con cognizione di causa, e fatta matura riflessione all'affare; ma ben vero per importune preghiere, e sotto asseritive lontane dal vero, per mezzo di persone gravi, che procurarono di esagerare un eccesso contro la pietà, qualora non sene fusse accordata la petizione; in riflettendo seriamente con quanta felicità fusse lor riuscito d'ottenere, che posta da parte una provvidenza economica, data fuori con tanta solennità e per sì rimarchevoli motivi dalla Giunta de' Presidenti e Consultore, in cui presideva il fior del Ministero della Sicilia, avesse la causa a conoscersi, non già da un Tribunale Ecclesiastico composto di uguali personaggi, ma da un semplice Prete, qual si era il Ciantro Severino, e indi in grado di gravame dall'Inquisitor Miranda: in balia de' quali si fusse stato il dare a terra ed annientare una sentenza anzi più sentenze d'un Supremo ed inclito magistrato, che ergeva il capo sopra tutti gli altri di quel Regno, per passare in fine per ultimo asilo al Tribunale del Concistoro di coscienza: in cui sebbene preseggia uno de' Presidenti, per lo rimanente è composto di Ministri giovani, che vi si mettono a tempo allo sperimento, per osservarsi i di loro andamenti nell'amministrazione della giustizia, per poter indi avanzarsi a Magistrati di maggior ordine.

E pure, chi l'crederebbe! si tratta presentemente di farsi continuare a procedere questi stessi Giudici, ovvero di averfi a conoscere della sussistenza de' lor decreti nel Tribunale del Concistoro! Come il possa permettere il Re nostro Signore, non sappiamo certamente immaginarci: quandochè è notorio in quel Regno l'attacco che avea il Ciantro Severino pe' Gesuiti, che li suppose l'unico mezzo, per conseguir l'eterna gloria, avendogli lasciati eredi della sua non tenue eredità; non meno che l'inclinazion grande verso di essi del Giudice Truxillo, che per lo più dimorava tra' Gesuiti, oltre del grande impegno dimostrato in questa causa, che il rese singolare contro il concorde sentimento de' Ministri della Giunta, e mosso a farne di livorose relazioni alla Corte.

Ci potremmo risparmiare di riferire qual esito avesse avuto di poi la causa, potendo ogni uomo di giudizio, senza farsi indovino, esser ben persuaso, pria che sel dica, che quali erano i Giudici, tali do-

vet-

vettero essere le lor sentenze. Ma al fatto. Passata la causa all' Inquisitor Miranda, n' uscì il seguente decreto sotto li 19. di Febbrajo del 1706.

Injunctio facta ad instantiam istius Rev. Correctricis Ven. Monasterii Septem Angelorum Rev. Patri Rectori Collegii Soc. Jesu sub die septima Septembris 1701. deleatur, ita quod dictus P. Rector libere valeat & possit extollere fabricam, de qua agitur, usque ad perfectionem cursorii seu dormitorii inchoati, incipiendo ubi desinit ordo superior edificii veteris, & terminat versus campanile ecclesie dicti Collegii, & quod non possit deveniri ad aliud superius edificium tertii cursorii, seu dormitorii: ac insuper quod fenestra aperienda in prospectu Monasterii fiant ad lumen recipiendum solummodo, & jam aperta Monasterium prospicientes ad eundem finem reducantur, cum distantia a solo per palmos decem: quodque paries ex parte intus sit equalis cum pariete mediante inter unam & aliam fenestram. Injunctio vero facta via reconventionis eodem die ad instantiam dicti R. P. Rectoris dictae Rev. Correctricis deleatur, expensis hinc inde compensatis &c.

Non potè far a meno il Munistero di dire di nullità di questo decreto, cumolandone il rimedio coll' appellazione nel Tribunale del Concistoro, laddove rimase per insino al 1713., allorchè il Re Vittorio Amedeo die fine alla controversia col suo reale stabilimento.

Colla semplice narrativa di questi fatti, confidati nell' alta intelligenza de' Sig. Ministri che compongono la suprema Giunta, potremmo dispensarci di entrare in maggior briga per la difesa delle ragioni del Munistero de' Setteangeli; se non credestimo di mancare al nostro obbligo, in contenendoci nel rapporto del solo fatto: per laqualcosa ci permetteranno i savissimi Senatori, che col più divoto rispetto loro esponghiamo alcune riflessioni, che n'abbiam potuto ricavar, per far via più rilucere la giustizia della nostra causa: al dicui effetto restringeremo le nostre proposizioni a seguenti punti.

In prima daremo un breve saggio della ragion del Munistero contro la fabbrica del Collegio. II. Che la cognizione di questa causa non sia spettata giammai a' Giudici Ecclesiastici, ma benvero a' Giudici Laici. III. Che i Reali rescritti del Maestà del Gloriosissimo Re Filippo V. niun ostacolo abbiano apportato alla ragione del Munistero. IV. Che la Real determinazione del Re Vittorio Amedeo di Savoia sia uniforme ad ogni dritto, non meno che a' sacri canoni. V. E finalmente dimostreremo il pregiudizio risulta al Sovrano diritto, in rimettendosi questa causa al Tribunale del Concistoro Giudice Ecclesiastico.

In cui si dà breve saggio della ragione del Munistero contro la fabbrica del Collegio.

Tuttochè la dimostrazione della chiara giustizia del Munistero contro i PP. Gesuiti dipenda dall' oculare ispezione, dalla pratica di quella Regione, e dal giudizio de' Periti, piucchè da legali ragioni; ad ogni modo ne rapporteremo talune, che crediamo esser bastantissime, per darne un chiaro argomento, e dileguare qualunque ombra di dubbio, che potesse aver ingombrata la verità nelle illuminate menti de' Signori della Suprema Giunta: conciossiachè non avendo qui processo, o almeno quegli atti che furono formati nella Giunta de' Presidenti e Consultore, laddove fu esaminata sottilmente ogni parte di questa causa; non possiamo così fogli alla mano far comparire quella verità, su di cui sta fondata la ragione del Munistero.

Supponghiamo però, secondochè abbiain disopra di leggieri accennato, che assai meno scrutinio di quel che ne tenne quella Giunta, faccia mestieri, per conoscere la giustizia assiste al Munistero, e l'insufficienza della preensione de' Gesuiti. E come basterebbe per grande argomento di questa verità il solo fatto, d' essersi per tale conosciuta dall' avvisata Giunta, che vuol dire da uomini chiarissimi, e che per ogni verso avean dato al Mondo troppo saggio di lor saviezza, prudenza, e integrità, che gli avean fatti degni di quel supremo grado; così restringeremo questo discorso, in dimostrando l'insufficienza de' contrarj decreti degli altri Giudici, seguendo la volgar massima: *Cognito uno ex contrariis, cognoscemus & aliud contrarium.* (a)

Domandò il Munistero nel 1673. che restasse inibita la fabbrica del Collegio, come quella che non gli era distante più di dodici palmi, e che gli avrebbe cagionato intollerabili servitù, e per l'introspetto, e per l'altezza dell' edificio, onde gliene derivava l'impedimento de' raggi del Sole, e de' venti salutarj, non meno che il soffocamento dell'aere. Introdottosene il giudizio nella Corte Pretoriana, n'uscì il già riferito decreto tutto a prò de' Gesuiti, che con poco di vario fu eziandio confermato dal Giudice delle prime appellazioni.

C

L'in-

(a) L. 1. ff. de his, qui sunt sui vel alien. jur. l. ex duob. & l. seq. ff. de vulgar. & pupill.

L'ingiustizia di questi decreti si manifesta da se stessa, poichè supponessero que' Giudici, che le medesime regole, che han luogo per gli edifizj de' privati, militino ancora per que' de' luoghi pii, e specialmente pe' Munisteri di Monache. E' verissima la regola prescritta dalle nostre leggi (a), che a ciascheduno sia lecito d'innalzare il suo edificio per insino alle stelle, qualora e' non sia a contraria servitù soggetto: anzi che non competa niuna azione al vicino di poterne impedire l'innalzamento, perchè gliene vengano oscurate le sue case. Non mancando Giureconsulti, che han sostenuto, ancorchè con poca felicità, il dritto di proibire al vicino a non innalzare l'edificio, e di non offendere a' lumi dell'altro; potersi un restringimento della naturale libertà piuttosto, che con proprio nome di servitù appellare. Tuttavia queste belle regole vengono limitate da' nostri Dottori, quantevolte per qualche statuto, consuetudine, ovvero legge indirizzata al comun bene, altrimenti non venga stabilito: (b) e via più qualora l'edificio, che si vuol costruire, sia espressamente in tutto vietato dalle leggi, o si presuma fatto ad emulazione (c).

Ciò posto, resta a vedere, se il Collegio di Palermo sia da veruna legge vietato a costruirsi dodici palmi distante dal Munistero de' Serrangeli, e se possa presumersi, senzachè faccia mestieri al Munistero di provarlo, fatto ad emulazione; per potersi dir compreso nell'eccezion della regola, concedente ad ognuno la libertà di estollere il suo edificio perinsino alle stelle.

Egli è certissimo, che essendo il Munistero de' Serrangeli fondato e compiuto da lunghissimo tempo, e propriamente fin dal principio del secolo passato sotto il governo del Vicere Marchese di Favara, pria che il Collegio fusse ancora *in rerum natura*, la di cui costruzione è incominciata circa il 1673., allorchè questa nuova opera fu dinunziata; non potea la fabbrica di un tal Collegio estollerfi senza un notabile pregiudizio del Munistero da ogni dritto vietato e abborrito, Imperciocchè, specialmente a pro de' munisterj di monache, vien limitata ogni regola legale, e ristretta la libertà d'innalzare gli edifici contro di essi, siccome han comunemente tenuto i DD., che si possono osservare presso lo Sperelli, il Rovito, Cacciopoli, pecc-

(a) *L. altius 8. Cod. de servit. & aqua, l. cum eo 8. ff. de servitut. urban. praediorum.*

(b) *Molina de just. & jure, tom. 3. tract. 2. disput. 709. num. 1. cum seqq. Connan. August. Barbos. in d. l. altius.*

(c) *L. opus novum, ff. de operibus public. Pecchius de servit. tom. 2. cap. v. quest. v. n. 42. & ceteri ab eo allegatis.*

peccaturo, Novario, ed altri: (a) e sene riferiscono gli esempj dal Cardinal di Luca (b), laddove egli non pose in disputa il dritto delle monache contro le persone private, ovvero contro i luoghi pii di regolari uomini, ma soltanto esaminò l'articolo, *ubi agatur inter duo monasteria aequae monialium*, pe' motivi, che si possono nel suo discorso osservare. E pure il medesimo Giureconsulto sostiene, che eziandio quando si tratti tra due munisteri di monache, abbia luogo la stessa limitazione, e sia in libertà del più antico di proibire al nuovo la fabbrica che si vuol costruire.

S'avvale nondimeno il lodato Autore di differenti motivi, cioè che quantevolte la controversia si agiti tra privati, attenta la limitazione comunemente data all'Imperial costituzione; cessando il solo motivo dell'emulazione, tutti gli altri accessorj e pregiudizj, che si possono inferire al vicino col nuovo edificio, non vengano in niuna considerazione: attendendosi soltanto l'utilità di colui, che sta edificando nel proprio suolo. Ma non così, qualora la controversia sia per que' luoghi, ne quali concorre il favor pubblico, o che abbiano altra qualità, che gli renda privilegiati, siccome essonno i luoghi religiosi: perocchè allora viene in considerazione qualunque servitù o pregiudizio, che coll'innalzamento della nuova opera a tal luogo si cagioni: *Licet enim*, avvertisce il Cardinale, *ad communiter notata in l. altius, cessante motivo emulationis, hujusmodi accessoria & consequitiva praedicia non spectentur, quoniam principaliter attenditur utilitas edificantis in suo; nihilominus id cessat in locis publicis, seu alias aliquam qualitatem habentibus.* (c)

Aggiungendo, che altro motivo non faccia mestieri di allegare a un munistero di monache, per far inibire la nuova fabbrica di un luogo pio di religiosi uomini, che quello fondato nella sola onestà: *Unice fundatum in ratione honestatis, quae ob virorum aspectum, vel introspectum violari posset, aut scandalum producere, sive praedicialem servitutem monialibus inferre* (d). Sicchè nel nostro caso non occorrono cotante sottili perquisizioni, bastando solo che sia vero, il Munistero de' Serrangeli esser più antico del nuovo

C 2

Col-

(a) *Sperelli dec. 58. num. 6. & seqq. Rovitus dec. 92. num. 7. Cacciopoli dec. 157. nu. 20. cum seqq. Novarius super pragmat. 2. de Monialib. Franciscus Rocco respons. leg. cap. 18. Costa Sicul. cons. 28. n. 12.*

(b) *De Luca de servitut. discurs. 18. n. 2.*

(c) *Ad text. in l. fin. §. fin. C. de servit. & aqua, ubi Glosa, Cynus, Albericus, & cat. de quibus in celebri Romana tramontana coram Pirovano & Buraatto impress. apud Rub. tom. 1. singular. fol. 514. & 515. illaque Buraatti habetur etiam inter suas dec. 631.*

(d) *De Luca loc. cit. n. 3. referens plures decisiones Rotae Romanae.*

Collegio de' Gesuiti; per potersene col solo motivo di onestà aver per giusta e sopra ogni dritto fondata l' inibizione.

E in vero questo sol motivo vien sostenuto valevole non meno da' sacri canoni, che dal dritto civile. Evvi espressa proibizione de' canoni, laddove i munisteri di donne monache son vietati edificarsi vicino a' luoghi pii di religiosi uomini: *Monasteria puellarum longius a monasteriis monachorum, aut propter insidias diaboli, aut propter oblocutiones hominum, collocentur* (a). Questo canone, come quello ch' è preso dal Concilio di Agde, è stato comunemente ricevuto e commendato da' Canonisti tutti e Civilisti, per la ragione che n' assegna Innocenzio III. (b): *Quanto devotio religiosorum virorum studiosius mandatis divinis inheret, & Creatori suo placere per opera sanctæ conversationis intendit; tanto humani generis inimicus ad seductionem eorum inextricabili laqueo nititur irretire.*

Senzachè nelle costruzioni di nuovi luoghi pii non meno per ordinazioni generali de' canoni, che per particolari disposizioni de' Sommi Pontefici, n' abbiamo le proibizioni, secondochè riferisce la Romana Ruota (c): *Alteram scilicet generalem sacrorum canonum, & conciliorum &c. alteram vero specialem ex peculiaribus singulorum ordinum & religionum indultis & privilegiis, quibus per Summos Pontifices prohibitum fuit personis ecclesiasticis ac religiosis in civitates ac loca quacunque introductis atque receptis, ecclesias, conventus, ac monasteria edificare, sive jam edificata recipere, habere & habitare, infra certa præscripta spatia ab aliis ibidem jam erectis ac institutis distantia.* Le quali disposizioni generali non han potuto giammai con nuovi indulti, o per atti contrari abolirsi, pel motivo che la stessa Ruota n' avvisa: cioè, che non sieno state tali ordinazioni concesse graziosamente a taluni luoghi pii; ma per altra più alta e potente cagione: *Ad evitandas emulationes, jurgia, dissensiones & scandala, quæ oriri possunt ex eorum vicinitate.* In vigor delle quali alcune volte si è prescritto lo spazio di cenquaranta canne, e talvolta più, siccome si può osservare dalle costituzioni pontificie. (d)

Intorno però alla distanza de' luoghi pii di religiosi uomini da' munisterj di monache, il canone non contento della parola *longe*, che

(a) *Can. Monasteria*, 18. q. 2. ex Concilio Agatense c. 28.

(b) *Lib. 1. epistol. 80. fol. 38.*, & cap. quanto, de offic. judic. ordinar., ubi Gonzalez.

(c) *Rota par. 10. recentior. dec. 377. n. 15. & 16.*

(d) *Bulla Clem. 8. in constitut. quæ incipit quoniam ad institutum*; 99. in Bullar. Rom. & alia Pauli V. de anno 1608. & Gregorii XI. 31. in Bullar. Rom. Van-Espen par. 1. tit. 24. cap. 5. n. 5.

che sovente in infinitum (a), e invece di longissime si è presa (b); si è avvalorato della dizione *longius a Monasteriis monachorum*, la quale viene a dinotare maggior distanza, e talvolta si pone in escambio di *procul* (c), quasi ch' volesse significare: non permetta Iddio, non sia unquema, che i religiosi uomini abbiano a star vicini a' munisteri di monache. E per qual ragione? *aut propter insidias diaboli, aut propter oblocutiones hominum.*

Ne è fuor di proposito la sposizione del nostro Scipione Rovito, il quale sebbene con semplicissima frase spiegato si fusse; tuttavia assai confacente è il di lui sentimento alla nostra causa. E' suppone, che quando si possano evitare le insidie del diavolo, non si potranno giammai sfuggire le murmurazioni degli uomini, che a cagione di tal vicinanza di luoghi religiosi di maschi e femmine possono insorgere: *Quasi dicat, quod si evitentur insidie diaboli, non tamen poterit evitari oblocutio hominum: hoc est, ne homines murmurent, & male loquantur de hujusmodi promiscuis aspectibus: obloqui enim de sui proprietate idem importat, quod maledicere & obrectare.* (d)

Indi le proibizioni de' munisteri doppj ne vennero (e), i quali non solo intender si debbono per quelle case religiose, laddove insieme uomini e donne dimoravano; ma eziandio, al riferir del Van-Espen, (f) qualora fossero vicine in guisa, che si potessero udir le voci delle persone. *Duplicia monasteria sunt, non in quibus cum viris simul in eodem loco feminae debebant; sed ita in propinquo, inquit Zonaras, ut voces audire reddereque invicem possent.*

Non sono state neppure le Imperiali costituzioni lontane da simili ordinazioni: abbiamo molto espressiva quella dell' Imperador Giustiniano (g), in cui non solo proibì a' religiosi uomini il conversare con monache; ma che in niun conto occasione aliquam excogitare, qua communicationem aliquam cum ipsis habeant; sed ita segregatos esse, ut nullam participationem ad invicem ob quamcumque causam habeant ipsi, neque excogitari aliquam occasionem. . . . Sed soli per se homines in quolibet monasterio degant, a vicinis sibi per quamcumque causam monasteriis segregati, &c. Ed altrove (h) n' assegna la potentissima cagione: *neque enim per hanc causam aditum ipsis*

pa-

(a) *L. a divo, §. si post, ff. de re judic.*

(b) *L. apparet, ff. de itin. act. priv.*

(c) *Barbos. tract. var. diction. 192. n. 1.*

(d) *Rovitus d. dec. 192. num. 20.*

(e) *Syn. Nicen. 2. can. 20.*

(f) *Van-Espen p. 3. de codicib. & collect. canon. a sæculo 6. ad 8.*

(g) *L. Sanctissimarum Ecclesiarum, C. de Episcop. & Cler.*

(h) *Novell. 133. de Monachis & ascetis, & eorum conversatione, cap. 3.*

patere concedimus: nam si ipsa præciderimus principia & errorem, qui per aspectum se animis hominum insinuat, & exinde ad mala lubricitatem prohibuerimus; multo clementior & facilius existat sacris decorationibus vite in melius emendatio. In tal guisa i sacri canoni, i Sommi Pontefici, e' Sovrani legislatori hanno abborrito di potersi edificare luoghi religiosi di uomini vicini a' munisteri di monache. Aggiugneshi a tutto ciò l'autorità de' nostri Dottori, i quali concordemente han tenuto, che quantunque allorchè un privato voglia impedire l'innalzamento del nuovo edificio all'altro privato, gli convenga allegare e provare, che si voglia fare ad emulazione; non faccia ciò mestieri al Munistero di monache, contro di cui ogni volta che si vuole edificare, e specialmente da' religiosi uomini, come cosa proibita dalle leggi, debba l'edificio averfi come fatto ad emulazione, secondochè lo attesta l'allegato Rovito col seguito di moltissimi autori (a): *Præterea, dato, & non concesso, quod sola æmulatio esset attendenda; statim cum quis ædificat ad prospectum alicuius religiosi, ex illo solo actu censetur ædificare ad æmulationem, &c.* E quantunque cotesta regola sia contrastata, s'ella possa adattarsi alle case de' religiosi uomini: volendosi specialmente da Antonio Padilla (b), che il motivo di onestà militi solamente pe' munisteri di monache; un tal contrasto non entra nella nostra specie, dove trattiamo di pregiudizio, che si vuole irrogare a munistero di monache, perciù non può entrare ombra di dubbio, siccome più largamente potrà osservarsi presso Pecchio ed altri infiniti autori da lui addotti (c).

Niuno ostacolo farà alla nostra ragione ciocchè si asserisce dall' Autor della contraria scrittura: cioè a dire, che sebbene la muraglia della clausura del Munistero sia distante dodici palmi da quella del Collegio; tuttavia che quantevolte le monache si vogliano ritirar più addentro nel centro delle loro abitazioni, lo sia assai più distante. Dio immortale! e quai paradossi sentiamo! ben conoscendo egli, che troppo breve tratto sia quello di dodici palmi tra l'una e l'altra casa religiosa; per potergli dare maggiore estensione, vorrebbe obbligar le Monache a non far uso del proprio luogo, e di ritirarsi nel centro di esso, ovvero nella rimota parte, per

(a) *Rovitus loc.cit. num. 19. Borgn. Cavalc. dec. 8. in fin. par. 4. Germin. in cap. 1. in princip. n. 6. de statu regul. in 6. Bero. conf. 135. n. 10. v. 3.*

(b) *Padilla in l. altius, versic. neque rursus n. 19. cum seq. C. de servit. Antonius Gomez in l. 46. taur. n. 9.*

(c) *Pecchius de servitut. tom. 2. cap. 5. qu. 5. per totam, & præcipue n. 26. vers. licet postea.*

per non essere elle da' Gesuiti infestate. Non la crediamo opposizione degna di risposta.

SE però oltre del motivo di onestà, potente da se solo a ributtare qualunque pretesione della contraria parte, concorressero a pro del Munistero gli aperti pregiudizj d'intollerabili servitù: come son quelle dell'impedimento de' solari raggi in tempo d'inverno, e de' venti salutari l'està, non meno che il soffocamento dell'aere; chi potrà rievocare più in dubbio, che troppo massiccia sia la di lui ragione? Or questo ancora si volle dalla Giunta de' Presidenti e consultore esaminare, secondochè fu verificato coll'oculare ispezione di que' supremi Ministri, adoperandovi esertissimi periti così in matematica che in medicina: i quali diedero il lor parere trall' altro, che la muraglia del Collegio distante dalla clausura del Munistero pel tratto di non più che dodici palmi, gl'impediva i solari raggi nel tempo d'inverno, e il refrigerio de' venti salutari in tempo proprio, ed inoltre che grande soffocamento d'aere ne venivano quelle religiose a patire: pregiudizj tutti che son maggiori nella Città di Palermo che in altra Regione di Europa, perocchè stando ella situata dirimpetto alle coste d'Africa, piucche qualunque altro luogo vien riscaldata dal sovrabbondante calore nell'està, e soggetta a grande umidità nell'inverno.

Ciò posto per vero, siccome egli è indubitato; che ragione potrassi omai avere di quanto nella dotta scrittura l' Autor di essa col suo artificioso sermone va esagerando? perocchè quantunque ei non possa dubitare, che il Munistero sia più antico del nuovo Collegio; fa gran fondamento nell'asserire, che laddove si è tirata la linea della muraglia che segli contrasta, erano delle vecchie case, le quali aveano la lor competente altezza, anzi che vi erano ancora delle finestre. Quando fusse così (il che ponghiamo ancora in dubbio, poichè non da per tutto vi erano case; nè nella medesima distanza); non si è fatto carico, che coteste case private non aveano l'altezza che ora si vuol dare al Collegio, ma erano assai basse: e che in ogni caso avea giusto dritto il Munistero di astringerne i padroni a vendergli la servitù di non alzarle all'altezza del Collegio, ancorchè vi fusse la via frammessa, al riferir di Antonio Gomez, del Padilla, del Presidente de Franchis, e di tutti i nostri Dottori. (a)

Al di cui proposito in proprj termini sen' ha la decisione del Supremo Consiglio Collaterale di questa Città di Napoli, riferita dal Cardinal di Luca (b), tra il Munistero della Maddalena e la casa de' Rota,

(a) *Apud Rovitum d. dec. 92. n. 24.*

(b) *De Luca de servit. discurs. 19. n. 2.*

Rota, le cui finestre furono di ordine del medesimo supremo Senato fatte ferrare, *quamvis domus esset antiqua, nullaque hinc inde concurreret innovatio &c.* Lo stesso rapporta deciso lo Sperelli (a), allegando la sudetta ragione: *ut moniales perpetuam clausuram patientes non cogantur omnimodam aeris suffocationem pati, atque, ut dici solet, viva sepeliri.*

Si fa egli inoltre gran meraviglia, che l'impedimento de' solari raggi e de' venti salutari, o il soffocamento dell' aere possa essere valevol ragione d' inibizion alla fabbrica del Collegio: volendo che le leggi e i nostri autori non abbiano giammai considerato per giuridico un tal motivo, sembratogli perciò una nuova scoperta di terra incognita. E pure s' egli avesse data un' occhiata sola al Cardinal di Luca ed alle decisioni della Romana Ruota, se gli sarebbe tolta la meraviglia, in osservando, che i riferiti pregiudizj abbiano dato sempremai motivo valevolissimo a muover l'animo de' Giudici a pro de' monisteri di monache: tanto che il lodato Cardinale in discorrendo pro veritate (b) sull'articolo: *an & quando unum monasterium monialium se opponere possit alteri contiguo monasterio etiam monialium, eique impedire altiore elevationem ob præjudicium luminum, vel Solis, aut salubrium ventorum, & aeris suffocationem*; non mette punto in esitazione la verità del nostro assunto: soltanto egli ebbe occasione di dubitare, perciocchè si trattava tra due monisteri di monache: e pure dopo aver riposto ad alcune difficoltà, conchiude a pro del più antico monistero, col motivo: *quod huiusmodi novi ædificii elevatione magna causaret præjudicia antiquo monasterio, tam circa privationem salubris solis hybernæ, quam circa privationem ventorum salutarium, ac etiam aeris suffocationem & humiditatem.* E poco dopo e' dà per certissima la regola, *quæ ubi agitur præsertim de monasteriis monialium, videtur indubitata, per la troppo convincente ragione, degna in vero di esser considerata da ogni uomo fornito di buon senno, e che nutrisca nel suo petto Cristiana pietà: Cum non possint exire a loco, neque solis vel aeris beneficium alias obtinere, unde contra pietatem ac humanam rationem esset eas sepelire vivas, &c.*

Potrà eziandio l'Autor della scrittura sodisfarsi, in leggendo le decisioni della Romana Ruota (c), nelle quali ritroverà registrato non solo quanto fu deciso in casi simili, ma i consulti medici, e i discorsi, che furon fatti in questa materia d'impedimento de' raggi solari e de'

(a) Sperelli dec. 58.

(b) De Luca citat. discurs. 18. de servit.

(c) Rota in Romana tramontana coram Buraldo & Piorano, quæ sunt impressæ apud Fenzon ad statuta urbis, cap. 104. plenius repetita apud Rubenm tom. 1. singularium ex pag. 509. cum seqq.

venti salutari, e della soffocazione dell'aere; e si ricrederà, che furono motivi bastanti, e tenuti per opposizioni giuridiche, e non per nuove scoperte, per quali e' l'esagera. Lo stesso gli avverrà, se si degnerà osservare quanto rapporta Mario Muta in una delle sue decisioni, che per appunto fa lungo esame della stessa specie a proposito di un monistero di monache (a). E più largamente appresso Pecchio (b), il quale trascrive interamente una decisione di Ruota sulla controversia insorta tra' Domenicani e Gesuiti, in fine della quale, essendosi data per contro a' Domenicani, che avevano impedito l'edifizio a' Gesuiti; sene rapporta la ragione: conciossiachè trattavasi tra due luoghi pii di religiosi uomini, non già con monisteri di monache. *Nam huic fundamento fuit responsum per Dominos, quod Covarruvias & alii prædicti loquuntur, quando privatus vult altius tollere in præjudicium ecclesiæ, vel etiam in casu quo religiosi volunt altius tollere in præjudicium ecclesiæ monialium; sed quando agitur, pro ut in casu nostro, inter duo monasteria virorum, quia tunc illi qui volunt altius tollere, habent privilegium a jure id faciendum, dummodo non faciant ad emulationem &c.*

Gli vogliamo ancora additare un luogo di Ulpiano (c), in cui e' fa espressa parola dell'impedimento de' solari raggi, ivi: *Sin vero in heliocamino vel solarario, dicendum erit, quia umbram facit in loco, cui sol fuit necessarius, contra servitutem impositam fieri.* E più sotto: *Interdum dici potest, eum quoque, qui tollit ædificium, vel deprimit, luminibus officere, si forte κατά ἀντανάγκην, vel pressura quadam lumen in eas ædes devolvatur.*

DA quanto abbiám detto su questo punto, crediamo aver dato bastante riprova per un saggio della ragione del Munistero, e della giustizia delle sentenze profferite dalla Giunta de' Presidenti e Consultore nel 1702.: siccome all'incontro dell'ingiustizia de' decreti delle Corti inferiori, e di quello specialmente dell'Inquisitor Miranda, il quale niun carico facendosi della ragione del Munistero, delle sentenze a suo favore con tanta cognizione di causa ottenute, con indicibile facilità interpose il suo decreto, gittando a terra quanto si era dalla riferita Giunta ordinato.

Non possiamo però tacere la capricciosa proposizione dell'Autor della contraria scrittura, il quale non contento di magnificare i decreti a pro del Collegio interposti; si fa lecito di stabilire per base della sua intenzione, avere il Collegio ottenuto quattro sentenze con-

(a) Muta dec. 8.

(b) Pecchius de servitut. loc. cit. qu. 5. per totam.

(c) In l. si arborem, & §. per contrarium, ff. de servit. urban. præd.

formi, cioè due dalla Corte Pretoriana e dal Giudice delle appellazioni, la terza dal Giudice Truxillo, e la quarta dall' Inquisitor Miranda: nè vuole che si tenga conto niuno delle sentenze della Giunta de' Presidenti e Consultore, smaltendole per monete di falso conio, e come profferite da Giudici incompetenti, e che non poteano a patto niuno por mano in questa causa; quandochè pria della Regia determinazione del Re Vittorio Amedeo, le sole providenze di essa Giunta son quelle, che sono state legittimamente prese nonmeno per la giustizia assisteva al Munistero, che per la competenza de' Ministri, che le hanno interposte: e i decreti delle riferite Corti, siccome quelli del Ciantro Severino e dell' Inquisitor Miranda, non possono rinvenir sostegno ove poggiarsi: come interposti da Giudici ecclesiastici dell' intutto incompetenti alla cognizione di questa causa. La qual cosa via più resterà chiarita coll' esame del seguente punto.

§. I I.

In cui si dimostra, che la cognizione di questa causa non sia spettata giammai ad Ecclesiastici, ma ben vero a Giudici Laici.

S Periamo brevemente spedirci dalla dimostrazione di questa verità, la quale vien fondata sulla Consuetudine della Città di Palermo, e sull' osservanza anche tenuta in questa causa; convien però prima raccordarne ciocchè abbiain disopra nella narrativa del fatto riferito, dove abbiain fatto parola, che questo giudizio di nuova opera era già incominciato nella Corte Pretoriana, era passato al Giudice delle prime appellazioni, ed indi al Tribunale della Regia G. C., allor quando i Gesuiti ottennero dal Vicerè il rescritto de' 22. di Maggio del 1674. *El Juez Conservador del Colegio, a quien toca, haga el viso logo.* Un tal rescritto fu pregiudizialissimo alla real Giurisdizione, perocchè la cognizione di questa causa spettava per appunto allora al Tribunale della R. G. C., ove stava pendente in grado di appellazione, non già a Giudice ecclesiastico, e molto meno al Conservador del Collegio.

Legittimamente si era questo litigio introdotto nella Corte Pretoriana, mentrechè in vigor di legge municipale della Città di Palermo, la cognizione di simili cause spetta al di lei Pretore insieme co' Giudici Pretoriani, siccome a chiare note si legge dalla Consuetudine

dine della medesima Città (a), e propriamente, ivi: *parietibus & communitate murorum, & aliis similibus, ex quibus debetur servitus, vel etiam prohibetur*, in cui si dispone, che qualora n' insorgessero controversie di sorte alcuna, *ad conquerentis petitionem, per aspectum Pratoris, Judicum Civitatis Panhormi, & Magistrorum Juratorum habentium horum peritiam, terminentur.* A cotesti Giudici adunque appartenevasi questa causa, a' quali, a guisa degli antichi romani Edili, si appartiene la cognizione di qualunque specie di simili cause di servitù, sia per ispezione di profano sia di sacro edificio: ond' ebbe a dire il Campiani (b): *In Urbe quidem hoc ad Aediles cum curules tum plebejos pertinebat, quorum primis hac procuratio erat, ut ludos nempe facerent omnes, praterquam plebejos, ut publica adificia sacra profanaque tuerentur, &c.* A differenza delle Provincie, ove simile ministero a' Proconsoli era incaricato, al riferir di Ulpiano (c) *Aedes sacras & opera publica circumire inspiciendi gratia.* Continuando perciò l' allegato Campiani: (d) *Quare cuncta publici juris loca vel sacra vel profana invisere & diligenter observare debebant, ut oppidorum pulchritudinem consulerent.*

Nè fanno punto ostacolo le contrarie decretali, proibenti a' Giudici laici la cognizione de' giudizi anche civili tra persone ecclesiastiche (e), e molto meno le autorità di taluni Canonisti, che han voluto, i particolari statuti non potere tai persone legare (f): conciossiachè e' sia specialissimo, eziandio per dritto canonico, in simili giudizi *de novi operis nuntiatione*, che le leggi civili leghino le persone ecclesiastiche, avendone un' espressa decretale (g) ritratta da un' epistola del Pontefice Lucio III., in cui con troppo aperti sensi vien prescritto, doversi nelle controversie di tal natura offerire il dritto civile, le costituzioni, gli statuti. Rapportandone il Santo Padre la ragione: *Quia vero sicut humane leges non dedignantur sacros canones imitari, ita, & sacrorum statuta canonum piorum Principum constitutionibus adjuvantur.* Ond' e' prescrive: *Fraternitati tue presentibus respondemus, quod diligenter considerans,*

D 2

(a) Consuetudo panhormitana incipiens: *Si super adificiis, penes Marium Muta super Consuetud. Senatus Panhor. cap. 42.*

(b) Augustinus Compianus de offic. & potest. magistrat. Roman. ad l. 7. de offic. Presid. pag. 181.

(c) In l. 7. ff. de offic. Procon.

(d) Ad l. 7. & 8. de offic. Procon. pag. 308.

(e) Cap. si diligenti, & cap. significasti, de for. competent.

(f) DD. congesti a Barbosa super cap. que in ecclesiis, de constitution. & voto 26.

(g) Cap. intelleximus, de novi oper. nuntiat.

quod post denunciationem novi operis, siue jure siue injuria aliquid construatur, de legalibus debet constitutionibus demoliri: & quia nulla ecclesia in præjudicium alterius debet construi, ascitis sibi viris prudentibus, negotium ipsum secundum canonum & legum statuta ap. rem non differes terminare. Perlaqualcosa eziandio in vigor di pontificia costituzione viene approvata ed ordinata eseguirsi la Consuetudine di Palermo, riguardante i giudizj di nuova opera, o sia di simili cause di servitù.

Tanto maggiormente, che il Pretore della Città di Palermo e i pretoriani Giudici, in vigor di cotesta Consuetudine procedono in tali cause mere civili, non per propria ma di regia autorità, per testimonio di Mario Muta (a): il quale parla in caso più stretto, qual si è quello di proibire gli aquedotti da' fiumi pubblici: Quia cum ipse Prætor (egli avvertisce) habeat auctoritatem ex Rege, si vetaret in fluminibus publicis, diceretur facere auctoritate ipsius Regis, ac si ipse prohiberet. Disortechè non può la Consuetudine, di cui facciam parola, appellarsi un particolare statuto di Comunità laicale, da non potere gli Ecclesiastici obbligare; ma una legge di pieno vigore, della natura di quelle, che vengono sostenute dalla sovrana autorità. Confacendo molto alla presente controversia ciocchè scrisse il Pejera (b), il quale dopo aver esaminato l'articolo, se la Consuetudine possa pregiudicare gli Ecclesiastici intorno al privilegio del foro, ancorchè conchiudesse negativamente, con farsi un forte difensore della Giurisdizione ecclesiastica; nondimeno e' fa la distinzione, che ciò debba intendersi per le cause criminali, non già per le civili dipendenze: In causis autem civilibus quid sequendum ex superioribus resolutionibus facile elicitur: nam licet eadem sit canonum reservatio quoad criminales & civiles causas Clericorum, ut apud suum Judicem pulsandi sint; tamen quia in criminali accusatione majus vertebatur Ordinis dedecus, quod Clerici contra propriam honestatem cogerentur Tribunalia secularium frequentare, & tandem a Judice seculari essent pœna criminis coercendi, quæ omnia deficiunt in civilibus; ideo apud nos Prælati in aliquibus casibus cum Regibus convenerunt, ut Clericorum civiles causæ ad judicium seculare pertinere possent.

E invero tuttochè gli Ecclesiastici, gelosissimi del privilegio del foro, nella raccolta del canonico dritto sieno stati attentissimi a non lasciarlo in menoma parte pregiudicare, anche nelle dipendenze civili per munificenza de' Sovrani lor graziosamente concesso; nondimeno anche da alcuni canoni in esso contenuti la verità del nostro

(a) Muta loc. cit. cap. 12. n. 45.

(b) Gabriel Pejera de manu regia prælud. 3. n. 12.

assunto troppo chiaramente riluce: Si in adjutorium vestrum, scripsit Papa Nicolò I., etiam terreni imperii leges assumendas putatis, non reprehendimus. Fecit hoc Paulus, cum adversos injuriosos civem romanum se esse testatus est (a). E nella stessa epistola aggiugne: Ut christiani Imperatores pro aeterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus uterentur, quatenus spiritualis actio carnalibus distaret incurfibus. (b)

Zeferino Papa prescrivendo a' Vescovi di Sicilia la maniera, dovean tenere nell'accuse de' Vescovi; non isdegnò di raccordare, che ciocchè egli avea prescritto, & leges seculi id ipsum fieri precipiunt, (c) allegando a tale effetto una legge dell' Imperador Giustiniano (d). Inoltre Eusebio Papa la stessa cosa stabilisce, ivi (e): In legibus seculi cautum habetur. Nè fu alieno Giovanni VIII. nell' epistola da lui scritta a Luigi Re di Francia, di dare alle leggi civili epiteti di venerande e per divino favore dalla bocca de' pietosi Principi profferite, ivi (f): Sed venerandæ leges divinitus per orationem principum promulgata: alla dicui osservanza volle che soggiacesse la Chiesa Romana. E molti e molti altri canoni e decretali de' Pontefici nella raccolta del canonico dritto si rinvencono, che in grazia della brevità tralasciamo, da' quali si raccoglie, ch'è non sieno stati giammai lontani di osservarsi coteste utilissime leggi e statuti, specialmente nelle dipendenze civili, e soprattutto di dinunzie di nuova opera, e che in nulla ripugni a' sacri canoni lo Statuto Palermitano.

Viene tutto ciò confermato dalla ragion naturale, per cui gli Ecclesiastici e' lor beni sono obbligati osservar quelle ordinazioni, che sono costituite alla pace e all' utilità pubblica, come membri della stessa Repubblica (g): dacchè del Clero e del Popolo una sola Repubblica si compone, e perciò i chierici sono meritamente appellati de temporali districtu. (h) Anzi Bartolo, Valasco, insieme con Gregorio Lopez, Cabedo, Marta, ed altri da' medesimi allegati,

(a) Can. si in adjutorium, 10. distinct.

(b) Can. quoniam, 10. distinct.

(c) Can. accusatores 1. 3. qu. 9.

(d) In l. cum Papinianus, C. de sentent. & interloc. omn. judic.

(e) Can. in legibus, 12. qu. 2.

(f) Can. nemo, 16. qu. 3.

(g) L. jubemus, C. de sacros. eccl. quam illustrat Panciroli lib. 1.

var. cap. 164.

(h) In cap. final. de offic. deleg. lib. 6.

ti(a), han sostenuto ; che gli Ecclesiastici, quando non si tratti di cose sacre, ed appartenenti al ministero dell' altare, *tanquam uni de populo reputantur*. Adunque per ogni dritto, all' avviso di tanti gravissimi Autori, gli Ecclesiastici vengono obbligati ad osservare i statuti civili de' laici, i quali sieno stati per bene della Repubblica introdotti, nella stessa guisa ch'è non possono ricusar d'ubbidire agli editti e alle ordinazioni generali de' Sovrani, siccome riferiscono il Bellarmino, il Farinaccio, Marta, Molina, Covarruvia, Menocchio, Avendando, Bovadilla, Sarmiento, Solorzano &c.(b) Nè si dovrà tener conto di quel che va raccogliendo il Gonzalez sulla decretale tratta da un'epistola d'Innocenzio III.(c), sforzandosi di provare, che coteste leggi e statuti obblighino gli Ecclesiastici qualora non sieno contrarij a' sacri canoni, ed alle leggi ecclesiastiche, in vigor della sola ragion naturale, colla forza direttiva, non già coattiva: perocchè, che che sia della verità di tal distinzione, e comunque si voglia, ella non è contraria al nostro assunto: bastando che dallo statuto, di cui favelliamo, sieno gli Ecclesiastici ligati, sia per ragion naturale, sia per forza direttiva ovvero coattiva. Non possiamo però tacere, che l'Inquisitor Gonzalez e' fu troppo attaccato agli Ecclesiastici: permodochè le di lei opinioni son direttamente contrarie ad infiniti Autori Spagnuoli, e specialmente all' allegato Bovadilla e al Salzedo, (d) i quali ne tengono per assoluta anche la pratica, per la ragione, che tali leggi riguardando le cause civili, legano e comprendono i beni degli Ecclesiastici, *los quales regularmente, segun la comun opinion, no gozan de los privilegios ecclesiasticos*. E più eruditamente gli risponde il moderno Canonista Gibert (e), il quale dopo aver rapportato il celebre passo di Sant' Ottato Milievitano

(a) Bartol. in l. 1. ff. ad municip. n. 11. Valascus consultat. 10. nu. 2. Gregorius Lopez in l. 5. tit. 2. glosa 2. partita 1. Cabedo de patron. c. 36. n. 1. Marta de jurisd. 4. p. cas. 1. n. 27. Lupus allegat. 10. ubi Mandosius, Salzedo in prax. cap. 55. Paz in l. 3. Styli, num. 338.

(b) Bellarmin. lib. 1. de Roman. Pontif. cap. 7. & de cler. cap. 28. Farinac. de inquisit. qu. 8. n. 30. Marta de jurisd. cas. 1. n. 27. Molina to. 1. de just. disput. 31. Covarru. in regul. possessor. 2. p. §. 4. n. 9. Menoch. conf. 800. n. 21. & conf. 1000. Avendando de exequend. 2. p. cap. 14. Bovadill. 2. politic. cap. 28. n. 122. Sarmiento lib. 7. select. cap. 13. Solorzan. tom. 2. de jur. Indiar. lib. 3. cap. 27. n. 26.

(c) Gonzalez in cap. quæ in ecclesiarum, de constitut. n. 12.

(d) Bovadilla ubi supra cas. 41. & 42. Salzedo ad practic. Bernard. Diaz cap. 55. pag. 170. & seqq. vers. primo, & vers. secundo.

(e) Jo: Petrus Gibert. corp. jur. canon. per regul. natural. ordin. &c. tom. 1. par. 1. tit. 8. sect. 3. vers. cum igitur.

tano (a) col quale troppo espressamente viene avvisato, che *Reipublica non est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica*; co' seguenti sensi la nostra proposizione compruova: *Cum igitur Ecclesia sit Reipublica membrum, adstringitur ad se conservandum legibus Principum, cujus illius cura commissa est*. E altrove. *Deus autem vult, ut omnes Christiani legibus civilibus obtemperent, & sacer quidem Episcopatus character ab hoc obsequio non liberat eos, qui ad hanc insignem dignitatem evekti sunt. Non minus ii tenentur, quam ceteri fideles presumptionis pondus in favorem Principum temporalium inclinare in omnibus, quæ ad Reipublicæ regimen pertinent* (b).

Molto meno potrà mettersi in dubbio l'osservanza di questa Consuetudine, come quella che si vede praticata perappunto in questa medesima causa dalle stesse persone che sono in giudizio. Chi potrà dubitare, che la dinunzia della nuova opera del Collegio si fusse fatta dal Ministero nella Corte Pretoriana, e che dipoi fusse passata la causa al Giudice delle appellazioni, avanti de' quali Giudici non solo i Gesuiti non si protestarono punto di loro incompetenza, ma vi consentirono formalmente, perinsinochè ne furono profferiti i decreti diffinitivi? Continuò la conoscenza di questa causa per più anni avanti di ta' Giudici, e soltanto i Gesuiti sene risentirono, allora quando passato il giudizio per appellazione nella Regia G. C., declinarono questo Tribunale col Viceregio rescritto de' 22. di Maggio del 1674. *El Juez Conservador, a quien toca, haga el viso loco*. Questi fatti indubitati, come ad evidenza chiariscono, che gli stessi Gesuiti ebbero per vero, la cognizion di questa causa appartenersi a que' Giudici laici; così non mettono in menomo dubbio l'osservanza della Consuetudine di Palermo.

Per la dicui maggior fermezza gioverà raccordare ciocchè a questo proposito scrisse Cristofaro Crespo di Valdaura (c), il quale in avanzando coll'autorità di Callistrato (d) di quanto vigore sia l'osservanza per la validità della legge; sostiene, che bastante ripruova se n'addurrà, qualora secondo quella siesi per due volte giudicato: nel qual caso egli è di sentimento, che per le geminate giudicate re rimanga pregiudicato qualunque privilegio di Forista, anzi che debba intendersi una tal legge ed osservanza della medesima forza, come se fusse stata compresa nello stesso privilegio del foro: *Secundo principaliter notandum est, son parole dello stesso Crespo, hanc ob-*

(a) Lib. 3. advers. Parmion.

(b) Idem Gibert loc. cit. col. 1. vers. constitutiones.

(c) Crespus de Valdaura observat. p. 1. observ. 1. §. 1. nu. 112. cum seqq.

(d) In l. si de interpretatione 37. ff. de legib.

servantia interpretationem eam vim habere, ut etiam si videatur contra verba feri, & aliquo modo corrigi in aliqua parte; ea sequenda sit, perinde ac si ipsis verbis fore fuisset scriptum id quod est observantia declaratum. Hac enim interpretatio non diversa sed eadem dicitur dispositio, & eandem vim habet. Che però quando non fußimo in tanta dimostrata chiarezza, ce lo persuaderebbe la pratica e l'osservanza, che all'avviso di Papa Gregorio X. (a), madre e maestra infallibile nelle umane cose, che veggiamo osservare, riputar si dee: secondochè il contrastarla nel caso nostro, sarebbe lo stesso che contravvenire alla verità conosciuta, e dalle stesse parti approvata.

Divantaggio egli è tanto vero di potersi dar legge, consuetudine, o statuto, che in talune cause civili gli Ecclesiastici sieno conosciuti da' Giudici laici; quanto è verissimo, che vi sieno intieri dominj di Sovrani cattolici, ne' quali, eccettochè nelle cause mere spirituali, e che riguardano le cose sacre, e le persone ecclesiastiche come ministri dell'altare; in tutte le altre cause procedono i Tribunali regj, siccome si pratica nell'intera Monarchia di Francia, nelle Fiandre, ed in altri dominj per testimonio del Gibert, di Giovan Gallo, di Michele Rouffellio, del Van-Espen (b), e di altri che per brevità ommettiamo. Anzi l'allegato Rouffellio, al riferir del detto Van-Espen, ne dimostra la pratica in quasi tutti i dominj cattolici: *Nec tantum in Gallia, sed & in aliis plerisque Regnis, iudices laicos cognoscere de causis realibus, ostendit Rouffellius, & praxis notoria & quotidiana consonat.* Ond' e' conchiude. *Hinc tamquam indubitatum tradunt Pragmatici, Clericum non tantum in mere realibus, sed & in mixtis, conveniendum esse coram Iudice seculari, &c.*

Or se in cotesti dominj composti di figliuoli obbedientissimi della Chiesa Cattolica, senza impaccio delle decretali o di bolle pontificie, in tutte le cause civili, anche tra persone ecclesiastiche, procedono i Giudici laici; quale esorbitanza potrà risultare dalla Consuetudine di Palermo, che di una sola specie di cause anche tra persone

(a) *Cap. quam sit, de election. in 6. §. quæ omnia, instit. de fidei iuss. §. penult. de satisf. Jo: de Imola conf. 43. in princ., ubi quod experientia dicitur rerum magistra de iis quæ vidimus observari. Alexan. conf. 115. n. 4. lib. 7. Bald. conf. 136. n. 2. lib. 2.*

(b) *Gibert. Corp. Jur. Can. tom. 3. tit. 2. de Iudicib. sect. 2. n. 7. vers. si quis clericus. Joannes Gall. quest. 45. Michael Rouffellius histor. jurisdict. pontific. lib. 4. cap. 4. Judocus Dambauderus in praxi civili cap. 33. & ibi Tuldenus. Van-Espen par. 3. tit. 1. cap. 4. per totum, & signanter n. 1. 7. 10. & seqq. ubi refert plura arresta contra iudices ecclesiasticos, quia cognoverant de causis civilibus & de actione reali, & ad spiritualia non pertinentia. Aufreyus de potest. seculari in ecclesiasticis, regula 2. fallentia 4.*

sione ecclesiastiche permette la cognizione a' Giudici Pretoriani, e di poi in grado di gravame ad altri superiori Tribunali regj di appellatione?

Quindi si scorge con quanta sussistenza di giustizia il Cardinal del Giudice allora Vicerè di Sicilia, avvistato de' grandi sconcerti seguivano a cagion del procedere del Ciantro Severino Giudice Conservadore de' privilegi del Collegio, alla di cui inibizione con manifesto scandalo e pubblico disprezzo della giustizia e delle sante leggi da' Gesuiti non s'era voluto ubbidire, per modochè in vigor de' legali interdetti l'edifizio dopo di quella fabbricato dovea demolirsi; per evitare gli scandali, e per sottrarre il Munistero de' Settangeli da sì dura oppressione, e via più per non fare, che per maggior tratto prendesse piede il pregiudizio al Regio dritto di avere a procedere in questa causa l'accennato Ciantro; e volle con santa ragione destinare per la conoscenza di questa causa la Giunta de' Presidenti e Consultore, togliendola da quella del Conservadore, a cui per niun dritto spettar potea. Ma dopo il procedimento della Giunta, tuttochè le di lei sentenze avessero fatto passaggio in cosa giudicata, sopravvennero i venerati rescritti della Corte di Madrid, per cui spongono i Gesuiti, essersi abolite le providenze da quella date; convenevol cosa sarà di far passaggio alla pruova della terza proposizione.

§. III.

Ove si manifesta, che i Rescritti della Maestà dell'Invittissimo Re Filippo V. niuno ostacolo abbiano apportato alla ragione del Munistero.

Per pruova evidente della nostra intenzione in questo punto, basterà leggere con attenzione i due dispacci del Re Filippo, e su di quali esposti e' s'ottennero. Incominceremo pertanto dal primo. Il rescritto de' 18. di Gennajo del 1703. cadde sulle preci del P. Giuseppe Maria Polizi Rettore del Collegio, in cui non solo non si fe parola d'essere stata questa causa introdotta fin dal 1673. avanti i Giudici pretoriani, in vigor della legge municipale; ma a bello studio, non senza gran pregiudizio del vero, si asserì soltanto, che necessitando a' Padri della Compagnia di estendere quel Collegio in virtù de'

de' loro amplj privilegi de' Pontefici, per cui non nē poteſſero da niuno eſſer impediti le fabbriche: y eſtando eſtas ya empezadas ſegun las plantas de los arquitectos en continuacion de ellas; en el mes de Septiembre dell' año paſado de mil ſietecientos y uno levantandose una pared del dormitorio para los relixioſos, fue al ſuplicante notificado de orden del Chantre D. Juan Severino Juez Conſervador del Colegio a iſtancia de la Abadeſa del Convento de las moynas de los Siete Angeles, a fin de que ceſaſe la fabrica, y ſe demolieſe la dicha pared &c. Diſortetalechè ſi piantò per baſe dell' eſpoſto, che il giudizio della nuova opera non fuſſe altrimenti introdotto, ſenon ad iſtanza del Miniſtero avanti del Ciantro Severino, da cui ſi fuſſe fatta la prima inibizione a' Geſuiti: e che quantunque ſi proſeguiffe il giudizio avanti di tal Giudice Conſervadore (che ſi volle aveſſe la giuridizione privativa ad ogni altro, qual delegato apoſtolico, colla clauſula *tu ſolus & nemo alius*); la Badeſſa n'aveſſe avuto ricorſo al Vicerè, non ad altro fondamento appoggiato, che a ſolo fine di evitar le ſpeſe e le lungherie della lite, perche egli aveſſe nominati per Giudici i Preſidenti e Conſultore: y que reſpecto a lo coſtoſo de el, y a la dilacion, nombraſe por Juezes a los Preſidentes y Conſultor, ſiccome che gliel' aveſſe conceduto, con nominare il Giudice della Monarchia in luogo di D. Giuſeppe Fernandez ſoſpetto.

Si ſoggiunſe, che ſi fuſſe a tal modo di procedere oppoſto il P. Rettore, a cagion della notoria nullità, ed in particolare per motivo dell' immunità eccleſiaſtica, e de' privilegi pontificj a pro de' Geſuiti conceduti; ma che non avea potuto contuttociò ottenere il contrario, perinſinochè coſteſti Miniſtri, eccetto il Giudice della Monarchia Truxillo, erano paſſati a ſentenziare contro del Collegio a pro delle Monache: ondechè, ſiendo lo executado notoriamente injuſto y nulo por muchos motivos, e principalmente ſiendo lo primero el privilegio expreſſo y expecial que tiene el Colegio y ſu Juez Conſervador con la clauſula abdicativa y delegado apoſtolico, ſiendo los Regulares inmediatamente ſujetos a la Santa Sede, non le pudo devajo ningun pretexto avocar el pleyto ya empezado a iſtancia de las miſmas moynas, como queda referido, ni el Virrey byziera los mencionados decretos, &c.

Il più ſpecioſo motivo adunque, che fu rappreſentato alla Corte di Madrid, ſi fu quello del privilegio del Collegio e del ſuo Giudice Conſervadore, e' l' giudizio introdotto avanti del medefimo a iſtanza del Miniſtero: donde ſuppoſe il P. Polizi ſorgette la nullità, e la notoria ingiuſtizia praticata dalla Giunta de' Preſidenti e Conſultore.

Siegue l' eſpoſto ad eſagerare il ſecondo motivo. El ſegundo, que trataſe de pleyto (aun quando no fuere empezado) entre perſonas eccleſiaſticas;

ſiaſticas; no ſe pueda nombrar Juezes incompetentes, come ſon los ſeglares, y ſegun la diſpoſicion del Concilio Tridentino, en el capitulo ſi omnes, ſeſſ. 24. aprobado de la Sagra Congregacion, las primeras cauſas tocan al Juez Ordinario, y no ſe les pueden quitar ſi no con conſentimiento de ambas partes y del miſmo Ordinario, y eſto con la calidad, que ſe hayan de remitir al Juez ſuperior eccleſiaſtico, y nunca a los ſeglares, que jamas ſon competentes. Tutto il vigore di queſto ſecondo motivo ſta anche fondato ſul privilegio del foro, tantochè quando anche non ſi fuſſe la cauſa incominciata avanti il Conſervadore, non vi ſi poteſſero miſchiare Giudici laici, allegandoli a tale effetto il Concilio di Trento nel Capitulo *cauſa omnes*.

Continua il Padre a rappreſentare la verità al Monarca cogli ultimi motivi, che la Giunta avea proceduto ſenza formalità alcuna di giudizio, anzichè *ex abrupto* avea ſentenziato a favor delle Monache; perciò riſultarne, no ſolo el perjuicio del ſuplicante, ſi no a la miſma inmunidad eccleſiaſtica, bulnerandose los privilegios particulares del Colegio y los ſacros canones, que con individualidad prohiben a los eccleſiaſticos ſujetarse a los ſeglares con pena de nulidad de las ſentencias, come para el capitulo ſi diligenti & capitulo ſignificasti lib. 2. de for. compet., y el ſuplicante deſea para evitar &c. In viſta del quale eſpoſto, ſi ſervi la Maieſtà del Re Filippo ordinare al Cardinal del Giudice il ſeguente reſcritto. En cuya intelligencia ha parecido deſideros, ſe ha reparado en que eſta materia ſe haya remitido a la Junta de Preſidentes y Conſultor con la facultad de ſentenciar, y determinar, como lo han hecho, ſiendo la cauſa entre litigantes eccleſiaſticos; y aſſi os mando me informeys de los motivos que ha avido para ello, y de todo lo de mas conſerviente a eſta dependencia, dando las ordenes convenientes para que en el interim non ſe haga novedad &c. Dal di cui contenuto ſi offeriva palpabilmente, che il piiffimo Monarca, col ſuppoſto che queſta cauſa doveſſe ſpettare a Giudice eccleſiaſtico, voll' eſſere informato de' motivi, pe' quali non ſi era praticato di rimetterſi a tali Giudici, anzi che ſi fuſſe ſtrappata dalla cognizione del Ciantro Giudice Conſervadore.

Non è diverſo il ſecondo eſpoſto fatto dal P. Rettore alla Corte di Madrid, laddove egli appoggia tutta la ſua ſuppoſta ragione al perjuicio y la ofenſa de la inmunidad eccleſiaſtica, e nell' aſſerire che il Vicerè non ſi era curato di riſpondere al primo reſcritto: per laqualcoſa domandò la providenza, o con dar la facultad al Juez Conſervador del dicho Colegio, o nombrar V. M. otro Juez eccleſiaſtico con tal titulo, para determinar tal materia, &c. Sul quale appoggio il Re fu portato al ſecondo reſcritto de' 14. di Gennajo del 1724. Y atendiendo a lo que en el preinſerito memorial representa y ſuplica el referido Reſtor, ſoggiungendo

subito: y que respecto de ser el negocio de que se trata entre personas eclesiasticas, y no averse podido cometer a Juezes seglares, como se hizo; he resuelto que el Juez eclesiastico, a quien toca el conogimiento de la causa que se expresa, proceda en ella, &c.

In questo secondo esposto molte cose affastellò il P. Rettore, per adombrare la verità, e specialmente che il primo rescritto del 1703. si fosse spedito col supposto, che per parte del Munistero si era domandata al Re l'esecuzione delle sentenze della Giunta: y por que de parte de dicho Convento se suplico a V. M. que se diese execucion a dicha sentençia de Presidentes y Consultor; se servio V. M. de ordenar al Virrey, que informase &c. quandochè di questo fatto non ce n'è nulla, e dalla lettura del primo rescritto, chiunque ha occhi può vedere, essersi ottenuto sotto le preci del P. Polizi, non già del Munistero.

Egli è vero, che in questo secondo memoriale non si cela di aver proceduto in questa causa la Corte Pretoriana; sene fa però sì leggier passaggio, che non potè fare niuna impressione: y porque este mismo pleyto esta determinado en el año 1674. por la Corte Pretoriana y de D. Sebastian Cesino come Juez de las appellaciones: perciocchè non fu espresso, che questi Giudici laici in vigor della legge municipale erano competenti per la cognizion della causa, e molto meno che dovea passare alla Regia G.C.; quindi fu che la cagion potente, che mosse l'alta mente del Re Filippo, non fosse stata altra di quella, que respecto de ser negocio de que se trata entre personas eclesiasticas, y non haverse podido cometer a Juezes seglares.

E' notabile oltr' a ciò il gran maneggio tenuto da' Gesuiti, per ottenere questi reali rescritti, pria di aspettarsi l'informo ordinato al Cardinal Vicerè, e la maniera praticata in fargli eseguire: non essendosi trattenuto lo stesso Autor della contraria scrittura di manifestare, essere stato il Re Filippo pienamente informato per altra via. Ma postochè egli ha voluto toccarlo, e farlo anche dire nella relazione del fatto, quantunque non ne apparisca niun documento, senonchè per semplici assertive; diremo anche noi il rimanente. Il Giudice della Monarchia D. Ignazio Truxillo troppo appassionato pe' Gesuiti, non contento di non aver voluto concorrere nel sentimento della Giunta de' Presidenti e Consultore, e di averli contro ogni dritto arrogata a se solo tutta la facoltà di quel sublime Senato; n'avanzò eziandio una relazione alla Maestà del Re, in cui potrà persuadersi ogni uomo senza passione, se un tal Ministro, decantato anche per sospetto nello stesso dispaccio, avesse eruttata parola a pro del Munistero, ovvero se avesse almeno posto in dubbio, che questa causa non poteva appartenere a Giudice eclesiastico. Pel suo canale fu rimesso il secondo rescritto, ed egli stesso die ope-

ra, che legli fusse data pronta esecuzione: Attento tutto ciò, chiunque abbia appena una tintura di legal ragione, può ben comprendere se cotesti rescritti possano apportare alcuno imbarazzo al dritto del Munistero: come quelli, che non solo furono ottenuti sopra di semplici assertive assai lontane dal vero, senza essersi in nulla intese quelle Religiose; ma su di falso supposto, che la cognizion della causa non fusse giammai spettata a' Giudici laici, intempechè il contrario supponghiamo avere ad evidenza dimostrato nel precedente ragionamento: non potendosi rievocare in dubbio, che a tenor dello stabilito da Alessandro III. (a) non possono i rescritti partorire niuno effetto, nè renderli giammai valevoli a nulla, se non quando *preces veritate nitantur*; incontrario vien supposto, che il Principe non avrebbe altrimenti rescritto. *Verum quoniam non credimus ita precise scripsisse, & in hujusmodi literis intelligenda est hac conditio, etiam si non apponatur, si preces veritate nitantur.* E già prima l'avea prescritto l'Imperator Zenone (b). *Universis rescripta sive in personam precantium sive ad quemlibet judicem manaverint, quamvis adnotatio, vel quavis pragmatica sanctio nominentur; sub ea conditione proferri precipimus, si preces veritate nitantur.* Il che vien confermato da infinite altre costituzioni assai note a' Signori della suprema Giunta, a cui è manifesto, che quante volte s'ottengano rescritti, che non si farebbero altrimenti potuti ottenere; piuttosto per importunità, e per soverchia occupazion del Principe (c), che di mera sua volontà intendere si debbono rilasciati. (d)

Molto più si rendono di niun vigore i rescritti, qualora il Principe non abbia voluto essere informato pe' canali proprj de' meriti dell'affare: come è nel caso nostro, che il Re Filippo, dopo aver ordinato al Cardinal Vicerè d'informarlo sulla domanda del Collegio, e non aspettò che un tale informo segli facesse; ma rilasciò un rescritto decisivo, destinando Giudice eclesiastico per la cognizion della causa. In questi termini perappunto militano a pro del Munistero infinite espresse disposizioni del nostro dritto, e l'uniforme sentenza

(a) Cap. ex parte 2. de rescript.

(b) L. 7. C. de divers. rescript.

(c) Gonzalez in cap. 1. de rescript. ibi: *Et si taliter scripsimus, hoc ex nimia occupatione contigit.*

(d) Cap. fin. de rescriptis in 6. l. 2. C. de summ. Trinit. l. 1. & 2. Cod. si nuptia ex rescript. l. 1. Cod. de fund. limitrop. lib. 11. l. 1. §. sed quoniam, Cod. de petit. bonor. lib. 10. Amaya in l. unic. Cod. de oblat. votor. lib. 10. n. 65. & in l. 2. Cod. de bon. vacant. n. 16. Gabr. de met. lib. 2. cap. 3. n. 34. Navarretta discurs. 24.

za de' DD., i quali tutta questa proposizione ren'ono certissima. (a) Essendo talmente necessaria la verità nelle preci, su di cui s'ensi i rescritti ottenuti, che ben può l'esecutore indagarla, al riferir del Gonzalez (b), & si non cognitio, sed sola ei executio mandetur: rapportando egli un luogo assai proprio di Cassiodoro. Unde providentia vestra pro integritatis tuae proposito, examinata veritate, discutiat quae veniunt in querelam, & si desideria petitorum veritate subsistant: il che appresso i Romani a' Rettori delle Provincie veniva propriamente incaricato. (c)

Crescendo via più la nostra ragione, dacchè giammai si crede, che il Principe voglia pregiudicare al dritto del terzo, siccome avvenne in questa dipendenza, in cui trattavasi di togliere con un rescritto la ragione, che si era già acquistata al Munistero colle sentenze della Giunta: in tai termini è magistrale l'autorità di Antonio Perez (d): *In causa autem cognitione ha' iudicis partes sunt: primum, ut ea rescripta rescindat, quae vel utilitati publicae vel iuri generali repugnant; sed hoc postremum in iis solum rescriptis obtinet, quibus ius quasitum alicui tertio aufertur.* Non era di sì leggier momento il pregiudizio, che s'inferiva al Munistero, in ravvivandosi una lite una volta decisa, colle accennate sentenze della Giunta, già passate in cosa giudicata; che potesse col rescritto tollerarsi: ne qual caso per espresse imperiali costituzioni vien disposto, non potersi cotesti rescritti in conto niuno ammettere, anzi che dovessero esser notati d'infamia coloro che gli procurassero: *Qui illicitam provocationem (stabilì l'Imperator Costantino) omiserit, perpetuo filere debet, nec a nobis imprudens petere per supplicationem auxilium tentet. Quod si fecerit, desiderio suo carebit, & ignominiae poena notabitur* (e). Ed altrove: *Impetrata rescripta non placet admitti, si decisa semel causa fuerint iudiciali sententia, quam provocatio nulla suspendit; sed eos qui tale rescriptum meruerint, etiam limine iudiciorum expelli* (f). Al di cui pro-

(a) Textus in l. 4. cum seq. Cod. si contra ius, l. meminerint 6. Cod. unde vi, l. prohibitum, l. de fensionis 7. Cod. de iure fisci lib. 10. l. 3. et ultim. Cod. de bonis vacant. cod. lib. 1. quoniam 21. Cod. de appell. l. 1. C. quando hic unicuique, DD. penes Menoch. lib. 12. praesumpt. 9. Tiber. Decian. cons. 49. n. 1. Salagun. & Catus super cap. 12 parte 2. de rescript. &c.

(b) In cap. 2. de rescript. Cassod. lib. 2. variar. cap. 18.

(c) L. cum propria, Cod. si quis alteri, l. 3. ff. de integ. restit.

(d) Super Codic. tit. 22. n. 1.

(e) L. finali, C. ut lite pendente.

(f) L. fin. C. sententiam rescindi. Jacobus Gothofredus in l. 1. Cod. Theodos. de re iudicat. in comment. vers. imo eum tom. 1. concordat l. 1. C. Theodos. de his qui per metu. iudic. non appell. tit. 34. cod. l. 1.

proposito alludendo Giangeronimo de Filippo, egli scrisse: *Deum rescripta, quae in litibus equo animo non admittuntur, ea proprie sunt, quae rei iam iudicatae impedimento forent, vel eam rescindi sine appellationis suffragio juberent* (a). Onde non poterfi sostenere il rescritto contro l'esecuzione della sentenza già profferita e passata in cosa giudicata, provarono infiniti Autori dallo stesso de Filippo rapportati (b), oltre della gravissima autorità di Dionisio Gotofredo, e di molti altri (c), i quali accagionano d'iniquità coloro, che con simili rescritti i litigi già diffiniti vogliono di bel nuovo suscitare.

E per verità, chi potrà mai persuadersi, che la gran pietà del Re Filippo di sua deliberata volontà avesse voluto co' suoi reali rescritti irrogare sì notabile pregiudizio al Munistero de' Settangeli, privandolo di quella ragione che avea di già acquistata colle sentenze della Giunta de' Presidenti e Consultore, passate in cosa giudicata, e profferite con sovrabbondante solennità, e piena cognizione di causa, per mezzo eziandio della Podestà economica, e per la via superiore del Governo, regolata nello stesso tempo da' sacri canoni, dalle sante leggi, e dal giudizio de' periti; senon se gli fusse taciuta la verità, e se ne fosse stato pienamente avvisato da quel Cardinal Viceré? Chi si potrà neppure immaginare, che un Principe di tanta giustizia ripieno, e che non meno risplende per l'eroiche virtù che l'adornano, che per le gloriose sue gesta, avesse voluto con un tratto di penna dare a terra lo statuto di Palermo contro il pubblico bene di quella felice e fedelissima Città, ch'era stato nella

piena

(a) De Philippo, fiscal. dissert. 40. n. 81.

(b) Ozasc. decis. 142. n. 23. & 24. Roland. a Valle consil. 38. num. 12. volum. 2. Decian. cons. 18. n. 278. consil. 47. num. 3. & cons. 55. num. 32. lib. 1. Cravett. cons. 642. num. 2. lib. 4. Adrianus Gylman. decis. imper. decis. 5. num. 41. lib. 2. Anton. Faber in suo Codic. lib. 1. tit. 6. diffinit. 15. conclus. 58. consideration. 1. num. 1. lib. 2. Ceteros congerit Guilhelm. Ant. eum Anton. Sola ad decret. Subaud. tit. de conclus. in causa, part. 3. glos. 3. num. 222. lib. 1. ex pene innumeris Giurba decis. 7. num. 1. & seqq. Laurentius Ursell. legal. conclus. conclus. 128. num. 712. & conclus. 165. n. 70. 71. & 93. lib. 2.

(c) Dionysius Gothofred. ad l. singulis controversiis 6. lit. O. ff. de except. rei iudic. Zasius in l. Julianus num. 9. ff. eod. Bursat consil. 78. num. 7. & seqq. lib. 1. Guilhelm. Ant. de Freundebergh de rescript. morator. conclus. 28. n. 2.

piena osservanza anche per fatto de' Gesuiti medesimi, con rimetter la causa al Ciantro Severino; qualora se gli fosse leggermente accennato, o almeno posto in dubbio, che questa causa non apparteneva alla cognizione di Giudice ecclesiastico, ovvero non scegliessero per opportunità, e involontariamente, colto peravventura in tempo ch'egli stava occupato nelle gravissime cure della sua vasta Monarchia, staccati i riferiti rescritti?

Sarebbe bastato soltanto rappresentare al Re Filippo i motivi, che mostrero quel Viceré a rimettere alla Giunta de' Presidenti e Consultore questa causa, i quali non furon mica, come egli asserì dal P. Gesuita, le spese o le lungherie della lite (comechè non fossero di leggier momento); ma gli scandali, la causa pubblica, e le ordinazioni degli stessi sacri canoni, che vietavano la fabbrica del Collegio; per otturarli quel glorioso Monarca le orecchie alle importune istanze de' Gesuiti. Ma di questo, come riguardante l'uso della Podestà economica, di cui propriamente si valse il Re Vittorio, verrà in acconcio di ragionare nel seguente discorso.

§. I V.

Dove vien dimostrato, la Reale determinazione del Re Vittorio Amedeo di Savoia essere stata non meno uniforme ad ogni dritto che a' sacri canoni.

Non intendiamo in questo discorso entrare a ragionare della Podestà assoluta del Principe, ovvero del di lui sopraeminente dominio, sì per non renderci colla soverchia prolissità noiosi, sì ancora perchè disputare della Podestà del Sovrano sacrilegio si reputa (a); ma soltanto dimostreremo, per quanto il bisogno della causa richiede, che la determinazione del Re Vittorio Amedeo sia stata uniforme ad ogni dritto e a' sacri canoni: e specialmente se pote in questa causa far uso della sovrana Podestà economica, tuttochè ella si fusse raggiunta tra due luoghi più composti di persone ecclesiastiche.

Cres-

(a) L. 5. C. de divers. rescript. Hieronym. a Laurent. decis. Aven. 133. num. 18. Peregrin. cons. 12. lib. 6. Rox. de incompat. in append. ad part. 8. cap. 1. n. 1. Matthæi in Regimin. Regn. Valentia cap. 4. § 5. n. 2.

Crediamo non potersi difficultare, che il Principe possa far uso, quando gli piaccia, e il pubblico o il privato bene il richiegga, della Podestà economica; altrimenti sarebbe lo stesso, che negargli ciò che ad ogni semplice padre di famiglia si concede: al di cui effetto da' nostri Autori (a) *Patria Principis Potestas* si appella, la quale egli esercitando, non in vim jurisdictionis, sed virtute politica & economica potestatis, all'avviso del Ramirez (b), si è quella suprema Podestà, non limitata a juris tramitibus, sed ab observatione solemnitarum concernentium ordinarii iudicii soluta, qua olim cuncta a Populo, manu regia, gubernabantur, in Reges tamquam supremos Reipublice magistratus translata. Nè in facendo uso di tal suprema Podestà, che Epichea (c) eziandio è stata denominata, si può dire che il Sovrano contravvenga alla legge: conciossiachè anche dalle regole del dritto comune ed ordinario ex causa potersi recedere per accordo dello stesso dritto vien permesso (d); via più ne' tempi nostri, in cui da che si son formate le leggi, è cresciuta in modo l'umana malizia, che si può dire non possa più oltre avanzarsi: onde per porvi argine, è lecito al Principe dalle leggi allontanarsi, senza la taccia di far loro ingiuria, in supponendosi in qualche contingenza dappiù di esse. (e)

Non è nè anche ristretta la sovrana Podestà economica su' semplici Laici, che ancor ella sugli Ecclesiastici non si estenda, per la stessa regola, che come il padre di famiglia fa uso di tal Podestà su' suoi figliuoli, sieno laici ovvero chierici: per cagion di esempio, con discacciargli di casa, qualora sieno cattivi, o che di loro abbia occasione di sospettar cosa che all'onore e alla pace della famiglia sia contraria; della stessa guisa parimente il Principe sovrano può esercitarla sugli Ecclesiastici, o perchè sieno disturbatori della pubblica quiete, o perchè inferiscano ingiuria a' suoi sudditi: e in caso di disubbidienza, ei può ben prendere degli espedienti economici più proprj, o in privandogli dell'origine, o colla proscriizion de' beni temporali, secondochè n'attesta la pratica Antonio Perez: *Non distinguo utrum filius sit laicus an clericus, nam etiam hic a patre cor-*

F

(a) *Crespus de Valdaura observ. p. 1. observ. 3. n. 9. Ramirez de lege regia §. 34. n. 13. Cutell. ad leg. sicil. recordat. 3. n. 11. fol. 50.*

(b) *Ramirez d. tract. §. 23. num. 36. & seq. ubi authores ab eo congesti.*

(c) *Peguera dec. 51.*

(d) *DD. in l. 1. ff. de regul. jur. Glos. in c. non debet, de consanguin. & affinit. Hortens. Cavalc. de brachio Regio p. 3. n. 276.*

(e) *Roland. cons. 12. n. 79, v. 3. Ramirez l. c. §. 23. n. 39.*

ripi & accusari potest, & expelli e domo, si adeo protervus sit. Cujus exemplo Princeps supremus e principatu suo clericum, publicæ quietis perturbatorem, vimque inferentem suis vassallis, elicere poterit: & si exire recusarit, ipsum cogat amissione originis & bonorum temporalium proscriptione(a). Per la forte ragione, per cui anche i Vescovi son tenuti ad ubbidire a' regj comandamenti: Omnes enim, soggiugne lo stesso Autore, cum subditi sint Regi ratione originis & domicilii, etiam sacri Antistites obtemperare tenentur mandatis regis.

Ed assai meglio il lodato Crespo di Valdaura (b), il quale coll' autorità del Suario, del Bellarmino, del Salgado, e del Salzedo, n' assegna la ragione: perciocchè la politica Podestà temporale, eziandio in quanto agli Ecclesiastici, risiedendo appresso la Persona reale, non già de' sacri Ministri; non altri che il Sovrano può farne uso: e soltanto sarà nel di lui arbitrio per mera civiltà, non già per obbligo, secondo la qualità dell'affare, di far eseguire taluna delle sue economiche providenze per mezzo di superiori ecclesiastici. Quindi si vede quanto sia avanzata la proposizione dell'Autore della contraria scrittura, laddove in attaccando la sovrana Podestà economica, si vale della seguente espressione. Aggiungasi a quanto finora abbiain detto, che la pratica e la teorica si dan mano nell'insegnare, che nelle cause degli Ecclesiastici la Podestà economica non ha luogo; se non in caso che gli Ecclesiastici stessi con l'uso delle violenze perturbano la pubblica quiete, nè il Superiore ecclesiastico o vuole o può reprimere la loro audacia: allora in sussidio dell'indolenza o debolezza della Podestà ecclesiastica s'interpone la secolare economica, affinché la Repubblica non resti senza aiuto e difesa esposta agl'insulti delle persone, che abusando dell'esenzione del foro, scompigliano il riposo della vita sociale, de' di cui dritti antichi, inviolabili, e sacrosanti son garanti e difensori i Sovrani, &c. Quandoche da quanto abbiain rapportato e' siegue, che non solo il Principe possa far libero uso della Podestà economica sugli Ecclesiastici; ma che affatto una tal Podestà ne' lor Superiori non risegga, e soltanto appresso la persona del Sovrano.

Ha voluto il riferito Autore seguir l'opinione del P. Diana, il quale sposando in questa parte lo spirito di singolarità, con decantar per chimerica e niente adattabile l'opinione de' Dottori, che han

(a) Antonius Perezus prælect. in C. lib. 9. tit. 15. nu. 3. Bohadilla in polit. lib. 2. cap. 18. num. 16. & seqq. Salgad. de Reg. protection. part. 1. cap. 2. n. 273. & seqq.

(b) Loc. cit. n. 18. Suario lib. 3. de legib. cap. 6. Bellarminus lib. 5. con. 270. cap. 6. Salgado de Regia Protect. lib. 1. cap. 1. n. 55. & 56. ubi plures allegat, probat Salzedo de leg. polit. lib. 1. cap. 6. n. 55. 56. & 57.

paragonata la Podestà economica a quella del padre di famiglia; vorrebbe, che i Principi, per farne uso, n'avessero prima a chiedere il permesso al Papa(a). Contro di cotesta opinione si scaglia vigorosamente l'accennato Crespo di Valdaura ne' seguenti sensi: Labitur enim vir doctus & modestus ad errorem & immodestiam. Della stessa guisa potremmo anche noi rispondergli, se avessimo ad entrare nella difesa di questa Podestà; ma essendo in un mondo troppo illuminato, ed avendo ad indirizzare il nostro discorso a' primi lumi del sapere; non curiamo di dargli per ora altra risposta.

In fatti lo stesso Crespo (b) dopo averne esaminato l'articolo, col testimonio di Belluga (c) compruova, essersi un tale uso di economica Podestà sugli Ecclesiastici dal Papa spesse volte approvato, da' Legati apostolici diffinito, e tuttodi praticato. Vides ergo rem cum Romano Pontifice tractatam, serio per ejus Legatum decisam, quotidie ad praxim deductam, in qua per Romanum Pontificem hujusmodi superioritatis exercitium expresse probatur, & per antecessores Principis nostri fuit assuetum.

Cotesta pratica si è tenuta sempremai in tutti i Cattolici Dominj, per non parlare del Regno di Napoli, ove non si è posta giammai in disputa, senza il menomo risentimento de' Pontefici. L'attesta per universale, non che nella sola Monarchia di Spagna, oltre il detto Crespo, il Belluga ed altri disopra allegati; Giuseppe Vela (d), comprovandola coll'autorità sì delle leggi come de' canoni, de' SS. Padri, e del sacro testo, e soprattutto coll'autorità del Principe degli Apostoli: (e) Subjecti igitur estote omni humane creature propter Deum, sive Regi quasi præcellentis, sive Ducibus tanquam ab eo missis, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum. Non lasciando di avvertire: idque merito, nam sicut Papa in ordine ad spiritualia supremam habet potestatem, sic & secularis Princeps in ordine ad temporalia, & satis, ni fallor, comprobatur, & justificatur supremorum Hispanorum Tribunalium praxis, qua ab antiquissimo & immemorabili tempore introducta dicitur in l. 5. tit. 1. lib. 2. ordin. l. 2. tit. 6. lib. 1. & l. 36. extra ordinem nempe sive per modum simplicis provisionis & quasi economicæ gubernationis pro quiete publica & ad vitandas subditorum injurias, regio nomine cognoscendi, &c.

F 2

Lo

- (a) P. Diana tom. 1. tract. 2. de immunit. eccl. resol. 17.
- (b) Crespo de Valdaura loc. cit. n. 32.
- (c) In specul. rub. 11. §. viso, n. 4.
- (d) Vela dissertation. jur. tom. 2. cap. 44. n. 46.
- (e) S. Petrus epist. 1. cap. 2. 13.

Lo stesso testimonio ne fanno per la Francia tutti gli Autori Francesi, tra de' quali il più moderno Giampiero Gibert (a), che n'allega in conferma il canonico dritto (b). *Principes seculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant.* Lo stesso sostiene il Domat (c), laddove in parlando *Dell'uso della Potenza del Principe sul temporale della Chiesa*; egli avvisa: *Che siccome i Principi deggiono esser sottoposti alle Potenze spirituali, per quel che riguarda lo spirituale; così i Ministri della Chiesa deggiono essere ancora per la lor parte sottoposti alla Potenza del Principe in quel che riguarda il temporale.* E perciocchè questa verità è di dritto divino, insegnata da Dio medesimo agli uomini, egualmente ell'è stata riconosciuta, e per parte di coloro che hanno esercitato il ministero spirituale, e per parte de' Principi che hanno avuto il governo temporale. Non facciam parola degli altri Domini, come la Germania, e la Fiandra, ne' quali è inutile tal quistione, quante volte gli Ecclesiastici per lo più non sono esenti dalla Giurisdizione Regia per le materie temporali, per testimonio del Van-Espen (d) del Coppino, del Zipeo, e di altri molti, che farebbe assai lungo riferire.

Quindi, se la passion della causa non c'inganna, crediamo essere in sicuro della dimostrazione della nostra proposizione, che avendo il Re Vittorio Amedeo fatto uso della sua economica Podestà su di cotesti luoghi pii, n'ebbe ben dritto, nè potrà contrastarsegli da chiunque non si voglia scovrire assai ignaro di coteste materie. Questo Principe fe uso dell'economica Podestà, o sia dell'Epichea, per rilevantissime cagioni, per cui ragionevolmente fu portato a dar fuori la sua reale deliberazione. Ne gioverà pertanto accennarne talune.

POrè ben essere informato quel Principe, che la cognizion di questa causa apparteneva nella sua origine a Giudici laici, avanti de' quali

(a) Corp. jur. canon. tom. 1. prolegom. par. 1. tit. 5. n. 35.

(b) Can. Princeps. 23. qu. 5.

(c) *Le loix civiles &c. tom. 2. liv. 1. tit. 19. sectio. 3. Ainsi les Princes temporels doivent être soumis aux Puissances Spirituelles en ce qui regarde le Spirituel, & les Ministres de l'Eglise doivent être aussi de leur part soumis à la Puissance des Princes en ce qui regarde le temporel: & parce que cette vérité est du droit divin, & que c'est Dieu même que l'a enseigné aux hommes, elle a été également reconnue, & de la part de ceux qui ont exercé le ministère spirituel, & de la part des Princes qui ont eu le gouvernement temporel.*

(d) Van-Espen par. 3. tit. 1. cap. 4. n. 10., Coppin. de sac. polit. lib. 2. tit. 2. per tot. & sign. n. 18. & lib. 3. tit. 3. n. 21. Zypæus de foro compet. n. 2.

li dopo essersi per molto tempo agitata; allorchè era passata alla Regia Gran Corte, i Gesuiti con sommo artificio la fecero rimettere al Giudice ecclesiastico. Ed a qual Giudice? al Ciantro Severino, tutto attaccato a' Gesuiti, e lor Conservadore de' privilegi. Gli era ben noto, che ta' Conservadori non possono conoscere di simili cause, siccome dopo l'allegato Van-Espen, ne fa avvertiti il testè nominato Coppino coll'autorità de' canoni e coll'esempio delle cose giudicate. (a)

Che non poteva un tal Giudice, siccome nè anche avrebbero potuto altri di simil fatta, su di cui pur troppo prevaleva l'autorità de' Gesuiti, com'partir la giustizia al Munistero: quandochè neppure i Sovrani, e la Corte di Roma istessa talvolta han potuto, non che por freno, resistere alla potenza de' Gesuiti, e far valere con essi i lor decreti, in modo che in Europa e anche in Asia non dasse grandi argomenti di sua estensione: essendo inoltre ben conte a quel Principe le istorie delle brighe colla Repubblica di Venezia in tempo di Paolo V., degli avvenimenti del Cardinal di Tournon nella China, del Vescovo di Palafox in Roma, de' PP. dell' Oratorio in Marsiglia, e di tanti e tanti altri; per cui e' ben comprese, che la sola autorità di un savio Principe poteva schermire quelle Religiose, che a sì gran potenza non avessero miseramente a cedere. In fatti restò egli avvisato, che quantunque il Ciantro Severino avesse fatta l'inibizione alla nuova fabbrica de' Gesuiti; in dispregio della giustizia e de' legali interdetti egli aveano continuato a fabbricare, senza che si rinvenisse giammai chi una tal fabbrica facesse demolire.

Che sebbene la causa per queste cagioni si fusse dal Cardinal Vicerè rimessa alla Giunta de' Presidenti e Consultore, la quale si volle provare di mettere a segno i Gesuiti, in profferendo le sentenze a pro del Munistero colle dovute solennità e piena conoscenza, presedendovi il fior de' Ministri di quel Regno, con adoperarvi i Periti espertiissimi; contuttociò era riuscito a' Padri co'lor maneggi, di non farle vatenuti, dopo aver elle fatto passaggio in cosa giudicata.

Risette seriamente quel Sovrano, che s'egli avesse voluto dar taluna delle ordinarie providenze, sarebbe stato un mettere in maggior garbuglio la faccenda: perocchè si sarebbe entrato in anfratto giurisdizionale, in cui erano già ammanite le decretali, per sostenere per proprio dritto ciocchè di sovrana munificenza si gode in simili cause dagli Ecclesiastici; onde non si sarebbe conseguito il fine di darli

(a) Van-Espen p. 3. tit. 1. cap. 4. n. 17. ubi concordia pro Universitate Lovaniensi. Coppin de sac. politic. lib. 2. tit. 4. circa finem. Cap. 1. §. in eos, & cap. cum cappella, de privil.

va il favor pubblico, il pubblico bene, e viene appellata *summa causa*, come è quella di non frastornare tante religiose donzelle dal servizio di Dio e dalla lor vita spirituale; potente motivo fu pel Re Vittorio di poter far uso della Podestà economica, che specialmente laddove la causa pubblica concorra, non può dubitarsi, che per ogni dritto venga permesso.

Inoltre non è nuovo, che qualora in una causa entri anfratto di giurisdizione, può il Principe, ad evitarlo, far uso della Potestà economica, e con Epichea uscir dall'imbarazzo, come veggiamo tuttodì praticare: essendo anche vero, che il pregiudizio della reale giurisdizione, come Regalia del Sovrano, riguarda la causa pubblica. Confacendo molto al proposito l'avvisato sentimento dello stesso Autore della contraria scrittura, il quale nel passo di sopra trascritto non nega, che quante volte il Superiore ecclesiastico o non vuole o non può reprimere l'audacia de' suoi sudditi; allora in sussidio dell'indolenza o debolezza della podestà ecclesiastica sottentra la secolare Economia, affinché la Repubblica non resti senza aiuto e difesa esposta agli insulti delle persone, che abusando dell'esenzione del foro, scompigliano il riposo della vita sociale, de' di cui dritti antichi, inviolabili, e sacrosanti son garanti e difensori i Sovrani. Chi non vede, che anche secondo questi sentimenti, regolarissimo fu l'uso della Podestà economica tenuto dal Re Vittorio in questa causa? giacchè, per quanto abbiamo nel fatto accennato, i Gesuiti perappunto avevano scompigliato il riposo della vita sociale, con frastornare quelle Religiose dal servizio di Dio e dalla vita spirituale: e quantunque n' avessero elle avuto ricorso al Giudice Conservadore, ed ottenutane l'inibizione, i PP. non la vollero ubbidire, continuando tuttavia la fabbrica in dispregio delle sante leggi, e specialmente de' legali interdetti (a), pe' quali doveva tutta la nuova fabbrica demolirsi: la qual verità non potrà essere oscurata da mille Autori della contraria scrittura. Nè il Ciantro Severino potrà reprimere la loro audacia, siccome non ne farebbe stato valevole altro Giudice ecclesiastico, o per indolenza o per debolezza. Or se in questo caso lo stesso Contradittore confessa, che sottentri la secolare Economia, e che i Sovrani sieno garanti e difensori de' dritti antichi, inviolabili, e sacrosanti del riposo della vita sociale; come potrà negarsi, che avven-

(a) L. 1. §. sed etsi is, l. Prætor 20. §. 1. l. stipulatio 21. §. 1. ff. de nov. op. nunc. l. 3. §. si quis paratus, ff. quod vi aut clam, & omnibus decretalibus eod. tit. de nov. op. nunc. una eademque docetur sententia: Edificium constructum post novi operis nunciationem, demolendum est, nec audiri debet dominus, si satisfactionem offerat, & de jure suo docere paratus sit. Gonzalez super cap. is cui, de nov. op. nunc.

avendo il Re Vittorio dato assetto a tali sconcerti coll'uso della Podestà economica, non l'abbia fatto con santa ragione, anzi per quella medesima, che dal Contradittore non si è posta in dubbio? Egli è non solo in arbitrio del Principe, ma eziandio di proprio suo ministero il dare assetto a cotesti sconcerti, siccome insegna il più volte lodato Gibert (a), il quale è di sentimento, che possa anche in tal caso fondare l'esercizio della sua Podestà, aut in *Judicis ecclesiastici incompetentia*, aut in *judicii ipsius iniquitate*. Anzi che quando pure non si dubitasse della competenza del Giudice ecclesiastico, secondo avviene in quei Dominj, dove i Principi ugual podestà abbian conferita agli ecclesiastici che a' laici Giudici: *eoque in casu, solum ad Principem deferri possent querela de injuria judiciorum ecclesiasticorum*. E molto più a proposito il Domat (b) facendo discorso De' doveri degli Ecclesiastici per rapporto all'ordine pubblico, amplia il ministero de' Sovrani ad invigilare sugli Ecclesiastici, della stessa guisa che nel vecchio Testamento i buoni Principi invigilavano su' Sacerdoti, perchè adempiessero i lor doveri. Ed altrove estende la sovrana Podestà ancora su' costumi e sulla disciplina ecclesiastica. Per ciò che riguarda i costumi e la disciplina ecclesiastica, appartiene al potere ed eziandio al dovere de' Principi, d'impiegare la loro autorità per l'osservanza delle leggi della Chiesa intorno alle regole de' costumi, che possono riguardare l'ordine pubblico. (c)

Dvantaggio, chi ha giammai proibito al Principe di sedare i litigi, nonche riguardanti la causa pubblica e tra due luoghi pii, anche tra' privati? Non meno importa alla Repubblica sedare le liti, che la puntuale osservanza delle leggi: *Rei enim interest publica, domi forisque cives absque lite vivere*. Confermandosi eziandio da apertissime leggi e dal comun sentimento de' DD., al di cui proposito alludendo il Valentino (d), si spiega colle seguenti parole: *Denique ratio tollendarum litium, respicit publicam auctoritatem, quam Principes maxime curare & procurare debent*. A chi non è palese, che l'immortalità delle liti è il detrimento maggiore della Repubblica, il di cui stato col potere de' cittadini per tal cagione si viene a diminuire, ne sorgono gli odj e le dissensioni, e la somma delle cose tutte

G

in

(a) Gibert tom. 1. part. 1. tit. 8. sect. 3.

(b) Domat tom. 2. livr. 1. tit. 10. section. 2. artic. 3.

(c) Idem loc. cit. tit. 19. sect. 1. art. 5. : Pour ce que regarde les moeurs & la discipline ecclesiastique, il est du pouvoir & même du devoir des Princes d'employer leur autorité pour l'observation des loix de l'Eglise en ce qu'il y a des regles des moeurs, que peuvent regarder l'ordre public.

(d) Jurga Valentino in Partenio litigioso, lib. 1. cap. 2. n. 12.

in grandissime angustie si riduce: Ond'è che tra le lodi date da Plinio a Trajano, non leggieri si fu quella, dove gli dice: *advertisti oculos, atque ut ante castris, ita postea pacem foro reddidisti, excidisti intestinum malum, & provida severitate cavisti, ne fundata legibus Civitas eversa litibus videretur*. Furono anche chiari in quest'uso Giulio Cesare, Ottaviano, Claudio, Galba, Vespesiano, Domiziano, Alessandro Severo, Valenziano, e Giustino: perocchè quali ordinazioni e non prescrissero, quale opera non diedero *ut lites ocyus finirentur*? secondochè per sentimento di Svetonio, di Erasmo, di Giovanni Botero, di Bodino, e di altri, rapporta il riferito Valentino.

En' proprj termini, che per sedare i litigj, sia permesso al Principe di far uso della Podestà economica, hanno puntualmente scritto Piero di Gregorio, e Guglielmo Antonio di Freundebergh, coll'autorità di Bartolo, di Alessandro, e di altri moltissimi (a): tratti dalla potente ragione, che altrimenti troppo servile sarebbe la reale autorità, se non si potesse estendere in trovar la maniera per diffinire un litigio: quandochè, rassomigliandosi l'economica sovrana Podestà a quella del padre di famiglia; per qual minor causa sarebbe concesso ad' essolui la patria podestà economica, senon per quella di sedare una lite tra' suoi figliuoli? Uniformi sono a questo sentimento il Castillo, e il Larrea (b) col seguito d'infiniti Autori rapportati dal detto di Filippo: il quale perappunto, come se per questa causa avesse scritto, si vale della seguente espressione: che non altro muova il Principe, allorchè sia portato a far uso di sua economica Podestà in sedando un' invecchiata lite, senonchè il zelo della giustizia, la ragione di sradicare i litigj, l'utilità de' sudditi: motivi tutti non meno urgenti a spingere gli animi de' Sovrani, che a rendergliene debitori, e a conciliar loro la paterna propensione verso de' popoli. Ne sia lecito di grazia di rapportarne le parole: *Verum quia non nisi iustitia dumtaxat zelus, ac litigiorum evellendorum ratio, subjectorumque perquisita semper utilitas, id effecere: hac enim regios movent animos, Reges sibi debitores constituent, paternamque erga subditos propensionem conciliant* (c).

Non neghiamo, che quest'Autore favelli del rescritto del Re Filippo IV. che avea forza di legge generale; tuttavia in quel caso sembra-

(a) Petrus de Gregorio de feud. in prima par. princip. ante quest. 1. n. 6. & 7. Guilhelmus Antonius de Freundeberg de rescript. morator. conclus. 62. num. 16.

(b) Castillus quotid. contrav. jur. lib. 5. cap. 177. n. 38. Larrea allegat. fiscal. 115. n. 52. lib. 2.

(c) De Philippo fisc. dissert. 40. n. 84. in fin.

va necessario, perocchè si trattava che il Re aveva con quel rescritto sedata una lite, che si agitava nel Collateral Consiglio e nella Regia Camera col regio Fisco, onde si veniva a determinare una causa pendente collo stesso Principe, che non potesse altrimenti terminarsi se non per legge generale, che avesse per iscopo principale la causa pubblica; ma nel caso nostro, in cui non si tratta, se non di essersi col sovrano stabilimento del Re Vittorio determinata una lite invecchiata ed un ostinato litigio tra due case religiose, senza menomo interesse del Regio Erario; chi sarà colui sì sornito di ragione, che voglia negarne al Principe l'autorità?

Non mancano eziandio degli esempj in casi simili. Essendosi nel secolo passato acceso fier litigio tra' Padri dell'Ordine Trinitario della Redenzion de' Cattivi di nazione Spagnuola con altri Padri dello stesso Ordine di nazione Italiana; fu cotesto litigio sedato con regio rescritto del Re Filippo IV.: ed ancorchè i PP. Italiani si fossero risentiti della maniera di procedere, opponendo trall' altro la qualità ecclesiastica, non fu dato loro orecchio: avendosi per vero, che fusse proprio del Monarca il determinare simili litigj con sua sovrana Podestà economica, tuttochè tra persone ecclesiastiche e Regolari: secondochè n' abbiamo l'attestazione di Costantino Casaro (a). Sotto il Pontificato di Urbano VIII. agitatasi lungamente una lite tra un Seminario ed altre private persone, perappunto intorno alla fabbrica del Seminario; dopo essere stata la causa decisa dalla Romana Ruota, fu diversamente determinata con suo decreto dal Papa, siccome sta registrato appresso di Fenzone rapportato dal Pecchio (b). *Verum controversia ac liti, propter quam decisio praedicta emanaverat, finem imposuit prudenti ac salubri decreto suo D.N. Urbanus Papa Octavus, quod &c.*

E quel che è più, che i Principi non solo colle lor sovrane determinazioni hanno determinato gli altrui litigj; ma eziandio quegli riguardanti il lor regio fisco o il real patrimonio. Riferisce il Giureconsulto Marcello (c), che l'Imperadore Antonino profferì sentenza tra' il suo fisco e taluni privati: il quale Imperadore praticò lo stesso nella causa di suo nipote nato dalla di lui figliuola, all'avviso di Modestino (d). L'Imperador Tiberio Cesare ancora si fe giudice nella causa di Partenio di lui schiavo, che di suo ordine, in esclusione del sostituto, aveva adita l'eredità, dividendola per

G 2 metā

(a) Casarius in specul. peregrin. quest. qu. 50. per totam.

(b) Pecchius de servit. tom. 2. cap. 5. qu. 5. n. 27.

(c) In l. proxime, ff. de his quae in testam. delentur.

(d) L. qui duos 3. in fin. ff. de conjun. emancip. liber.

metà col sostituto (a): la quale sovrana determinazione fu indi commendata da Giustiniano, e addotta in esempio (b): per laqual cosa Egidio Perrino (c) ebbe per indubitato, che il Principe possa farsi giudice anche nella causa propria: *Sic Princeps potest esse iudex in causa sua*. E rapportando la ragione del testo di Giustiniano, siegue a dire: *Et ratio hujus textus fit magis ex voluntate Principis, quam ex subtilitate rationum*. E più apertamente Innocenzio III. (d) il prescrisse: *cum super privilegiis Sedis Apostolica causa vertatur, nolumus de ipsis per alios judicari*. Il che vien confermato da lungo catalogo di Autori, che si possono osservare presso l'allegato de Filippo (e) così quali non si può porre in menomo dubbio la nostra proposizione.

Aggiungiamo, che oltre della Podestà economica, per altro potente dritto poteva il Re Vittorio determinar questo litigio: cioè come Protettor de' canoni, ed esecutore delle leggi ecclesiastiche, per di cui vigore potea bene por mano sulla fabbrica del Collegio; quante volte avesse conosciuto, esser quella contraria a' sacri canoni e alla disciplina ecclesiastica. Conciossiachè, per quanto abbiamo di sopra dimostrato, militando contro il Collegio l'espressa ordinazione de' sacri canoni del Concilio Niceno 2. e di quello di Agde; con giusto dritto potè colla sua sovrana Podestà egli imprendere l'esecuzione, come quelli, di cui, qual Protettor de' canoni specialmente intorno alla disciplina ecclesiastica, è proprio ministero, anzi sua Regalia il fargli eseguire, ed a tenor di essi raddrizzar quella disciplina, ch'è vedesse in dispregio delle leggi ecclesiastiche nel suo Dominio prevertita (f): secondochè a chiare note tra i molti, dopo Piero di Marca e l' Domat, insegnò il più volte allegato Gibert (g): *Deus Principes constituit sanctorum decre-*

(a) *L. & hoc Tiberius 41. ff. de heredib. instit.*

(b) *S. si servum, Institut. de vulgar. substit.*

(c) *Egidius Perrinus in notis marginalibus ad dictum S. si servum.*

(d) *In cap. cum venissent 12. de judiciis. (e) Fiscal. dissert. 40. n. 89.*

(f) *Domat. tom. 2. liv. 1. tit. 19. fol. mihi 138. ibi: Ce même de-*

voir & pouvoir des Princes de faire observer les loix de l'Eglise, les oblige aussi à ne pas souffrir qu'il soit contrevenu à ces loix par les ministres mêmes de l'Eglise, & par les juges ecclesiastiques, qui pourroient entreprendre quelque chose de contraire à la discipline ecclesiastique, & dans les cas de ces entreprises il y est pourvu par la puissance du Prince de la manière qui est en usage dans son Etat.

(g) *Gibert. corp. jur. canon. prologom. part. 1. tit. 8. sect. 2. in fin. Petrus de Marca, concord. lib. 1. cap. 12. Carolus Fevret des abus. liv. 1. chap. 7. n. 10. ubi canones & imperiales constitut. Natalis ab Alexandro tom. 7. c. 2. art. 2.*

decretorum protectores, subque hoc nomine ad officium eorum pertinet, ut omnem auctoritatem a Deo sibi collatam adhibeant, ut legum ecclesiasticarum executionem procurent -- Sunt quos pœnarum temporalium timor officio contineat, qui pœnas ecclesiasticas contemnerent: alios magis movet excommunicatio, quam bonorum temporalium jactura, &c. Ed è ella tanto canonica questa proposizione, che il Cardinal di Cusa (a) non si trattenne di servirsi della seguente espressione. *Si Imperator considerans divini cultus diminutionem, morum deformitatem, repeteret sacros canones, antiquas & sanctissimas priscorum observationes; rogo quis Christianus dicere posset, ibi aliquid præter auctoritatem & potestatem attentatum, quando pro custodia antiquorum canonum, sacrarum sanctionum, pro augmento divini cultus, & pro bono Reipublice illa fierent?* Onde si scorge quanto sia fallace e biasi-vole il sentimento dell' Autor della contraria scrittura, che non contento di negare al Principe il dritto di sedare i litigj; con poca reverenza verso la sovrana dignità, non si è trattenuto di pubblicar colle stampe la seguente proposizione: *La cara briga però, che il Principe si prendesse di metter la pace fra' suoi vassalli, affogando le liti civili per via economica; sarebbe lo stesso, che toglier di mano a Domiziano il balestrino, per andar dietro alle mosche, saettandole ad una ad una.* Senza sovvenirgli, che spesse volte avvenne, che chi altrui s'è di beffare ingegnato, e massimamente quelle cose che sono da reverire; se con le beffe e talvolta col danno s'è solo ritrovato.

Quanto però abbiain rapportato via più ha luogo, perocchè il Re Vittorio, in sedando questo litigio, non fe uso di sua sovrana Podestà sopra di persone ecclesiastiche per causa spirituale, riguardante le cose sacre o il ministero dell'altare, che propriamente si appartengono a' Sacri Ministri; ma per una dipendenza civile circa l'erezione della fabbrica del Collegio, per cui quando anche la cognizione della causa avesse spettata alla giurisdizione di Giudice ecclesiastico (il che si nega), un tal privilegio non si sarebbe goduto che per munificenza e concessione del Principe (b): essendo noto a chiunque

(a) *Cardinal. Cusan. de concord. cathol. cap. 40. lib. 3.*

(b) *Gibert. corp. jur. Canon. tomo 1. tit. 8. sect. 3. ibi: sed postquam Reges eos elegerunt, ut sub auctoritate sua sint Iudices subditorum suorum, confundere non oportet potentiam temporalem, quam a Principibus tenent, cum spirituali, quam Deus Ecclesie suae contulit, cujus illi ministri sunt. Domat. le droit public. liv. 1. du Clergé tit. x. sect. 1. Et qu'ils ont aussi une juridiction pour le temporel, que les Princes leur ont accordée en faveur des Ecclesiastiques.*

Grotius de Imper. summ. potest. circa sacra, cap. 9. n. 11. & 12.

que sia versato in ambi i dritti, che prima che i Principi cristiani avessero conceduto a' Chierici il privilegio del foro, niente meno de' laici egli erano per le lor cause conosciuti da' Ministri de' Sovrani (a): anzi, allorchè i Vescovi s'incominciarono a mischiare nelle lor cause civili; non già con titolo di Giudici, ma come meri arbitri voluntarij venne loro dagli stessi Principi accordato, della guisa medesima, che tale arbitrato si era lor conceduto eziandio di praticare tra persone laiche di lor consenso, che veniva appellato, al riferir del Tommasino (b), *esercizio di carità piuttosto che di giurisdizione*; indi in poi tratto tratto in taluni Dominj cristiani fu lor conceduta tra' Chierici la cognizion delle cause civili: ond'è, che la giurisdizione conceduta agli Ecclesiastici non può meritare altro titolo, che di precaria, ovvero di delegata dal Principe: e che per sentimento del Gibert (c) non può avere maggior corso, che *quamdiu Principes hujus ordinis auctores eum conservare volent*.

Posto ciò per indubitato, prescindendo dalla massima, che la Podestà economica risegga *privative* nella persona del Principe, non in *vim jurisdictionis, sed virtute politicę potestatis*; quando anche si voglia la real determinazione del Re Vittorio presa non già in vigor di tal Podestà, ma in *vim jurisdictionis*, avea ben dritto di esercitarla in questa causa, tuttochè la controversia si agitate tra persone ecclesiastiche: come quegli, che qual Sovrano, non s'intende giammai interamente spogliato delle regalie maggiori, di qual natura si è la giurisdizione, quanto si vogliano ad altri concedute, sendo in suo arbitrio di rivocarle, dividerle e dismembrarle, all'avviso del Torre (d). *Eodem modo potest Princeps derogare privilegio in concessione jurisdictionalium: nam finitur jurisdictio per revocationem ipsius concessionis* (e). E in seguito coll'autorità di Casanatta (f) sostiene la sentenza: *quod Princeps adeo in jurisdictionalibus intentionem suam & liberam disponendi facultatem fundat, ut quaecumque donatio sive concessio circa jurisdictionem, sive exemptio sive dispositio, intelligatur semper in dubio, quasi precario nomine fieri, & sic revocationi, divisioni, seu dismembrationi semper subjici, &c.* Comeche lo stesso

(a) Van Espen tom. 3. tit. 1. cap. 1. & cap. 3.

(b) Thomassin ancien. & nouvell. discipl. de l'Eglise tom. 2. p. 3. chap. 64. num. 1.

(c) Gibert loco citato.

(d) Torre de success. in majorat. ital. tom. 1. cap. 32. §. 9. n. 117.

(e) Ut tenent plures apud Sesse decis. Aragon. 79. n. 15. & seqq. Castill. quot. contrav. lib. 6 cap. 18. n. 154. Pelat. a Meres de majorat. part. 1. qu. 20. n. 7. Belluga in specul. Princ. rub. 25. §. quia n. 31. & rub. 23. §. sed non num. 13. Hermosilla ad Lopez l. 53. tit. 5. part. 5. n. 25.

(f) Casanatta cons. 43. n. 63.

so Autore restringa la regola, nel caso che il Principe si fusse obbligato per contratto oneroso: poichè allora ne sarebbe tenuto a guisa di privato. Perlaqualcosa, quando anche si riputi la real providenza del Re Vittorio, come presa in *vim jurisdictionis*, ben potè egli esercitarla sopra di persone ecclesiastiche per una causa civile; quantovolte non si metterà in dubbio, che possa il Principe far uso di sua Regalia nelle dipendenze civili tra gli Ecclesiastici, in vigor di aperte disposizioni del nostro dritto, che a di lui piacere liberamente gli permettono di avvalersi talvolta della Podestà sovrana, per rivocare, dividere, ovvero dismembrare quella giurisdizione, il di cui conceduto esercizio non abbia altro sostegno che la munificenza de' Sovrani.

NE farà ombra di dubbio l'opposizione si fa dal nostro Contraddittore, che per legali disposizioni sia vietato al Principe con rescritti particolari pregiudicare al terzo, valendosi della massima anche da noi disopra rapportata: e molto meno, che si possa con essi imbarazzare il corso d'una lite pendente; onde doverli conservar intere le ragioni del Collegio in questa causa, per ritornarsi a ventolare nel Concistoro, ove ella si stava pria della determinazione del Re Vittorio in grado di appellazione agitando.

Debolissime in vero ne sembrano coteste opposizioni: poichè per quanto riguarda la prima, di esser vietato al Principe il rescrivere in pregiudizio del terzo; si risponde unanimamente da' Dottori, che ciò abbia luogo, *cum de jure tertio jam fortassis quæsito ageretur, secus si de quærendo jure contentio foret* (a): nel qual caso n' assegna la ragione l'allegato Guglielmo Antonio de Freundebergh (b): *quoniam is in eventibus non dum radices tertii jus emisit, ut est in nostra facti specie, dum ante has regias literas nullum adversariis jus sententia forsan aut aliter quæsitus fuerat, sed diu licet agitata controversia manebat Quare si non quærendum, seu venturum hoc jus, sive ut ajunt, de futuro censendum; ex adverso responderet, adhuc a Principe illi derogari, novamque formam tribui posse* (c) Oltrechè ex causa, e specialmente

(a) Argumento l. qui autem 6. ff. que in fraud. credit. & l. final. C. de acquir. posses. Decius consil. 588. num. 14. vers. & ista, lib. 2. Cravet. consil. 114. num. 13. & 14. Roland. a Valle cons. 21. n. 58. vol. 2. Honded. cons. 91. num. 49. lib. 1. Pruckman cons. 44. num. 9. vol. 1. Carvalcan. decis. 28. n. 13. & 14. lib. 1. Gabriel. commun. conclus. libr. 3. de jur. quæsit. non tollend. conclus. 1. num. 30.

(b) Guilhelmus Antonius de Freundebergh de rescript. morator. cap. 55. num. 34. & cap. 63. sub num. 63. relatus a de Filippo differ. fiscal. 40. n. 37.

(c) Larrea allegat fiscal. 115. num. 16. & seqq. lib. 2. ex Bart., Castren. Soccin. Cephal. Marta. Petra. Surd. Rota Romana, & alijs.

mente pubblica, può il Principe alla ragione acquistata dal terzo anche pregiudicare. (a)

Via più debole è la seconda opposizione, di non potere il Principe con un rescritto la lite pendente imbarazzare: imperciocchè sebbene non siamo ignari di quel che n'hanno stabilito le imperiali costituzioni (b); tuttavia, al riferire del più volte allegato di Filippo, ciò ha luogo propriamente pe' rescritti, che impedissero la cosa giudicata, ovvero che ordinarono di torli di mezzo le sentenze, senza il beneficio dell'appellazione, siccome si osserva dal passo di questo Autore di sopra trascritto*. Non è di questa specie la real determinazione del Re Vittorio, giacchè diffinì una causa che stava tuttavia pendente, secondo la contraria intenzione: in questi termini e non altrimenti abbiain di sopra fatto uso della stessa massima, allorchè abbiamo dimostrato, che i rescritti della Corte di Madrid non facevano ostacolo alla ragion del Ministero, col motivo, che allora la causa era stata già determinata e diffinita dalla Giunta de' Presidenti e Consultore, e che le di lei sentenze aveano fatto passaggio in cosa giudicata; e però non essersi potuto con quei rescritti ravvivare una causa già finita, e molto meno pregiudicare alla ragione del Ministero, già acquistata colle riferite providenze. Ma non potrà averli la stessa ragione de' Capitoli del Re Vittorio, i quali son sopravvenuti in tempo che la causa, secondo l'intenzion contraria, era pendente, e per verità, per porre fine a un litigio tra due luoghi religiosi, che si era terminato già tempo prima, e propriamente allorchè questa dipendenza fu decisa dalla Giunta de' Presidenti e Consultore, le di cui sentenze aveano fatto passaggio in cosa giudicata, nè poteano per qualunque rescritto rescinderli.

Noi

(a) *L. Lucius 11. ff. de evict. l. item si verberatum 25. §. fin. ff. de rei vindicat. capit. qui in ecclesiis 7. de constit. DD. in leg. final. C. si contra jus vel utilit. public. & in l. 2. C. de precib. imperator. offerend. & in l. bene a Zenone 3. C. de quadrienn. prescript. Menoch. de arbit. judicium lib. 1. quest. 48. num. 8. Schrader. de feud. part. 4. cap. 1. n. 30. lib. 1. Regens Tapia de Constitut. Princip. in rubric. capit. 1. n. 59. Regens Sanfelix. dec. 53. num. 24. lib. 1.*

(b) *Justinianus novella 112. & collatione 9. novella 125. Auth. ne iudices non expectent sacras iussiones, §. habemus, & l. 2. in principio & rubric. tit. C. ut lite pendente, vel post provocationem, aut diffinitivam sententiam, nulli liceat Imperatori supplicare, & novella 115. collat. 8. Auth. in medio litis non fieri sacras formas, aut sacras iussiones, &c. concordat novell. 82. Auth. de iudic. §. omnis.*

NOi però non siamo negli stretti termini di rescritti, che propriamente *adnotationes vel subscriptiones ad libellum breves* venivano appellati (a), ne' quali sono adattabili le riferite imperiali costituzioni; ma propriamente in quelli di sentenza del Principe, per cui non potendo entrare l'estensione delle leggi, che rendono insufficienti i rescritti, i quali imbarazzano i litigi pendenti; quando si volessero esse estendere anche pe' regj decreti, non potrebb' essere nè la più sconcia nè la più impropria interpretazione, e direttamente contraria a tant'altre esprese disposizioni del nostro dritto, colle quali viene inculcata la di loro osservanza: siccome chiaramente stabilì Ulpiano (b), laddove per dimostrare la venerazione dobbiamo avere per le sentenze de' Sovrani, riputò stolta cosa lo avvertire, di non potersene portar richiamo: *Et quidem stultum est illud admonere, a Principe appellare fas non esse.* A differenza de' semplici rescritti, per cui è permesso richiamarsi, per avvertimento del nominato Giureconsulto (c), avendone eziandio espressa imperiale costituzione (d). La qual differenza brevemente viene spiegata da Accursio (e), in isponendo le trascritte parole di Ulpiano, ivi: *Stultum, id est supervacuum, quia omnes sciunt; sed ab ejus rescripto potest.* Quindi Egidio Bossio avvisò anche in brevi sensi: *Princeps si fert sententiam, ab ea non appellatur, quia omne illud quod statuit, habet vim cujusdam legis* (f). Lo stesso insegnarono Covarruvia, ed altri, che per brevità ommettiamo. (g)

La ragione della differenza, perchè dalle sentenze del Principe non sia lecito richiamarsi, al contrario che da' rescritti; ella vien dichiarata dallo stesso Ulpiano: conciossiachè i rescritti si rilasciano dal Principe o sull'esposto delle Parti, o a consulta di qualche suo Ministro; e come gli esposti possono esser non veri, e le consulte erronee, a tal effetto propone il Giureconsulto (h) il dubbio: *Quaestum est, an adversus rescriptum Principis provocari possit,*

H

forte

(a) *Cujacius ad tit. 23. Codic. de diversis rescriptis.*

(b) *In l. prima, ff. a quib. appell. non licet.*

(c) *Ulpianus in l. prima, ff. de appellat.*

(d) *Imperator Alexander Sever. in l. novum, C. de appellat.*

(e) *Glosa in d. l. prima, ff. a quib. appell. non licet.*

(f) *Bossius tit. de Princ. n. 378. Bald. in proæ. ff. in 2. col. in l. 1. ff. de offic. praefect. praet. in fin. Paul. de Castr. conf. 227. in fin. Abbas conf. 61. vol. 1. Felin. in cap. qua in eccl. col. 12. de constit. Alexander conf. 1. col. 2. vol. 5.*

(g) *Tappia rub. de constit. princ. cap. 1. num. 31. & seqq. Covarr. var. resol. cap. 1. num. 7. & cat. Doct. penes eundem auctorem.*

(h) *Idem Ulpianus in d. l. prima, ff. de appell.*

forte si Praeses Provincia, vel quis alius consulerit, & ad consultationem ejus fuerit rescriptum. Est enim quassum an appellandi jus super sit. Quid enim si in consulendo mentitus est? Indi siegue: si enim docuerint, vel falsa, vel non ita se habere quae scripta sunt &c., allora si dà luogo al richiamo da' rescritti in simil guisa ottenuti; ma non già dalle sentenze del Principe, le quali e' può profferire *actis probationibusque rejectis*, & ex sola conscientia judicare, per sentimento del riferito Tappia^(a), seguitando Bartolo, Decio, Alciato, Covarruvia, Marta, ed altri da lui allegati, con rapportarne eziandio varj esempj. Perlaqualcosa resterà risoluta la contraria opposizione, fondata sul vano supposto, che il Regio decreto del Re Vittorio Amedeo dovesse soggettarli alle stesse regole, che han luogo pe' rescritti.

MA conoscendo l'Autore della contraria scrittura, che qual cane bajando alla Luna, poco o nulla può sperare avverso una risoluzione presa da un Principe colla sua sovrana Podestà; si studia arrampicarsi a' lustrati marmi, in ispargendo, che tal determinazione non fosse già del Re Vittorio, e come se, senza saperli onde sorta, foss' ella stata, insieme colla pianta, da qualche spirito peravventura, porta in mano del Protonotajo del Regno, per farsi registrare, notificare ad ambe le Parti, ed avvisarle del seguente ordine del Re: *S. M. intende, che il presente stabilimento sia interamente eseguito, e manda riporsi questa scrittura, come parimente il disegno in essa riferito, in mani del Protonotario del Regno, affinché negli occorrenti possa avervi ricorso: incaricando pure il medesimo Protonotario di dar copia di questa scrittura e decreto alle Parti, col farne costare nel suo officio. Che però farà d'uopo far breve parola di cotesti Reali Capitoli.*

Come non è cosa più malagevole di provar con ragioni quel che ognun vede, per esempio che il Sole sia Sole, la Terra Terra, e il Mare acqua; così si riputa affatto privo di giudizio, chi ardisse negare simili verità conosciute. Dio immortale! nella relazion de' fatti, che si rimette a S. M. di suo ordine, sottoscritta dalle Parti, e non si dà per vero, che i venti Capitoli (che l'Autore della contraria scrittura con poco riguardo a quel Principe ha voluto intitolare: *Capitoli di Savoia*) fossero uno stabilimento del Re Vittorio Amedeo? di grazia trascrivamone le parole: *Nell'anno 1713. venne il Regno in dominio del Serenissimo Duca di Savoia, il quale a ricorso delle*

(a) Tappia loc. citato num. 31. ex Bartolo in l. 1. num. 4. C. ut quae de sunt advocat. Decio cons. 699. num. 16. Henric. Boich. in c. sacerdos n. 12. de offic. ordin. Alciat. in c. 1. num. 89. de offic. ordin. Covarruv. var. resol. cap. 1. n. 7. Marta de Princ. q. 92.

stabilì venti Capitoli, ordinando che nell'esecuzione assistessero il Capitano dell'artiglieria Mistrilla e l'Alfiere Felice di Vincenti. Oltre de' quali Capitoli si legge il trascritto regio ordine. S. M. intende, &c. Se i Gesuiti non dubitarono di accordare, che dal Tribunale del Concistoro si rappresentasse al Re N. S., che questi Capitoli si fossero stabiliti dal Serenissimo Duca di Savoia, e che dal medesimo si fusse ordinato un tale stabilimento, interamente eseguito, anzi che nell'esecuzione assistessero i nominati Uffiziali, che si riponessero colla pianta in mano del Protonotajo del Regno, che sene desse copia alle Parti, e di farne costare nel di lui ufizio; con qual loica, per non dire con qual fronte, si vuol sostenere, che non fusse una sovranadeterminazione, ma piuttosto capitata per arte magica?

Più. Nella stessa relazione si soggiugne, esser questi Capitoli una risoluzione del Re: *Questa risoluzione del Re fu per ordine del Protonotario intimata alle Parti, e rogatone l'atto a' 24. Aprile 1714. E pure questo fatto s'accorda, e si sottoscrive cogli altri per parte del Collegio! Come avrebbe potuto il Protonotajo eseguire cotest'atto, se non fusse stato sicuro, che que' Capitoli erano una determinazione del Re Vittorio?*

Evvi divantaggio. Si passa innanzi nella relazione: *Si fe la demolizione prescritta ne' Capitoli in vigor d'injunzione del Giudice di Monarchia, a tenor di biglietto del Viceré sotto li 10. Aprile 1715., e si perfezionò la fabbrica nel braccio di Tramontana, in cui oggi sono i tre piani col quarto piano degli archetti. Questa demolizione, il perfezionarsi la fabbrica nel braccio di Tramontana, non seguirono per altra cagione senonsè pel prescritto ne' Capitoli, e in esecuzione del biglietto del Viceré in vigor di essi spedito. Come avrebbe potuto il Viceré spedire il biglietto, e il Giudice di Monarchia far seguire l'injunzione? E quel che è più, come avrebbero sofferta i Gesuiti la demolizione, ovvero come avrebbero e' potuto perfezionar la fabbrica del braccio di Tramontana, quante volte i Capitoli non fossero stati del Re Vittorio? non potendosi richiamare in dubbio, che così la demolizione come la facoltà di perfezionar la fabbrica stanno prescritte ne' Capitoli, e propriamente la facoltà di fabbricare sta accordata nel Capitolo xv. O Aristotile, Aristotile, che ti par dochè, per sostener la gloria del tuo nome, han portata aspra guerra a' più chiari letterati de' nostri tempi?*

Non resta anche qui. Cotesta real determinazione fu formata in Palermo, non già in Africa, nel tempo che vi dimorava il Re Vittorio, come dalla sottoscrizione del Presidente Granerio colle seguenti parole: *Granerii d'ordine datoci da S. M. prima della sua partenza per*

Messina. Passò dipoi quel Principe da Palermo a Messina, dove si trattenne per lo spazio di quattro mesi, ed indi a Torino: per tutto il tempo che il Re Vittorio continuò a dimorare in Palermo e dopo in Messina, quali diligenze non si praticarono da' Gesuiti, per indurlo a rievocare i Capitoli? i quali se pure non fossero stati di sua sovrana determinazione e una pubblica attestazione della volontà del Re; ma fusse vero ciocchè va favoleggiando l'Autor della contraria scrittura, cioè: che fusse stato destramente supposto a quel Sovrano in mezzo alla gran calca delle cure, le quali dovettero affollarsi nell'ultimo tempo in Palermo, che le Parti stracche di litigare, e bramosi di riposo, fossero per allora convenute in que' Capitoli, stesi di volontà di esse dal Mistrella e dal Vincenti per concerto tra loro, e che si desiderasse la regia autorità per la pronta esecuzione dalle Parti medesime, affinchè coll'andar del tempo, sopravvenendo qualche inciampo, non potessero più sottrarsi dall'effettuazione di essi; Non solo il Re Vittorio avrebbe rievocati i suoi ordini, ma avrebbe castigato i rei di sì enorme fallo, qual si è quello di far passare per reale determinazione e stabilimento un'invenzion di piana, supposta destramente al Sovrano per un accordo delle Parti contro la lor volontà. E poi sarebbero stati sì ignoranti e dappoco quei regj Ministri, che non avessero considerato, che sopra un accordo tra due luoghi più non era regular pratica d'impetrarsi la reale autorità ed assenso, bastando a futura memoria rogarsene un istromento, per aversene una pubblica e certa pruova? Potrà fare a meno l'Autor della contraria scrittura di riempierla di simili concetti predicabili, da darsi ad intendere a ragazzi che vanno a scuola, piuttosto che a supremi Ministri di sopraffino intendimento dotati, a cui il Re N.S. ha chiesto il parere su questa dipendenza.

A parecchie altre riflessioni di simil fatta non abbiamo stimato di dar risposta, e per non averci a divagare inutilmente, in formare una scrittura più voluminosa della contraria, e sì stancare i Signori della suprema Giunta a leggerla: ed anche perchè lo stesso nostro Contradittore non ha saputo negare, che partito il Re, i Gesuiti gliene portarono i più gran richiami, i quali riuscirono sempre invani*: il che avvenne per appunto, perciocchè i Capitoli furono di sua reale determinazione e volontà, non già quali e' segli vuole artificiosamente figurare.

Non sappiamo in vero vedere che altro di solenne e di autentico si possa desiderare a que' Capitoli, per rendergli un regio decreto, una pubblica attestazione della volontà di quel Sovrano. Si veggono sottoscritti dal Presidente Consultore Marchese Grenerio, che lo attesta di ordine del Re: altra solennità non si richiede ad un regio

comandamento. Si osservino di grazia gli ordini, che escono tutti dalle Segreterie di Stato del Re N.S.; i quali non portano altra autentica o solennità, che quella della sottoscrizione di uno de' Signori suoi Ministri. Non erano i Capitoli certamente una qualche concession di feudo, un privilegio, o altro reale assenso, che avesse bisogno della forma della Regia Cancelleria, della real sottoscrizione, e del suggello impresso o pendente per la lor fermezza; ma una sovrana determinazione, un regio decreto, per dar fine a una lite accanita tra due luoghi religiosi, per la di cui lealtà bastava esser sottoscritto dal regio Ministro, e rimesso al Protonotajo del Regno, che stando in vece del Gran Cancelliere, lo registrasse.

Questa pratica è stata sempre inconcussamente osservata in tutte le Corti, particolarmente quando si son dati fuori rescritti volgarmente appellati *gratia & iustitia*, per aver corso nella Città dove dimori il Sovrano. Ella è tratta non meno dall'uso, che dalle imperiali costituzioni, secondochè attesta Antonio Perez (a), il quale in facendo distinzione della diversa qualità de' rescritti, cioè che altri facciano legge altri no, altri sieno personali altri generali, tali perpetui a differenza de' temporali, alcuni appellarsi annotazioni e sottoscrizioni a' libelli, ed altri brevi ed epistole, tali graziosi altri di giustizia, e altri finalmente prammatiche sanzioni; egli avverte, che siccome egli hanno diversa qualità, così parimente diversa forma ricever debbano. E in quanto alla forma, la maggiore lealtà e solennità, perchè sieno un'attestazione della volontà del Principe; e vuol che basti essere in di lui nome rilasciati, ridotti in iscritto, e sottoscritti da regio Ministro: non essendo punto necessario che vi sia la sottoscrizione del Sovrano, o pure che abbiano di suo suggello a venir segnati, per essersi disusata la sottoscrizione del Principe: anzi che non faccia mestieri, senonchè in ordini di gran momento, da eseguirsi fuor della Regia, il suggello. Viap più però, seguita a dire lo stesso Autore, comprovarsi la pubblica attestazione della volontà del Sovrano, quando il rescritto sia stato rimesso al Questore, che viene anche appellato Cancelliere, e in Sicilia Protonotajo; affinchè si sottometta al di lui registro, a cui doverli tutta la fede prestare. Or se nel caso nostro abbiamo la reale determinazione non solo rilasciata in nome del Re, intempoch'egli era in Palermo, sottoscritta dal Marchese Presidente Consultore Granerio, pel di cui canale, qual suo primo Ministro assistente, tutte le regie ordinazioni passavano; ma eziandio rimessa di regio ordine al Protonotajo del Regno; qual altra solennità si ha da ricercare? Per la stessa ragione non potrà accagionarsi di difetto questo reale sta-

(a) *Antonius Peretius praefect. in Cod. tit. 23. de divers. rescript.*

bitimento, perchè non sia fornito delle clausule *ex certa scientia*, *motu proprio*, e simili: a cagion che la natura de' nostri Capitoli non richiedeva tali clausule, nè maggiore solennità, per non essere, come si è detto, un privilegio o una qualche concessione, a cui facesse mestieri la forma della Cancelleria: al qual proposito Callisto Ramirez, in burlandosi di coloro, che ricercano tali formole, allorchè non si dubita della volontà del Principe, quando anche egli avesse rescritto in pregiudizio del terzo o contra jus; si vale de' seguenti sensi (a). *Si tamen super facto plene informatus & de tertii præjudicio certus rescripserit, ubi solus leges condit & solus derogat, solaque ejus voluntate jus subsistit & infirmatur, licet clausule non fuerint adjectæ; cum sciat actum illum de potestate ordinaria expediri non posse, ne actus reddatur elusorius, de plenitudine potestatis (licet hoc non exprimat) processisse credendum ac præsumendum est. . . . Cum enim factis voluntas declaretur quam verbis &c. (b)* Ma più al nostro caso, Baldo increpando coloro, che tali clausule per fermezza de' rescritti de' Sovrani ricercano, quandochè piuttosto da stile delle Cancellerie, che di volontà de' Principi derivano, e' desiderava che in tutto coteste clausule si dovessero abolire, affinchè non sene potesse niun conto giammai più tenere (c). In fatti, se taluno non volesse ubbidire a qualche rescritto spedito da una delle Segreterie del Re N. S., col pretesto di non esser sottoscritto da S. M., di mancarvi il suggello, o di non leggervisi le clausule *motu proprio, ex certa scientia, &c.*; non sarebbe riputato pazzo, o almeno mal informato dello stile della Corte? Tale è il caso nostro, il Re Vittorio determinò colla Potestà sovrana un litigio, e dopo ventiquattro anni si vuole, che non fusse determinazione di quel Principe, perchè non vi si osservi la di lui sottoscrizione, ne il suggello, o che vi manchino le riferite clausule: e saranno opposizioni coteste da fare menoma impressione!

E con più energia Costantino Casaro, riputando fanciullesche coteste opposizioni, sostiene la stessa opinione, anche qualora non costasse in iscritto della sovrana determinazione; ma soltanto a voce.

(a) Ramirez de lege Regia, §. 28. n. 16.

(b) Felinus in cap. cum inter, de exception. Alexander in l. quamquam, C. de testam. milit., & in cons. 59. num. 8. lib. 1. Jason in l. 3. num. 4. ff. de testam. milit., & in cons. 59. num. 8. lib. 1. Bald. quod quisque jur. Glosa in clementina & si principalis, de rescriptis. Bald. in l. eos, C. de appellat. Surd. decis. 2. num. 19. & 20. Ripa in l. quominus. n. 33. ff. de flumin. facit textus in l. Paulus, ff. rem rat. haber. & in l. fin. ff. de diff. vort. & in l. si cum sine, §. ei, ff. de adilit. edict. cap. dilecti, de appell. c. eximant. 11. quest. 2. Menoch. de præsumpt. lib. 2. præsumpt. 17. n. 1.

(c) Baldus in l. item lapilli n. 8. ff. de rer. divis.

ce. Eccone il sentimento (a). *Jussus Regis, approbatio Pontificis fuerunt viva vocis oraculo: nam non de omnibus privilegiis & jussionibus Principum fit scriptura (b), & ad essentiam & substantiam privilegi non pertinet, nec est necessarium ut sit scriptum, seu per bullam, aut per breve concessum; sed sufficiunt verba, & oraculum viva vocis datum Protectori Ordinis, vel ipsi Patri Generali (c).* La qual riflessione milita maggiormente nel caso presente pe' motivi di sopra rapportati: perciocchè non già di rescritto, ma di sentenza del Principe trattiamo, per cui è speciale, che neppure si richiegga scrittura, bastando soltanto, ch' ella sia a voce profferita, secondo l' avvertimento dell' eruditissimo Giacomo Cujacio: *Nam Princeps verbo sententiam dicit, non etiam recitat ex scripto, ut alius Judex (d).*

Impropriamente però l' accorto Contradittore, per togliere al sovrano stabilimento del Re Vittorio il titolo di regio decreto, anzi di sentenza del Principe; gli vuol dare sol quello di Capitoli di Savoia: quandochè un tal titolo neppur per ombra vi si legge, e soltanto sene volle avvalere il Maestro Notajo del Protonotajo nell' atto che n' ebbe a rogare, colle parole ivi: *Actus Capitulorum &c.* e poco appresso: *Fuerunt de mandato Ill. D. Joseph Papè Principis Valdine Ducis Jampilerii Protonotarii & Locumtenentis A. S. R. redacta in actis ipsius infra scripta Capitula.* E pure immediatamente soggiunge: *seu determinationes cum decreto S. R. M. teneris sequentis v3.*, non ponendo egli in dubbio, ch' e' si fossero un regio decreto: sendo avvenuto, dacchè e' fu distinto in venti capitoli separati, che varie ordinazioni contenevano, tutte però come membri componenti il reale stabilimento. All' incontro in tutta la scrittura, che fu rimessa dal Re Vittorio al Protonotajo, sovrano stabilimento s' appella, ivi: *Stabilimento di quanto dovrà osservarsi, &c.*: per maggiore accerto di questo stabilimento. E finalmente con troppo chiara distinzione evvi espressa la forma del regio decreto: *S. M. intende, che il presente stabilimento sia intieramente eseguito, e manda riporsi, &c.*

Ne è nuovo, che i decreti de' Sovrani, ed eziandio le Prammatiche Sanzioni, quando contengono varie ordinazioni; possano generalmente denominarsi Capitoli: n' abbiamo tra gli altri esempi una novella di Giustiniano, intitolata: *Sacra forma transmissa Dominico gloriosissimo*

(a) Casarus specul. peregr. quest. lib. 1. quest. 50. n. 8.

(b) Glosa in clement. dudum, vers. nos enim, de sepultur.

(c) Navarr. cons. 1. de privil. Sanchez de matrim. lib. 8. disput. 29. n. 2. Tambur. de jure abb. disput. 16. q. 2. Merolla de privil. disput. 6. cap. 1. dub. 2. num. 5. & 6.

(d) Cujac. ad tit. Cod. 62. de appellat. tom. 9. col. mibi 1104. lit. C.

mo *Prætoriorum Illyricanorum Præfetto* (a), che vien denominata col seguente epiteto: *de diversis Capitulis*, in cui trall'altro dall'Imperadore vien diffinito un litigio intorno alla donazione di alcuni beni fatta alla moglie dal defunto marito, senza intercedervi la tradizione: ond'era in controversia, s'ella potesse agire contro i possessori de' beni donati, siccome vi fu da Giustiniano con certe condizioni abilitata. In questa novella adunque perchè varie ordinazioni si contenevano, furono elle col titolo di capitoli denominate; ma non pertanto non si ebbe per regio decreto, per imperiale determinazione, o che non meritasse tutta l'esecuzione: nè perchè vi erano le parole *de diversis Capitulis*, vi fu chi avesse osato di asseverare, che i Capitoli non furono real decreto, non sentenza, non decisione, non dispaccio, non lettera, non chirografo reale, siccome si è fatto lecito d'imprendere l'Autor della contraria scrittura de' nostri reali Capitoli, con darsi a credere di trovar le persone o stupide o affatto senza discernimento, per rendersi persuase da coteste sue leggiadre riflessioni.

Molto meno aveano a sentirsi con formaltà di giudizio le Parti: dacchè riducendosi la controversia al giudizio de' Periti, e all'oculare loro ispezione; bastantissima solennità si fu quella, che gli Architetti, portatisi più e più volte sulla faccia del luogo, dove necessariamente dovettero esser presenti i Gesuiti, avessero riconosciuto lo stato delle fabbriche controverse, e 'l pregiudizio s'inferiva al Munistero, siccome, osservata la maniera più propria per darvi riparo, n'avessero fatto fedel rapporto al Re Vittorio: non negandosi nella stessa contraria scrittura, che piacque a Vittorio Amedeo allora Re di Sicilia, residente in Palermo, che due Uffiziali di artiglieria, ma in vero i migliori Ingegneri del suo esercito, cioè il Capitano Mistrèlla e l'Alfiere Vincenti, venissero più volte in Collegio a visitare, osservare, e misurare la fabbrica controversa. Egli è vero, che si soggiugne: senzachè i Padri potessero sapere chi li mandava, nè penetrare il fondo della loro intenzione; ma la contraddizione si scorge nello stesso periodo: conciossiachè se si è detto prima: piacque a Vittorio Amedeo, che due Uffiziali venissero più volte in Collegio a visitare, osservare, e misurare; come poi accorda: senzachè i Padri potessero sapere chi li mandava? Come avrebbero potuto gli Uffiziali del Re prendersi la libertà di entrare in un Collegio di Gesuiti, e fare tutte le accennate funzioni, senza il real ordine? bisognerebbe avere per troppo semplici que' Padri,

(a) *Auth. seu novell. collat. x. constit. 168. sacra forma transmissa &c.*

per non esser persuaso, ch'è non avessero subito ricercato gli Uffiziali, perchè facessero lor sapere che erano venuti a fare, e di qual ordine. Grave ingiuria irroga l'Autore della contraria scrittura a' sublimi ingegni, di cui si compone quella ragguardevole Compagnia, in volendo dar ad intendere alle persone, ch'è non si fossero tantosto avvisati di quanto occorreva, e non avessero data ogni opera, usata ogni più sopraffina diligenza, per far in modo, che quegli Architetti procurassero qualunque vantaggio del Collegio, a danni del Munistero: per cui parte non potranno certamente i PP. asserire, di esservi stato niuno sulla faccia del luogo, che avesse potuto rendere informati gli Uffiziali. Ma come la giustizia si manifestava colla semplice oculare ispezione, fu contento il Munistero, che il vantaggio di esser inteso, fusse stato tutto per la parte del Collegio, lasciando operare a' Periti, i quali n'aveano a far relazione al lor Sovrano.

Del resto i Gesuiti, nello stesso tempo che si fe l'accesso sulla faccia del luogo dagli Uffiziali, ricorsero al Re Vittorio, lo resero informato di quanto credettero necessario a voce e in iscritto con più e più informazioni, e si rimisero in tutto e per tutto nelle sue mani, e del Consultore del Re Marchese Granerio: e perciò dopo formata la reale determinazione, e furono obbligati ad abbracciarla ed eseguirla, senza portarne, non che richiamo, neppure un semplice atto di protesta per tutto il tempo del Governo Savojardo, e per altri sei anni dopo: tra 'l qual tempo era fresca la memoria de' veri fatti che concorsero in questa dipendenza, che ora si vogliono nascondere con sommo pregiudizio della giustizia e della verità. E sebbene ne' Capitoli non si veggia inserito niun memoriale per parte de' Gesuiti, della stessa guisa neppure sen'osserva niun altro per parte del Munistero: poichè tutte le scritture presentate al Re Vittorio, rimasero nella sua segreteria: ond'è si fan lecito di negare le suppliche e le informazioni che furon da lor prodotte, per dare nero titolo d'ingiustizia e di violenza a que' Capitoli, che troppo chiaramente si fanno da se stessi palesi al Mondo tutto, di esser formati di sovrana volontà di un Principe prudentissimo, e per uniformi ad ogni dritto non meno che a' sacri canoni e alle sante leggi.

Orvero matematica dimostrazione del grave pregiudizio verrebbe a risultare alla Sovrana Podestà , qualora l'esame della sussistenza de' Capitoli del Re Vittorio Amedeo fusse rimesso a Giudice Ecclesiastico col voto del Tribunale del Concistoro di Coscienza .

Comechè da quanto abbiain ragionato ne' precedenti discorsi siegua necessaria conseguenza , che quantevolte si accordasse a' Gesuiti di ridursi ad ordinaria conoscenza la real determinazione del Re Vittorio Amedeo, con rimettersi al giudizio ecclesiastico col voto del Tribunale del Concistoro, gravissimo pregiudizio alla sovrana Podestà si verrebbe ad irrogare ; tuttavia in conferma di nostra ragione non lasceremo di aggiugnere alcun'altre riflessioni, onde rimanga sempre più stabilito il nostro assunto .

Prima di ogni altra cosa però converrà fare un dilemma . O sarà vero , che la cognizion di questa causa non abbia potuto giammai spettare a Giudice ecclesiastico , secondochè supponghiamo aver fatto palese nel secondo discorso ; e in questo caso (oltre il pregiudizio risulta alla real giurisdizione , in dandosi a conoscere al Tribunal del Concistoro in qualità di Giudice ecclesiastico una causa che non gli appartiene), chi non vede quanto detrimento s'irrogassi alla sovrana Podestà, in avendosi a rivedere un reale stabilimento, un regio decreto, da Giudice affatto incompetente ? Quando mai si è inteso , che i Principi dieno a conoscere la validità delle loro regie deliberazioni a' Ministri ecclesiastici , a' quali propriamente la cognizione delle cose sacre, riguardanti i dogmi della Fede ovvero il ministero dell'altare si appartiene ? di altra maniera e' si servono , allorchè vogliono rivedere le loro determinazioni o de' predecessori .

Quando però si voglia porre in disputa la prima parte del nostro dilemma , e farsi l'ipotesi , che questa causa fusse spettata alla cognizione di Giudice ecclesiastico , allorchè il Re Vittorio la fece cessare colla sua sovrana Podestà economica ; niente minor pregiudizio s'infe-

s'inferisce al dritto reale, col pretendere, che la revisione di un regio stabilimento si abbia a rimettere a Giudice ecclesiastico , col voto del Tribunale del Concistoro di Coscienza . Imperciocchè non potendosi mettere in dubbio , per quanto si è nel precedente paragrafo manifestato, senza far somma ingiuria al Sovrano, ch'è possa far libero uso della Podestà economica sugli Ecclesiastici, senza aver bisogno del ministero de'lor Superiori , mal grado la proposizione avanzata dall'Autor della contraria scrittura; non lieve ingiuria n'avverrebbe al sovrano dritto, in veggendosi con tal remissione virtualmente a concedere , che il Principe non possa far libero uso della Podestà economica sugli Ecclesiastici , se non per mezzo de'lor Superiori . E per verità in troppo vil pregio sarebbe la sovrana Autorità , se in esercitando la Podestà economica , a lei sola appartenente , e che non compete giammai ad altro Giudice , e molto meno agli Ecclesiastici ; avesse poi a sottomettersi alla critica de'lor Ministri .

Avrà per cagion d'esempio il Principe fatto uso della Podestà economica sopra di taluna persona ecclesiastica , in discacciandola dal suo Dominio , e sequestrandogli i di lui effetti , come disubbidiente a' suoi ordini , o per suspizione di non avere a disturbare la quiete dello Stato , ovvero perchè si dubiti che avesse ad inferir violenza alla vita , alla roba , o all'onor de' suoi vassalli ; potrà quell'Ecclesiastico ricorrere dall'istesso Principe , e col pretesto ch'è non possa far uso della Podestà economica su di lui , domandare d'esser richiamato , di torrsi il sequestro da' suoi effetti , e rimettersi la cognizion della causa al suo Giudice ? Non gli mancherebbero di apparenti ragioni , con dire : O son reo , e debbo esser punito dal mio Giudice : o innocente , e dovrò esser assoluto ; che entra con me l'Economia , o l'Epichea ? Eh che sarebbe vanità il pretenderlo .

Coteste inutili opposizioni perappunto rapporta il più volte lodato Crespo di Valdaura : (a) *Dilemmate autem hoc frequentissimis clamoribus queruntur . Aut contra eos , qui decinentur in vinculis , vel in exilium mittuntur , vel relegantur , adest culpa , vel innocentes sunt . Si culpa rei sunt , luant debitas penas per judiciales tramites , & dum accusatio omittitur , pro eis jure praesumitur . Si innocentes ; quid dum rursus , quam innocentiam pati ? Ad quid fori ? ad quid juramenti religio contemptus ? Hac omnia ministros tam frequenter proterere (ajunt) , nihil aliud est , quam despotice velle imperare , & intra limites justae fororum observantiae non contineri . Simili son le voci della contraria scrittura ; ma che gli risponde il savissimo Giureconsulto ? Sed*

I 2
voces

(a) Crespus de Valdaura loc. cit. num. 54.

voces sunt contra Medicum, qui opportuna adhibet medicamenta, sed non dulcia. Et quamvis jam ex his, quae observavimus, facilis possit videri earum satisfactio; plurimis modis eam indubitata relinqueamus. Non lasciando in seguito di rendere a sazietà con sodissime e incontrastabili ragioni indubitata la sua proposizione, con rapportarne infiniti esempi in pratica, che si possono osservare presso del medesimo Autore: non volendoci rendere tediosi, in ripetendole a' sapientissimi Signori Consultori, a cui piucchè ad ogni altro son elle manifeste e conte.

E pure (per chiudersi affatto la bocca al nostro Avversario) del sovrano stabilimento del Re Vittorio abbiamo espressa approvazione del Superiore ecclesiastico. Le prime suppliche del Munistero umiliate a' piedi del nostro benignissimo Sovrano, impetrandone la conferma, si furon elle rimesse al Signor Vicerè, che ne commise l'informazione al Vicario Capitolare; egli con sua relazione non solo approvò la risoluzione del Re Savojardo, ma la canonizzò per uniforme a ogni dritto, e come fondata su di giusti e ragionevoli motivi, secondochè lo stesso Signor Vicerè n' avanzò rappresentazione alla Maestà Sua: quindi, se non avessimo altra riprova del torto, vien fatto al sovrano dritto, in volendosi rimettere a giudiziaria conoscenza il regio decreto; n'avremmo d'avanzo, in veggendolo approvato dal Superiore ecclesiastico, che l'ha avuto in pregio, qual si conveniva a una reale risoluzione fondata su di giusti e ragionevoli cause, e posta in dubbio dalla sola Parte, che non volendo stare al regio dettame, lo vorrebbe soggettare alla giudiziaria conoscenza. Chi desiderasse intendere la risposta dell'Autore della contraria scrittura a sì grande argomento della vanità di sua pretensione, basterà osservarla dalla scrittura medesima: eccone il passo. *Il Vicerè commise l'informazione al Vicario Capitolare. Questi intimò alle Parti, che gli presentassero in iscritto le lor ragioni, e presentate che furono, formò in virtù di esse la sua informazione.* Tutto ciò precedette alla relazione: Ma non volle ascoltar le Parti medesime in contraddittorio. Gran fallo commise il Vicario! dopo aver ricevuto abbondantemente le informazioni in iscritto di ambe le Parti, e' non volle tessere un qualche formato giudizio, per essere al caso di far la sua rappresentazione! Se queste son difficoltà da proporsi, per rendere insufficiente il giusto sentimento del Superiore ecclesiastico, solo perche non fu a seconda de' Gesuiti; il potranno diciferare i savissimi Signori della suprema Giunta, che in quanto a noi nol sappiamo comprendere.

* Scritt. del
Contrad. p. I.
n. 25.

Non

Non minore ingiuria si viene ad irrogare al sovrano dritto, in accordandosi a' Gesuiti di rimettersi al Tribunal del Concistoro la validità o invalidità de' Capitoli del Re Vittorio, per altro motivo, qual si è quello, che quando pure fussimo nel caso di esaminare, se il reale stabilimento di questo Principe si fusse o no ad ogni dritto conforme; non potrà giammai rimettersene la cognizione a Giudice ecclesiastico, siccome neppure ad altro Tribunale ordinario anche regio. Non potrà certamente rimettersi al Concistoro: conciossiachè, o si vuole che la causa sia in esso radicata, perchè ivi pendeva l'appellazione da' decreti interposti dal Ciantro Severino e dall' Inquisitor Miranda (oltre di non essere tutta vera la proposizione, perchè la causa incominciò nella Corte Pretoriana, e corse perinsino al Tribunale della Regia G.C., e finalmente fu diffinita in quella Giunta); per proseguirne il giudizio non avrà egli a far altro il Concistoro, se non se a conoscere della sussistenza di que' decreti, e se fu bene o male appellato. Quando poi se gli voglia concedere la cognizione della sussistenza o insussistenza de' Capitoli del Re Vittorio, farà ella un' incumbenza tutta nuova, e affatto diversa dall' ordinario giudizio, nè potrà unquema evitarsi gli avvisati scogli.

Avendosi pertanto in questa specie a considerare il Concistoro in figura di un Tribunale ordinario, a cui di pianta si voglia rimettere la conoscenza della validità o invalidità de' Capitoli; non se gli potrà, senza farsi manifesto pregiudizio al sovrano dritto, e senza venire contro a' legali principj, e alle massime troppo ovvie della Giurisprudenza, una tal commissione accordare: giacchè egli è fuor di dubbio, che nulla sia cotanto naturale, che nella stessa guisa che le cose sieno legate, elle si sciolgano: *Nihil tam naturale est, quam eo genere, quodque dissolvere, quo colligatum est (a).* La qual regola si adatta a tutte le umane vicende, ond' ebbe a dire il Gonzalez. *(b) Unde jura civilia civili commento solvantur, lex lege tollitur, &c.* Si servi il Re Vittorio Amedeo, dopo quarant'anni di fier litigio tra queste due case religiose, di terminarlo e diffinirlo colla sua sovrana ed economica Podestà; della stessa guisa si dovrebbe esaminare, e non già ridursi ad *jus & justitiam*, rimettendone la cognizione a un Tribunale ordinario, e molto meno in qualità di ecclesiastico.

La maniera tenuta da quel Principe in rilasciare i Capitoli, ella si fu, di far riconoscere lo stato delle fabbriche controverse da due suoi valenti Architetti, e farsene fare il rapporto; della stessa maniera potrebbe degnarsi il Re N. S. destinare due Architetti o del suo esercito, ovvero forestieri, colla direzione di quel Signor Vicerè o di altri

(a) L. nihil tam naturale 35. ff. de regul. jur.

(b) Super cap. 1. de regul. jur.

fu-

supremo Ministro; che non possa da' Gesuiti esser prevenuto, e si far riconoscere lo stabilito ne' Capitoli, e nella pianta che ne fe formare il Re Vittorio: ed indi farsene fare relazione, dalla quale possa servirsi di osservare, se quel regio stabilimento fusse conforme ad ogni dritto, e se meriti di esser confermato o abolito. In tal modo, qualora fussimo nel caso di averci ad esaminare i Capitoli del Re Vittorio, non verrebbe punto pregiudicata la sovrana Podestà, e si camminerebbe con piena cognizione dell' affare.

Nè farà punto ostacolo ciocchè si oppone in contrario: che tutto ciò abbia luogo quantevolte con tal maniera fussimo certi di averne a risultare la sussistenza de' Capitoli, onde Sua Maestà dovesse esser portata a confermarli; ma che se la revisione de' Periti, o la relazione del Vicerè ovvero di quel Ministro esecutore, sarà contraria all'intenzion del Munistero; che allora non possa farsi a meno di rimetter la causa all' ordinaria conoscenza: aggiugnendo, che per evitarsi sì lungo circuito, convenga rimettersi da ora al Tribunale del Concistoro. Rimettersi da ora al Tribunale del Concistoro! Eh che n'è troppo agevole la risposta. Principalmente la presunzione della legge è tutta a pro del sovrano stabilimento: non potendosi presumere, che un Principe della qualità del Re Vittorio, che non potè esser mosso da niuna passione, ma soltanto da zelo di por la pace tra due luoghi religiosi; avesse voluto far ingiuria a' Gesuiti, e vantaggiar la condizione delle Monache (a): onde per insinuatonechè non costerà del contrario, dovrà ogni provvidenza rendere a pro del reale stabilimento.

Olt' a ciò quantevolte riuscisse al Munistero coll' accennata maniera far comparire, qual è in vero, la sovrana determinazione del Re Vittorio conforme ad ogni dritto, e qual si conveniva a un Principe savio e prudentissimo; non sarebbe egli obbligato a rientrar di nuovo nell' angustie di un giudizio, che si era agitato pel corso di quarant' anni continui pria del reale stabilimento, e che per altri venticinque seguenti ha tenuto inquiete quelle religiose Vergini, degne per ciò di tutta la real pietà, perchè non incontrino un sì gran male.

Tuttavia quando pure in questa revisione dovessero esse avere sì dura e rea sorte, che il Signor Vicerè o altro Ministro esecutore de' reali ordini, insieme co' Periti fussero d' accordo a rappresentare a S. M. l' insuffistenza in qualche parte de' Capitoli del Re Vittorio; nè an che allora la causa dovrebbe rimettersi al Tribunale del Concistoro, ma ben potranno dal Re N. S. compartir da se gli ordini propri per l' emenda dell' eccessivo: essendo vero, che per la giustizia del me-

(a) *Hermosilla ad Lopez l. 53. tit. 5. qu. 5. n. 20. Molina de Hispan. primog. lib. 4. cap. 3. n. 32. Castillus quot. controuv. lib. 3. cap. 28. n. 3. & seq.*

rito principale della causa assai poco si ha a rifletterè, e soltanto, se il Munistero sia pregiudicato dall' imminenza del Collegio, e se la distanza di dodici palmi tra queste case religiose possa accordarsi, senza contravvenirsi a' sacri canoni ed alle sante leggi.

Nè potrebbe fare altrimenti: imperciocchè nel caso d' averci a togliere in tutto di mezzo la sovrana determinazione del Re Vittorio, avrebbero nello stesso tempo a rimettersi le cose al pristino stato, in cui ell'erano pria del regio decreto: e parimente dovrebbero demolire tutta quella fabbrica del Collegio, che si è fatta per esecuzione del medesimo, e specialmente quella del braccio di Tramontana, perfezionata a tenor del Capitolo XVI; per sì far ritornare la dipendenza alla primiera forma, e ridurla a' termini dell' appellazione, ne' quali si ritrovava pendente nel Tribunale del Concistoro. Sarebbe tuttocìo conforme ad ogni dritto: e perchè derivando il comodo e l' incomodo della fabbrica e della demolizione dallo stesso fonte, non possono i Gesuiti goderne il beneficio, senza provarne eziandio l' incomodo (a) per non fare una domanda, che vien riputata iniqua, non che ingiusta, da Martiano (b): *Iniquum esse ad fideicommissarium damnum pertinere, ad eam augmentum non perveniat*. Onde il Cujacio (c): *secundum naturam postulatur, ut cui adjiciuntur commoda, jungantur etiam incommoda: quasi commodum & incommodum, labor & voluptas, dissimilima natura societate quadam inter se naturali juncta sint*. Ed anche perchè tutto l' innovato dopo l' appellazione, portata dal Munistero al Tribunale del Concistoro, non può per niun verso reggere (d). Ingegandosi eseguito per quella parte sola che piacesse a' Gesuiti, e annullato per l' altra che non fusse di lor grado. Oltrechè trattandosi di giudizio di dinunzia di nuova opera, egli è noto a chi che sia, per quel che si è detto di sopra, che non possa perfezionarsi la fab-

(a) *L. secundum naturam, ff. de reg. jur. Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda.*

(b) *Martianus in l. scribit 33. ff. ad Senat. consult. trebell.*

(c) *Cujacius ad l. deducta parte 58. §. qui post, eodem tit. tom. 8. col. mihi 1230. lit. A.*

(d) *Imperator Gordianus l. 3. C. de appellation. Appellatione interposita, licet a Judice repudiata sit, in præjudicium deliberationis nihil fieri debere, & in eo statu omnia esse, quo tempore pronuntiationis fuerunt, sæpiissime constitutum est. Immo innovatum post appellationem dicitur attentatum, ex tex. in cap. cum dilecti, de appellat. Borrell. in summ. decis. in tit. de attentatis, cap. 36. n. 64. & 65. & tit. 33. de appellat. n. 1086. Rota dec. 488. in noviss.*

brica dinunziata; se pria non ne sarà tolta l'inibizione, anzi che debbia indispensabilmente demolirsi, quando anche la dinunziata opera potesse riputarsi legittima.

Prevedendo la Parte questa gravissima difficoltà, si è sforzata, sebbene in vano, di saldare la piaga, con negare che la fabbrica perfezionata fosse stata accordata dal Re Vittorio, come quella, che non fosse stata giammai inibita né denunziata. Usciremo però da qualunque imbarazzo, in dar risposta a ciò che impropriamente si va affastellando nella contraria scrittura; col fatto, laddove intorno a questo punto si rapportano i motivi di ambe le Parti: e per quella de' Gesuiti non si nega, che la fabbrica perfezionata fosse compresa nell'inibizione, e seguentemente accordata nel reale stabilimento; soltanto si vuole, che con decreto della Giunta de' Presidenti e Consultore de' 23. Settembre del 1702. si fosse tolta l'inibizione: trascriviamo di grazia le parole: *Sentono i PP. Gesuiti, la perfezion della fabbrica di tutto il braccio sudetto di Tramontana non essersi fatta in esecuzione de' Capitoli del Re Vittorio; ma in virtù della sopradetta sentenza della Giunta dell' Illustri Presidenti e Consultore li 23. Settembre*

*Fatto n.26.

1702. della quale sene trascrivono qui sotto le parole &c.*: dimodochè i Gesuiti, per non valersi del regio decreto, si vogliono piuttosto giovare di quello della Giunta. Quanto però ne sia strano il ritrovato, non v'è chi nol ravvisi. Non è desso l'Autor della contraria scrittura quel medesimo, che ha esclamato contro un tal decreto della Giunta, in volendo che come Tribunale incompetente composto di laici, fosse stata inutile ogni sua provvidenza? e divantaggio per la stessa ragione, con più inudita strarchezza, che il voto del solo Giudice di Monarchia Truxillo fosse una delle tre sentenze conformi proferte a pro del Collegio? Come ora e° si vuol giovare della sentenza della Giunta, e ancorche individua, farla in fette a guisa di conchero, per potersi avvalere di quella parte, che sia di maggior sua soddisfazione, e per servirci delle frasi del Contradittore, *volgendo prodigiosamente la vela ora a questo ora a quel vento, per condurre ad ogni modo la nave al porto del suo intento?* Egli si è scagliato con mille insulsi riboboli contro la breve nota di fatto e riflessioni, che fu formata l'anno passato in Palermo, per insino a dire che l'Apolo logista si faceva nello stesso tempo uccello e topo come il pipistrello; quanto si confa meglio ad essolui che ad altri la favola di quel nero notturno animale della luce nimico, in volendosi valere e non valere nel tempo medesimo d' uno stesso decreto, che con tutte le forze del suo spirito si è studiato impugnare. Siegue da tuttocio, che quante volte Sua Maestà non istimasse di confermare il sovrano stabilimento del Re Vittorio, non possa tenerli

nersi altro mezzo, che quello di sopra con tutta la riverenza proposto; cioè di non averli a rimettere a Tribunale ordinario, e molto meno a quello del Concistoro, la conoscenza de' reali Capitoli; ma ben vero averli a far riveder le fabbriche controverse da nuovi Periti, che non possano esser prevenuti da' Gesuiti, e colla direzione del Sig. Vicerè, o di altro Ministro indipendente, per potersene riconoscere la validità ovver l'eccesso: e in tal maniera si eviterebbe il manifesto assurdo, che altrimenti senza alcun dubbio ne seguirebbe insieme col pregiudizio al sovrano dritto, qualora non si rimettesse le cose nello stato in cui ell'erano pria del regio decreto.

Tutto ciò avrebbe luogo nella figurata ipotesi, cioè allor quando la real determinazione del Re Vittorio Amedeo dovesse sottoporsi ad esame; ma siamo troppo lontani da tale ipotesi, non meno per gli avvisati che per altri motivi, che ugualmente concorrono, così per fortificar la ragione del Munistero, che per dimostrare ingiuriosa alla sovrana Podestà la pretension de' Gesuiti, di averli a rimettere a giudiziaria conoscenza la validità o invalidità de' Capitoli di questo Principe.

Cotesta real determinazione non è piu in tempo di soggettarli ad esame, come quella, ch'è stata accettata da ambe le Parti, eseguita, e contro di cui non sen'è prodotto, non che richiamo di sorte alcuna, neppure una protesta pel corso di dieci anni. Abbiain narrato fedelmente nel fatto, ch'ella si fe notificare di regio ordine alle Parti dal Protonotajo del Regno, e che il P. Rettore non rispose altro, se non se: *Ringrazio il Signor Protonotario. Il volerli con un tantino di restrizion mentale dare una tal risposta per ironica, non già per un'acettazione della real volontà; ell'è proposizione, che fa del temerario, e di cattivo esempio, da non essere avanzata sotto il soave Dominio del Re N.S., a cui non può non essere a cuore il rispetto dovuto all'inclito nome del Re Vittorio, e che a' di lui ordini non sia lecito far comparire risposte poco decenti alla dignità d'un Sovrano. Non potrà pertanto darsi altra interpretazione a queste parole, se non per quanto elle sonano a lettera, e intendersi per un'espressa accettazione di que' regj ordini. Ben avrebbe potuto, quando non era contento il P. Rettore, protestarsi di volerne portare le sue reverenti suppliche al Re Vittorio, e con lecito modo riferbarli le sue ragioni; senza entrar nell' equivoco e nell'ironico, secondochè ora si fa pompa di dire: quasi che da' Ministri di Stato e ne' reali gabinetti le restrizioni mentali non fossero del pari, se non più, abbominate, che da' sensati Moralisti: o come se potessero piacere al Re N.S. cotai modi impropri in risposta degli ordini sovrani.*

K

Che

Che che sia di ciò, quando anche potessero i Gesuiti scusarsi, che per rispetto del Re Vittorio e' non avessero potuto richiamarsene o protestarsene durante il suo dominio in Sicilia; non abbiamo a ricorrere a qualche storia pellegrina, per essere avvisati, che il Governo Savojardo non ebbe durata che di soli quattr'anni dopo il 1714., tempo in cui furon formati i Capitoli: onde ben avrebbero e' potuto tosto dipoi richiamarsene al Signor Imperadore, o almeno protestarsene. Ma che? sene scorsero altri sei anni, e per lor parte non sene fece menoma parola: dimodochè si scorge non solo accettato il reale stabilimento, ma eziandio decorso lo spazio niente minore di dieci anni, senzachè i Gesuiti vi avessero fatto niun atto contrario.

Che diciamo contrario! Nel tempo del Governo Alemanno, e dopo il tratto di dieci anni, ne fecero atti positivi ed espressi di accettazione: mentreche non si dubita per fatto, che: *Nell'anno 1723. pervenuto il Regno in dominio dell' Imperadore, ed allora volendo i PP. Gesuiti fabbricare nel braccio di Mezzo giorno, che è parallelo allo stenditore; insorse una nuova controversia, quale si raggirava circa l'intelligenza del Capitolo XIV. : poichè i PP. Gesuiti pretendevano, che il piano superiore di questo braccio doveva esser largo quanto il piano inferiore; le Monache però al contrario pretendevano, che doveva esser più stretto, cioè per la sola larghezza del corridore e della scala nuova. Questa controversia fu rimessa dal Vicerè al Presidente Cavallaro, e agli Inquisitori Luzan ed Oloriz con biglietto de' 24. Gennaro 1724..* Quindi si vede che i Gesuiti non solo non si protestarono punto, nè si richiamarono del regio stabilimento contenuto ne' venti Capitoli del Re Vittorio; ma che ne fecero atto di precisa accettazione, anche durante il Governo Alemanno, e soltanto in esecuzione della reale determinazione e' pretesero la più vantaggiosa interpretazione al Capitolo XIV., la qual controversia fu dal Vicerè delegata a uno de' Presidenti e a due Inquisitori.

Secondo dunque le cose in questo stato, a chi non è palese, che qualora non si trattasse di un reale stabilimento, di un regio decreto, ma di un decreto di un qualche Giudice inferiore, avverso di cui non sene fosse portato richiamo, non apparisse menoma protesta, anzi si vedesse accettato dalle Parti, ed eseguito; per lo decorso di dieci anni, neppure sarebbero più in tempo i Gesuiti di richiamarsene, senza di struggere i principj del nostro dritto? al di cui proposito esclama per noi Ulpiano (a): *Post rem judicatam, vel jurejurando decisam, vel confessionem in jure factam, nihil queritur.* Nulla importando, se la sentenza sia da Pretore o da Console di minore età profferita, purchè

chè gliene sia stata conceduta dal Principe la facoltà: *Proinde si minor Praetor vel Consul jus dixerit, sententiamve protulerit, valebit. Princeps enim ei, cui magistratum dedit, omnia agere decrevit, prescripse lo stesso Giureconsulto. (a)*

Or se tanta forza hanno le providenze de' semplici Giudici, ed eziandio de' Pretori e de' Consoli di minore età, per impor fine agli ostinati litigj; che diremo di un regio decreto già passato in cosa giudicata, e dalle stesse Parti accettato ed eseguito? A chi non è noto, che avverso i decreti de' supremi Tribunali, decorati della qualità di Prefetto Pretorio, non è lecito il poter sene richiamare di sorte alcuna, se non per grazia? e pure, allorchè conceduto ne sia il richiamo, non sen' impedisce l'esecuzione (b): il che ha luogo per avviso de' nostri Prammatici (c), ancorchè il Principe il contrario avesse rescritto. E divantaggio avvertisce Altimare (d), che quantunque fusse conceduto al Principe, *ex causa* o per lo pubblico bene, revocar le sentenze passate in cosa giudicata; nondimeno s'e' commettesse a taluno la cognizione di una qualche sentenza, non doversi intendere commesso il conoscere di quella passata in cosa giudicata, *nisi in literis justitiae adsit clausula: re judicata non obstante.* Cotanta avversione hanno avuto le leggi e' Sovrani di soggettare a nuovi esami le determinazioni de' Supremi Tribunali, solo perchè portano impresso il nome e la divisa del Principe. Che avrassi a dire di una reale determinazione, d'un decreto dello stesso Principe, dalle Parti stesse accettato, eseguito, e che abbia avuto il suo corso per lo spazio di dieci e più anni? quandochè, come disopra abbiain fatto chiaro, stolta cosa è il solo avvertire, a Principe appellare *fas non esse.* Potrà imprendersi un tale impegno, senza inferirsi gran pregiudizio alla Sovrana Poteità, con portarlegli minor riguardo di quel che si deve avere per un decreto di Giudice, con rendersi revocabile un regio decreto già da tanti anni profferito, dalle Parti istesse accettato ed eseguito?

E quantunque non sia nuovo, che della stessa guisa ch'è permesso al Principe di revocar le sue ordinazioni, e' può derogare a quelle de' suoi predecessori (e), per la massima, che non convenga alla

(a) *L. quidam, §. sed & si, ff. eod.*

(b) *Auth. qua supplicatio, C. de prec. Imper. offer.*

(c) *Penes Altimar. de nullitat. sententiar. rubric. 1. quest. 5. num. 41.*

& seqq.

(d) *Idem num. 49. & 51.*

(e) *Mattienz. in l. 6. glos. 1. num. 5. in princip. tit. 10. lib. 5. novae recopilat. Sanchez de matrimonio, lib. 8. disput. 33. in princip. ex aliis Larrea allegat. 77. num. 22. lib. 2.*

(a) *L. post rem judicatam, ff. de re judic.*

sovrana dignità imporsi tal legge, da cui non possa recedere; tuttavia siccome è assai proprio alla dignità de' Principi successori di ammettere ed osservare tutto ciò, che abbiano i predecessori ordinato (a); parimente abbominevole cosa si riputa di soggettarre allo scrutinio de' Magistrati le lor sovrane deliberazioni, secondochè eruditamente raccorda Anneo Roberto (b): *Cum nefas sit, suprema Regum jussa in cognitionem vocari, nec permittit Imperii Majestas exacte adeo & contumaciter in Principis dicta, facta, rescriptaque inquiri*; rapportando il libero motto di Marco Terenzio Cavalier Romano all' Imperador Tiberio, appresso di Tacito: (c) *Non est nostrum aestimare, Caesar, quem supra ceteros, & quibus de causis extollas: tibi summum rerum judicium Dii dedere, nobis obsequii gloria relicta est*. Dimodochè quando a' Principi è convenuto, per qualche giusta causa, o rivocare o interpretare i proprj stabilimenti o degli antecessori; per potentissima cagione v'han dovuto esser tratti; ma giammai a' Tribunali ordinarj n'han commesso l'esame, siccome avvisa Afflitto: (d) *Sed determinet Rex, qui potestatem habet determinandi dubia occurrentia juribus*, seguitato da Castillo, Larrea, ed altri.

Ma per starsene alle autorità, nelle quali si può fare maggior fondamento; raccordiamo a' Signori della suprema Giunta, che tutto ciò si è prescritto con espresse disposizioni del nostro dritto (e): per cui, in dandosi la norma, qua' comandamenti del Principe debbano averfi per inviolabili, a chiare note vien compreso non meno quel ch'egli abbia sentenziato, ivi: *Vel cognoscens decrevit*, che ciocchè senza figura di giudizio siesi da lui diffinito: *Vel de plano interlocutus est*. Anzi con assai premurosa imperial costituzione (f) non meno fu disposto, che ciocchè avesse il Principe in una particolare dipendenza sentenziato, dovesse impreteribilmente da' Giudici offer-

(a) Daniel Oñon. de jur. public. cap. 8. pag. 192. & 193. Cædæ lib. 4. Marburgens. consil. 16. num. 118. & seqq. Knipschildt de juribus & priv. civit. lib. 5. cap. 3. num. 57. Tappia decis. suprem. senat. 5. n. 53. Ozaschus decis. 139. num. 11. Pruckman in §. soluta potestas, cap. 4. memb. 2. effect. 2. n. 9. Freundebergh. de rescrip. morat. cap. 67. n. 77.

(b) Anneus Robertus rer. judicatar. lib. 2. cap. 11. circ. princip.

(c) Tacit. lib. 6. annal.

(d) In constit. ut de success. num. 23., Castill. quotidian. controvers. jur. lib. 5. cap. 177. n. 38. tom. 6. Larrea dict. allegat. fiscal. 77. num. 16. 55. & 115. lib. 2.

(e) Ulpianus in l. 1. ff. de constit. princip.

(f) Justinianus in l. si imperialis majestas, C. de legib. & constit. & §. cum igitur, ac §. finali, ead. lege.

offerarsi, vietandosi loro di poterne conoscere della validità o invalidità; ma eziandio ch'egli avessero a seguitarla in esempio nel dirimere le controversie di ugual natura. *Omnes omnino Judices, qui sub nostro Imperio sunt, sciant hanc esse legem non solum illi causæ, pro qua producta est; sed & omnibus similibus*. Anzi nella stessa costituzione si rimostra a quanto pregio abbia la Sovrana Maestà l'uso di simili determinazioni: *Quid enim majus, quid sanctius imperiali est Majestate?* ed in quanto abbominio debb'averfi la superba baldanza di coloro, che ne ardiscono tener poco conto: *Vel quis tanta superbia fastigio tumidus est, ut regalem consensum contemnat?* Non lasciandosi di riputar ridicola e vana la lor presunzione: *eorum quidem vanam subtilitatem tam risimus, quam corrigendam esse censuimus*. Quindi fu stabilito: *Definimus autem, omnem Imperatorum legum interpretationem sive in precibus, sive in judiciis, sive alio quocumque modo factam, ratam & indubitatam haberi*. E poco dopo: *Explosis itaque his ridiculis ambiguitatibus, tam conditor quam interpres legum solus Imperator juste existimabitur*: Che però la sola esecuzione de' comandamenti del Principe si può commettere al Giudice, non già la cognizione. Non crediamo di poter essere in maggior chiarezza del nostro assunto, di non dover esser soggetta ad esame di Giudice la sovrana determinazione del Re Vittorio.

A tale effetto la Maestà del Re N. S., sorpresa dalla stravaganza di questa ridicolosa pretesione, non solo si è compiaciuta ordinare alla suprema Giunta, di averfi a far carico del grave dubbio: *Se i Capitoli formati e disposti dal defunto Re Amedeo con sua suprema Podestà economica in rimettendosi ora alla conoscenza del Giudice ecclesiastico col voto del Tribunale del Concistoro per la loro validità o nullità, sia o no di pregiudizio al sovrano dritto della Podestà economica*: che riguarda il punto di averfi un regio decreto a rimettere alla critica di Ministri ecclesiastici; ma oltr' a ciò a chiare note egli ha dimostrato, di sembrargli gran dissonanza, l'averfi a soggettare ad esame eziandio di qualunque Giudice ordinario: Come se, allorchè il Sovrano riputa espediente di terminare qualche dipendenza colla Podestà economica; sia dipoi in balia delle Parti interessate di domandarne la conoscenza della validità o nullità avanti di Giudice ordinario: ben consapevole la Real Mente, che *nefas sit suprema Regum jussa in cognitionem vocari*, e molto meno poter permettere Imperii Majestas exacte adeo & contumaciter in Principis dicta, facta, rescriptaque inquiri. Perlaqualcosa non senza detrimento del regio dritto i Capitoli del Re Vittorio potran rimettersi alla cognizione di Tribunale ordinario, non che in qualità di Giudice ecclesiastico.

Alla corrente di sì potentissime ragioni finora rapportate, non farà alcun argine il contrario motivo, svegliato peravventura per mancanza di cognizione della Storia della Monarchia di Sicilia, e degl'inviolabili dritti che appartengono alla dignità del nostro Sovrano. Si vuole, che concorrendo nel Re di Sicilia la qualità di Legato a latere, per la famosa bolla di Urbano II. confermata da altri Pontefici (a); niun pregiudizio ne siegua al sovrano dritto, col farsi esaminare la sussistenza del decreto del Re Vittorio dal Tribunale del Concistoro in figura di Giudice ecclesiastico, via più perchè si tratti tra due luoghi pii: conciossiachè portando ella al Monarca tal qualità da se stessa il potere di tutto ciò, che potrebbe fare il Papa per mezzo de' suoi Legati: cioè a dire di disporre per canale de' suoi Ministri di tutti gli affari ecclesiastici, e di stabilire, regolare, e governar le chiese, seguendo l'ordine e la facoltà datogli dal Papa: siccome di giudicare sovraneamente di tutte le cause ecclesiastiche civili e criminali, non in prima istanza, ma sopra le appellazioni e i gravami che gli son portati dalle sentenze degli Ordinarij: ed usando eziandio di altri dritti, che farebbe fuor di proposito di presente annoverare; In facendo per vigor di cotesto dritto di Legazione conoscere questa dipendenza al Tribunale del Concistoro, sia lo stesso, che rimetterla alla cognizione de' proprj suoi Ministri: anche perchè i Giudici che lo compongono, e' sono effettivamente Giudici regj, anzi laici, e totalmente al Re subordinati.

Resterà dileguato cotesto motivo, se si vorran riflettere seriamente le diverse qualità, che concorrono nel Re di Sicilia. Egli è vero, che di sommo pregio si è la prerogativa di Legato a latere, di cui egli è adorno; tuttavia però quanto da lui si esercita in vigor della Legazione, gli provviene come a Luogotenente del Papa, colla subordinazione che un Legato avrebbe al giudizio del Papa medesimo: che vale a dire, ch'è non sia esercizio di propria autorità che gli appartenga per dritto di Sovranità; ma per autorità del Papa in quel che alla Santa Sede s'apparterrebbe. All' incontro, non lasciando il Re di Sicilia, oltre il dritto della Legazione, di esser Sovrano; gli sono inseparabili que'dritti, che qual Sovrano gli spettano indipendentemente da Legato, i quali non possono nè deggiono andar confusi co'dritti della Legazione, totalmente da essi diversi, distinti, e separati, e che da altro sorgente derivano.

Ciò premesso, il volersi proporre al Re di avere a rimetter l'esame della sussistenza del reale stabilimento del Re Vittorio Amadeo al giudizio ecclesiastico col voto del Concistoro di Cosenza, della

della stessa guisa, che vi son conosciute l'altre cause ecclesiastiche, col motivo di venirne commessa la cognizione a Giudici subordinati al Re qual Legato del Papa tuttochè laici, e che non fanno altra figura che di Assessori di un Ecclesiastico; sarà l' medesimo, che accordargli quel che gli compete qual Legato, ma nello stesso tempo toglierli ciocchè gli spetta qual Sovrano. E per verità cosa ridicola è a sentirsi, che non venga taluno in nulla pregiudicato, in essendo spogliato de' proprj e ricchi arnesi, per addossargli un qualche altrui giubbone, che ancora per altro dritto gli spetti: la mancanza sarà troppo palese, e da non potersi giammai nascondere, nè riparare.

Abbiam di sopra dimostrato di qua'dritti abbia fatt' uso il Re Vittorio, in rilasciando la sovrana determinazione, per diffinire il litigio tra le due case Religiose: cioè, ch'è s'è avvaluto della Podestà economica, al solo Sovrano appartenente, *non in vim jurisdictionis, sed virtute politicae & economicae Potestatis*, che non è ad altri comunicabile, anzi risiede soltanto nella Persona Reale. Inoltre che abbia esercitato il sovrano dritto, che gli appartiene qual Protettor de' Canonici, e come esecutore delle leggi ecclesiastiche. E finalmente che colla sovrana Podestà abbia potuto passare al regio decreto eziandio *in vim jurisdictionis*. Tutti questi dritti son distinti, e separati dalla Legazione, nè vi hanno nulla di comune, anzi sono in modo attaccati alla Corona Reale, che non sene possono sotto qualunque colore distaccare, ovvero confonderli cogli altri della Legazione, senza venirne infinitamente pregiudicata la sovrana dignità. In fatti il Re N. S. non ha nel suo riverito dispaccio incaricato alla Giunta, di dover badare a'dritti della Legazione, che non entrano punto in questa causa, nè gli vengono posti perciò in dubbio; ma ben vero al pregiudizio è per avvenire al Sovrano *decreto de la Potestad economica*. Ond' è, che senza affettarsi una profonda ignoranza di queste materie, non potrà dirsi giammai saldato il pregiudizio alla sovrana dignità, col pretesto della Legazione, e di farsi procedere in questa causa il Giudice, ancorchè ecclesiastico, ma col voto del Tribunale del Concistoro composto di regj Ministri al Re subordinati.

Senza che cotesto motivo supporrebbe il potersi soggettare ad esame un regio decreto, un sovrano stabilimento: supposto quanto falso, altrettanto ingiurioso al dritto reale, anche se si avesse a rimettere allo scrutinio di Giudice ordinario, quanto si voglia in qualità di regio Tribunale: la qual cosa quanto sia abbominevole, e mal si convenga ad esser permessa dalla Maestà Sovrana, abbiám di sopra dimostrato con apertissime legali disposizioni, oltre dell'autorità di Tacito, di

Anneo

(a) *Ellies du Pin, Defence de la Monarchie de Sicile.*

Anneo Roberto; e de' nostri Prammatici, che militano con troppo vigore avverso il suscitato motivo, indegno invero di esser promosso a sì eccelsa Assemblea, qual si è la suprema Giunta, composta de' maggior luminari delle più sublimi scienze, scelti dal Re N. S. per confidare alla di lor consulta i dritti più preziosi del suo diadema reale.

PEr gli stessi riflessi non sarà degno di considerazione niuna l'orpello dell' altro contrario motivo: cioè, che non si tratti ora dell' abolizione del decreto del Re Vittorio, ma dell'esecuzione de' rescritti della Corte di Vienna del 1724. e 1725., co' quali sieno già stati i Capitoli aboliti, e rimessa la causa al Tribunale del Concistoro: dacchè basterà per risposta il ricordare ciocchè abbiain rapportato nella narrazione del fatto, dal quale troppo apertamente si osserva, non essersi giammai sognato il Signor Imperadore di abolire con que' rescritti i Capitoli del Re Vittorio, e molto meno di rimetter la conoscenza della lor validità o invalidità al Tribunale del Concistoro; quandochè il contenuto di quelli non si raggira in altro, se non: *Que por el Tribunal en donde tocare, se administre cumplimiento de justicia*. Ed essendosi fatta parità di voti nell'esecuzione, non si volle dirimere altrimenti, che in rimettendosi a' primi rescritti, dichiarando, la cesarea volontà essere stata: *De que esta dependencia dispusiesse se viesse en el Tribunal que tocase, &c.* Ond'è, che la principale intenzione de' rescritti non si fu di mutar la sostanza dell'affare; ma di lasciarlo ne' termini in cui si ritrovava: e molto meno di togliere la ragione, che si era già acquistata al Munistero col decorso del tempo pel tratto di dieci anni, secondochè abbiain di sopra a fazieta dimostrato, in ragionando de' rescritti della Corte di Madrid.

Via più, perchè da niuna parte di cotesti rescritti si osserva, che il Signore Imperadore abbia fatta parola del regio decreto del Re Vittorio, ma soltanto di *pretendido convenido*, ovvero per lo *que mira al punto de la concordia*: parole, che tutt'altro significano, che real determinazione, che regio decreto e stabilimento: anzi troppo chiaro dimostrano, ch'egli avesse tenuto per fermo, si trattasse di rescindere un accordo, una convenzione passata tralle Parti; non già che vi entrasse punto la Podestà sovrana. Che diciamo accordo, convenzione? un preteso accordo, una pretesa convenzione: come se la controversia cadesse, se fosse stato o no l'affare accordato o convenuto. Sul qual piede camminavano bene i rescritti, di averli a far giustizia su di quel che occorreva alle Parti, e di averli a conoscere da quel Tribunale, a cui ne spettava la co-

noscenza; lontana però la Corte di Vienna di rimettere a conoscenza di Giudice ecclesiastico un regio decreto, una risoluzione presa da un Sovrano colla Podestà economica, e per la via superiore del Governo.

Figuriamo però, salvo il vero, che in questi rescritti si fosse fatta espressa menzione della determinazione del Re Vittorio, e che si fosse rimessa al Tribunale donde tocare la di lei validità o invalidità; contuttociò neppure si sarebbe inteso, essersi arrecato pregiudizio alla ragione acquistata al Munistero per l'accettazione delle Parti medesime, e pel decorso del tempo: circostanze tutte sostanzialissime, che aveano oprato, di non essere più in istato di rivo- carsi, nè di rimettersi a conoscenza di Giudice i Capitoli, attente le indubitate conclusioni del nostro dritto già riferite: cioè, che qualora ne' rescritti non sia la clausola *re judicata non obstante*, non s'intenda commessa la conoscenza di un provvedimento, eziandio di un Giudice ordinario, nonchè di un Sovrano.

Si conferma tutto ciò, per quanto abbiain nel precedente discorso fatto chiaro, che appetto alla giustizia de' Reali Capitoli, che gli ha resi uniformi ad ogni dritto; non può tenersi menomo conto de' rescritti della Corte di Vienna: conciossiachè manifestandosi troppo grande la differenza tra la real determinazione del Re Vittorio e i rescritti cesarei, per l'evidente giustizia del Regio decreto e la notoria insufficienza de' rescritti; in tal conflitto, sarà più proprio della Maestà del Re N. S., e del zelo ch'egli ha per la giustizia e per la dignità sovrana, il confermare lo stabilimento del Re Vittorio, che aver ragione alcuna de' rescritti cesarei: non potendosi, senza pregiudizio del regio dritto, vedere aboliti i giusti e saggi provvedimenti di un Principe, per dar luogo a' contrari rescritti equivochi, insufficienti, e sotto orrettizj e sotrettizj esposti ottenuti da un altro.

In minor conto avrà a tenersi il viglietto del Conte d'Almanara allora Vicerè, il quale avendo voluto andare più in là dello stesso Imperadore; col motivo che la causa stasse radicata avanti di Giudice ecclesiastico, non ebbe ripugnanza di rimetterla al Tribunale del Concistoro: siccome non può venire in menoma considerazione l'istanza del Munistero, colla quale in seguito domandò gli Aggiunti: perocchè essendo insufficiente il rescritto, per nullo insufficiente dovrà averli tutto ciò che ne sia seguito (a). E pure, Dio immortale! ne sia lecito esclamare: questa causa fu introdotta

(a) L. 4. §. *condemnatum*, ff. de re judic. l. non putavit, §. non quis, ff. de honorum possess. contra tabul. l. 2. ff. de auth. tutor. l. si aut nulum, C. de legitim. heredib. l. non dubium, C. de legib. l. fin. C. de sentent. ex brevib. recitand. cap. illud, de jure patron.

avanti di Giudici laici, e con un rescritto nullo è insufficiente del Vicerè sene vede strappata; E non si ebbe alcun riflesso, che i Gesuiti aveano acconsentito a que' Giudici, e ch' egli erano i naturali della causa! Si rimette alla Giunta de' Presidenti e Consultore, ne riporta il Munistero le sentenze favorevoli, che fecero passaggio in cosa giudicata; Non ne restano i Gesuiti pregiudicati, perche si procurarono, Dio sa come, i rescritti della Corte di Madrid sotto forrettizj ed orrettizj esposti! S'impegna il Re Vittorio a determinarla con suo regio decreto e stabilimento, s'accetta da' Gesuiti, non ne portano richiamo nè protesta, sene passano dieci anni sotto silenzio, anzi ne domandano in esecuzione l'interpretazione del XV. Capitolo, si fanno concedere i Giudici Delegati, vi acconsentiscono; E niuna impressione hanno a fare questi atti sì precisi! soltanto si vuole, che l'abbia a fare il biglietto del Conte d'Almanara, tuttochè stasse fondato su di manifesto errore, che il Tribunal del Concistoro ne fusse Giudice competente, e l'essersi per parte del Munistero domandati gli Aggiunti! Chi non sarebbe sorpreso da tanta stranezza! Quando non militasse a pro del Munistero l'addotta massima, che tutto ciò, che siegue da un atto nullo, sia nullo; basterebbe, per non avervi ragione di quest'atto, il riflettere, che le Monache non vi vennero volontariamente (siccome i Gesuiti di loro spontanea volontà domandarono l'esecuzione de' Capitoli colla interpretazione del Capitolo XIV.); ma vi furono elle tratte a forza d'argani, per non poter resistere all'oppressione veniva lor fatta, disortechè non potendo oprar altro, si schermirono, per quanto fu lor permesso, almeno con chiedere altri Giudici, da' quali potevano sperar qualche scampo. Or se questo sol atto, in confronto di tanti altri in contrario, possa venire in considerazione; lo lasciamo al sopraffino intendimento de' Signori della Suprema Giunta.

Di molto peso sarà oltr'a ciò il considerare quel che abbiain disopra accennato, intorno alle pratiche tenute dal Cardinal Cienfuegos, per ottenerli tai rescritti dalla Corte di Vienna, e alla gran mano ch' e' vi teneva. E' noto ad ognuno il carattere di cotesto Porporato, intraprendente di qualunque dura impresa, facilissimo ad impegnarsi per chicchessia, ma via più pe' Gesuiti, da' quali il suo essere riconosciuto; non ha potuto lasciarlo col passaggio alla Porpora. Parliamo con Ministri di alta Gerarchia, eletti dal Re nostro Signore per suoi Consultori in uno affare sì delicato, a' quali essendo palese più di quel che possiamo dire su questo proposito; ci dispenseranno di far altra conchiusione, per aver motivo di far presente a S. M. il conto dovrà tenersi di cotesti rescritti con tal maneggio ottenuti.

Non

Non sarà neppure di minor momento l'altra riflessione, colla quale resterà sciolto il mistero de' rescritti cesarei, e si farà via più potente la ragione, per cui e' debbano cadere. Chiunque è pratico della Storia de' nostri tempi, sa bene che Vittorio Amedeo di Savoia conseguì il Dominio della Sicilia per accordo della Francia e della Spagna, per mezzo delle forti premure della Reina Anna d'Inghilterra in virtù del trattato d'Utrecht degli 11. di Aprile del 1713. tra l'Inghilterra, il Re di Portogallo, il Re di Prussia, il Duca di Savoia, e gli Stati Generali, colla Francia: e per altro trattato tra 'l Re di Spagna ed esso Duca di Savoia de' 13. di Luglio dello stesso anno. In questi trattati di Pace non solo non intervenne l'Imperadore, ma sene dichiarò dispiacevole, permodochè non volle giammai riconoscere il Re Vittorio Amedeo per Sovrano della Sicilia: perinsinuantochè, dopo la morte di Luigi XIV. e della Reina Anna, diede egli opera d'impadronirsene colla forza dell'armi, mercè l'ajuto dell'armata Inglese, che gli somministrò il Re Giorgio. Da questi fatti storici rievavasi la vera origine, per cui ne rescritti cesarei neppur si nominano i Capitoli del Re Vittorio, e vi si accennano sotto l'ombra di *preteso convenido y acordado*; laddove nell'ultimo dispaccio di S. M. nominatamente sene fa parola, e dichiaransi per *formados y dispuestos de orden del difuncto Rey Amodeo con su suprema Potestad*. L'Imperadore, non avendo voluto riconoscere Vittorio Amedeo per Re di Sicilia; non volle nè anche, che i suoi sovrani comandamenti avessero forza di regia determinazione. Laonde qualora questo Principe non veniva riconosciuto da quella Corte per legittimo possessore di quel Regno (che che sia della tolleranza dell'ordinarie provvidenze, che da lui si diedero *nomine dignitatis* pel corso della Giustizia), tutto ciò ch' egli avesse oprato colla *Potestà* sovrana, e col *Dominio* sovrainminente, per necessaria conseguenza non avrebbe potuto menarsi buono dalla Corte di Vienna: la quale con tal supposto, tolto di mezzo il regio stabilimento contenuto ne' Capitoli, non potea far di meno di rimetter l'affare a Tribunale ordinario. Ma il Re N. S., perchè ha avuto per ben fatto tutto ciò, che dalla sovrana intelligenza del suo gran padre si fece; ha avuto per legittimo Principe in Sicilia il Re Vittorio, ha avuto que' Capitoli per formati da chi poteva ordinarli; e perciò non ha mostrato punto di dubitare, s'egli avesse facoltà da fargli, e soltanto ha voluto, se gli additassero i motivi, onde sia, che ciò che fu una volta dalla sovrana volontà di un Principe determinato, si abbia a esaminar di nuovo, sempre e quando alle Parti non piaccia, che il Sovrano abbia usato sopra di loro della *Potestà* economica.

E in vero, sendo il Principe membro della Società Civile, e' non sene

mostra veramente capo, se non quando usa della Podestà economica che indipendentemente dall'accettazione de' sudditi, secondochè avviene nelle leggi derivanti dalla sovrana ordinaria Podestà, tantosto che si spiega, allo stante ha la sua esecuzione, e appena nata ha tutto il vigore. Il che è ben chiaro a chiunque intende la natura dell'ordinaria e dell'assoluta real Podestà, e ben si raccoglie dagli autorevoli e gravidi sensi del dispaccio: *Como si el Sobrano quando estima expediente terminar una dependencia con la Potestad economica, pueden despues las partes interessadas antes el Juez ordinario pedir la conijon de su validad o nulidad.* Ch'è quanto dire, che sia una stranezza il pretendere, che ne' Tribunali, ove si regolano le cose coll'ordinaria Podestà del Principe, vi si abbiano a vagliare le sue sovrane determinazioni, che nascono dall'Autorità assoluta ovvero economica: come se ella stasse soggetta alle interpretazioni e chiose de' Dottori, del pari dell'altra, e si avessero a crivellare a un medesimo vaglio le determinazioni del Governador di una bicocca e gli stabilimenti che nascono da un Sovrano, sottomettendo al giudizio de' suoi sudditi quella Podestà, di cui non ne ha a render conto se non a Dio.

Pria di conchiudere, converrà soltanto riflettere, che permettendosi, per le massime disopra addotte*, da' rescritti il richiamo, non già dalle sentenze del Principe; il Munistero non si è mai richiamato de' rescritti cesarei, per quanto sieno contrari al sovrano stabilimento e sentenza del Re Vittorio, avanti di un qualche Magistrato, la di cui facoltà d'interpretargli potesse mettersi in quistione; ma ben vero avanti la Real Persona di S. M., della quale è proprio ministero conoscerne la sussistenza: che avendogli ravvisati non essere al caso di ammetterli, e molto meno vevoli a diroccare la sovrana determinazione; ha ella avuto ben dritto di allontanarsene, e in dando luogo al richiamo del Munistero, ributtargli: per la qual cosa siam sicuri, che avrà eziandio a degnarsi il Re N. S. con suo real ordine di confermare il regio decreto e stabilimento del Re Vittorio Amedeo, come una risoluzione di cotesto Principe, presa per la via superiore della sua suprema Podestà, che poté entrare in questa dipendenza per la porta della sua regolare e prudentiale autorità, e per le vie legittime, e battute in simili occasioni; non già per la finestra dell'inganno, della frode, e della calunnia, secondochè, rotto il freno della modestia, non si è trattenuto di assumere nella sua livorosa scrittura* il Contradittore, colla speranza di deludere l'acutezza, e sovvertire l'integrità del presente governo, sforzandosi d'indurlo a sposare l'altrui inganno, reso omai evidente, e ad eternare un'ingiustizia sì pubblica e manifesta*, qual si è la di lui pretesione, per alpettare qualch'altra congiuntura, che possa venirgli in acconcio.

* Scrittura del contrad. p. 1. nu. xx.
* Idem n. x.

Siamo in fine di questa scrittura, in cui per l'angustia del tempo di poche settimane assegnatoci precisamente a scrivere, non ci s'è permesso di rispondere minutamente a tutte le riflessioni della voluminosa contraria scrittura, formata con maggior agio, e da persona addetta a questa sola causa; altrimenti ci saremmo studiati per avventura di adempiere via più al nostro obbligo, specialmente per sostenere, per quanto si fossero estese le deboli forze del nostro spirito, le parti dell'Autore della *Nota di fatto e riflessioni*, che n'ha somministrato lumi bastanti da formarne quest'altra, comunque ella si sia: e sì dimostrare, quanto fuor di proposito siesi ingegnato il Contradittore, di addossare a quel degno Siciliano de' carichi all'intutto impropri alla di lui non volgare erudizione e legal perizia. Se però ci s'incontrerà altra occasione di maggior respiro, non ci risparmieremo di darvi opera, per avvertire il fabbro della contraria scrittura, ad esser più cauto a valicare colle sole vele di scolastici sillogismi le acque del vasto pelago della Giurisprudenza, e non farsi scopo dell'esecrazioni di Orazio, perchè:

..... fragilem truci
Commisit pelago ratem
Primus, nec timuit precipitem Aphricum
Decertantem Aquilonibus,
Nec tristes Hyadas, nec rabiem NOTI.

Possiamo pertanto conchiudere da tutto ciò, ch'abbiam potuto in questa scrittura disporre per la necessaria difesa del Munistero de' Settangeli, in cui, dopo aver dato bastante saggio della chiara giustizia gli assiste contro i Gesuiti, intorno al merito principale della causa: perchè in vigor delle disposizioni del dritto civile e de' canoni, pel solo motivo d'onestà, veniva vietata la costruzione della fabbrica del Collegio in distanza di pochi palmi dal Munistero da antichissimo tempo già prima edificato, oltre delle intollerabili servitù, gliene provenivano, da renderlo in tutto desolato: e tra pel poco anzi niun conto può tenersi de' decreti a pro del Collegio interposti da' Giudici inferiori, in contrapposto delle sentenze profferite da quella Giunta de' Presidenti e Consultore al Munistero favorevoli; supponghiamo avere ad evidenza dimostrato. Che la cognizione di questa causa così per le leggi municipali della Città di Palermo, che per le generali disposizioni di ambi i dritti, non poteva a patto veruno appartenere a Giudice ecclesiastico, e molto meno al Ciantro Severino. Che i rescritti della Maestà del Re Filippo V., ottenuti da' Gesuiti, non abbiano apportato menomo ostacolo alla ragion del Munistero: come quegli, che furono staccati da quel gloriosissimo Mo-

Monarca sotto forrettizj ed orrettizj esposti, in esponendosegli, che quel Ciantro, qual Conservador de'privilegj della Compagnia, fusse stato il natural Giudice della causa: e celandosegli la verità de'fatti, per cui si facea palese di spettarne la conoscenza a Giudice laico. Che siesi divantaggio manifestata la validità del sovrano stabilimento del Re Vittorio Amedeo, accettato ed eseguito dalla Parte medesima: e che fu ben proprio di quel Principe, come di suo commendevole ministero, con sovrano decreto diffinire un' invecchiata lite, che accanitamente contro lo spirito di religiosa pietà pel tratto di quarant'anni con varia fortuna erasi agitata tra due luoghi pij: in facend'uso e della sovrana economica Podestà, di cui può il Principe, risedendo egli nella sola Real Persona, avvalersi anche su gli Ecclesiastici, specialmente quando la causa pubblica, anfratto giuridizionale, o altra qualunque cagione che possa muovere un regio animo, vi concorra: e parimente regio dritto esercitando, qual Protettor de'canoni, ed esecutore delle leggi ecclesiastiche: ed inoltre anche *in vim jurisdictionis*, trattandosi di causa puramente civile, per cui godendone gli Ecclesiastici il privilegio del foro, mercè la munificenza de'Sovrani; non può al Principe negarsi di assumerne talvolta colla sovrana Podestà, allorché il bisogno il richiegga, l'esercizio, senza poter esser tacciato di poco rispettevole alla Podestà ecclesiastica, che propriamente alle cose sacre e al ministero dell'altare è addetta. Che rimanga risoluta ogni contraria opposizione di non essere il regio decreto rilasciato di volontà del Re Vittorio, perchè non vi si veggia la sua sottoscrizione, il suggello, e le ampollose clausole: militando a favor del Ministero l'universal pratica di tutte le regie Corti, tratta dalle imperiali costituzioni: e per leggervisi a chiare note, di ordine di quel Principe e di sua volontà essere stati i regj Capitoli formati. Finalmente, che restino a chiaro giorno scoperti i gravissimi pregiudizj, che alla reale dignità avverrebbero, quantevolte la determinazione del Re Vittorio si soggettaffe alla censura di ecclesiastico Giudice, col voto del Concistoro di Coscienza, ovvero all'esame di qualunque ordinario Magistrato anche regio: Non permettendo la Maestà reale, che i sovrani stabilimenti si sottopongano ad altri che allo stesso Principe, non che sia lecito alle Parti di domandarne la conoscenza a qualunque Giudice: siccome non meritari di venire in niuna considerazione i rescritti cesarei, come quegli, che in nulla han potuto ferire la validità della real sentenza, nè soggettarla alla cognizione ordinaria, e molto meno di Giudice ecclesiastico. Quindi con piena fiducia il Ministero de'Settangeli e quelle religiose Vergini, attendono da'Sapientiss. Sign. Consultori dell' inclita e suprema Giunta, ch'

ch' e' sieno con santa ragione per avanzare la lor consulta alla Maestà del benignissimo Re N.S., perchè si degni di confermare la sovrana determinazione del Re Vittorio Amedeo, ed imporre una volta per sempre perpetuo silenzio a questa fastidiosa dipendenza: e in tal guisa nello stesso tempo dar la pace alle due case religiose, affinchè non si divertiscano dal servizio divino, nè consumino l'ecclesiastiche sostanze, per istravaganti capricci e vane albagie, di estollere oltre i limiti di religiosa umiltà, propria de' Regolari professanti cristiana perfezione, l' eccelse moli e i superbi edifizj; e seco insieme evitarli i pregiudizj troppo sensibili al sovrano dritto, che per necessaria conseguenza risultano, qualora e' si voglia dar orecchio alle istanze de'Gesuiti.

Di Napoli a' 29. di Marzo 1738.

G. M. L.



2682

INVENTARIO N

Correzione degli errori di stampa.

Alla faccia

III.	al rigo 41. presguimento, leggi	profeguimento
IV.	28. contesti	cotesti
IX.	37. Pio	Pins
XVII.	26. vuol	vuol
XIX.	6. Giuresconsulto	Giureconsulto
XX.	32. ee talvolta	e talvolta
XXI.	2. avvalutato	avvaluto
	15. oblucutio	oblocutio
XXIV.	23. riposto	risposto
	29. convicente	convincente
XXVII.	36. Compianus	Campianus
XXVIII.	4. rem	rem.
	5. differes	differas
XXIX.	3. adversos	adversus
	16. oram	ora
XXXI.	8. presumptionis	presumptionis
XXXVII.	12. valeo i	valevoli
	14. precise	præcise
	20. est	est
XXXVIII.	21. ne qual	nel qual
LIII.	13. biasivole	biasimevole
LVI.	35. Shrader.	Schrader.
LX.	41. Grenerio	Granerio
LXIII.	2. fuerunt vive	fuerunt facta viva
LXIX.	41. alta	altro